



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 5
ALLEGATO N. 1 – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità (tabella C) e variazioni da apportare al bilancio triennale 2012-2014 a legislazione vigente (articolo 11, comma 3, lettera <i>d</i> ), della legge n. 196 del 2009) .....	» 31
ALLEGATO N. 2 – Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (cronologico) (tabella E) .....	» 61
ALLEGATO N. 3 – Effetti finanziari, sul bilancio dello Stato, dell’articolato del disegno di legge di stabilità 2012 ....	» 73
ALLEGATO N. 4 – Quadro di sintesi delle previsioni per l’anno 2012 a raffronto con quelle assestate 2011.....	» 77
Relazione tecnica .....	» 81
Disegno di legge .....	» 162
– Elenco n. 1 .....	» 204
– Elenco n. 2 .....	» 224
– Allegato 1 .....	» 225
– Allegato 2 .....	» 226
PROSPETTO DI COPERTURA .....	» 227
TABELLA A – Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente .....	» 233
TABELLA B – Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale .....	» 235
TABELLA C – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità .....	» 237

---

TABELLA D – Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente precedentemente disposte .....	Pag. 259
TABELLA E – Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle modulazioni .....	» 261



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Onorevoli Senatori

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 è stato predisposto, in continuità con la prassi adottata dal Governo negli ultimi anni, in modo coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica dapprima indicati nella Decisione di finanza pubblica dello scorso aprile e poi modificati in termini nettamente più stringenti, per tener conto della recente grave crisi finanziaria dell'area euro.

Il presente provvedimento non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è stata approvata con i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011 e consente il pieno rispetto degli obiettivi indicati nella successiva tabella, volti a conseguire il pareggio di bilancio nel 2013.

Peraltro, lo scenario tendenziale di finanza pubblica, partendo dal suddetto quadro previsivo del Documento di economia e finanza dello scorso aprile - quando l'indebitamento netto tendenziale, dopo una iniziale riduzione nel 2011 e nel 2012, si sarebbe stabilizzato su un valore prossimo al 2,7% del PIL dal 2013 -, ha subito sostanziali variazioni dopo l'approvazione della suddetta manovra: infatti a fronte del suddetto andamento, gli obiettivi di bilancio fissati progressivamente con le richiamate disposizioni correttive hanno previsto la progressiva riduzione del disavanzo nel 2012, fino al raggiungimento del pareggio nel 2013.

Le prospettive di crescita restano sostanzialmente stabili per il triennio 2012-2014, con un PIL reale che si attesterebbe allo 0,6 nel 2012, allo 0,9 nel 2013 e all'1,2 nel 2014, mentre il relativo deflatore è pari all'1,9 nel 2012, all'1,8 nel 2013 e all'1,8 nel 2014.

Peraltro va evidenziato che la suddetta manovra, non solo appare coerente con il conseguimento dei citati obiettivi, ma, anzi, dispone una correzione numericamente più elevata di quanto necessario al raggiungimento dei predetti obiettivi. Tuttavia, tale ulteriore correzione di natura prudenziale potrebbe essere parzialmente assorbita da una eventuale minore crescita o dalla maggiore spesa per interessi conseguente ai recenti andamenti dei mercati finanziari.

In questo contesto, l'azione del Governo non può che essere rigorosamente vincolata al mantenimento della stabilità dei conti pubblici, confermando gli effetti delle ripetute manovre di aggiustamento. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati in apposito allegato 1 all'articolo 1 della presente legge.

Anche quest'anno, in linea con la scelta adottata negli scorsi esercizi e con il contenuto della legge di riforma delle norme di contabilità e finanza pubblica, la struttura del predetto disegno di legge di stabilità è molto sintetica, considerato che non sono programmati ulteriori interventi correttivi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In coerenza con tale impostazione, nella tabella C viene considerata la regolazione debitoria dei minori gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Tenuto conto che con le recenti manovre di finanza pubblica è stato stabilito tra l'altro la ridotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, una quota di tali risorse è destinato al rifinanziamento di taluni interventi considerati prioritari, le cui

autorizzazioni di spesa sono in scadenza nell'anno 2011 ovvero registrano una notevole riduzione a decorrere dal 2012, al fine di garantire la prosecuzione delle relative iniziative da parte delle Amministrazioni interessate.

Alcune esigenze che hanno natura di spesa di investimento possono essere considerate nella tabella E del disegno di legge di stabilità, tenuto conto della vigente disciplina contabile, secondo la quale, nel disegno di legge di stabilità per tale tipologia di spese non c'è obbligo di copertura sul saldo netto da finanziare.

Tali spese in conto capitale sono inoltre già considerate nel tendenziale di finanza pubblica, quali obblighi internazionali a legislazione vigente (Accordo Interistituzionale U.E del maggio 2006), ovvero investimenti nel quadro degli interventi del Consorzio European Fighter Aircraft (EFA) e pertanto non fanno registrare effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Inoltre, è previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 203 del 2005, che, all'articolo 11-quater decies, comma 20, ha disposto taluni interventi per lo sviluppo, il cui finanziamento risulta in scadenza nel corrente esercizio. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede in tabella D attraverso una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 266 del 2006, articolo 1, comma 178, che presenta sufficienti disponibilità.

Al netto delle suddette esigenze, incluse nelle tabelle C ed E, per le quali non è necessaria la copertura degli effetti sui saldi, le restanti voci di spesa a carattere oneroso possono invece essere fronteggiate mediante corrispondente riduzione del citato fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Di tali occorrenze, una parte riguarda rifinanziamenti di norme già esistenti, che possono essere incluse in apposito elenco da allegare al disegno di legge di stabilità, come già operato nella precedente legge 220 del 2010, previo l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Tali voci di spesa potranno essere assegnate alle competenti amministrazioni mediante ripartizione del suddetto fondo, da disporre nel corso del 2012 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per il rifinanziamento di occorrenze connesse alla prosecuzione di interventi in scadenza in particolari settori (partecipazioni alle missioni internazionali, programma "strade sicure", interventi in materia sociale per l'occupazione e formazione, detassazione e decontribuzione dei salari per la produttività, interventi in materia di istruzione e università, cinque per mille IRPEF, autotrasporto, servizio di assistenza sanitaria ai naviganti), è prevista l'introduzione di apposite disposizioni normative nell'articolato del disegno di legge in esame, anch'esse fronteggiate mediante riduzione del citato fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Analogamente, viene introdotta una disposizione volta all'istituzione di un apposito fondo dal 2015 per la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui al fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione ai quali venga accertata l'esistenza di obbligazioni, nei confronti di soggetti privati, giuridicamente perfezionate.

Inoltre, viene previsto, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento, l'utilizzo del fondo per l'attualizzazione contributi pluriennali.

E' altresì disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».

Per quanto riguarda l'art. 2, il comma 1 e il comma 2 definiscono per l'anno 2012, a titolo di maggiore trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lettera c), del richiamato articolo 37, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, nonché l'adeguamento ISTAT della quota di cui all'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo dei predetti adeguamenti, pari per il 2013 rispettivamente a 668,02 milioni di euro e 165,06 milioni di euro, è riportato nell'allegato 2 al disegno di legge. Inoltre, nel medesimo allegato 2 viene previsto un analogo trasferimento, relativo alla quota parte di mensilità di pensioni erogate dall'INPDAP e posta a carico dello Stato, nella misura complessiva di 2.176 milioni di euro per l'anno 2012.

La successiva disposizione di cui al comma 3 costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS e prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l'INPS, vengano utilizzati i trasferimenti al medesimo Istituto previsti per altri interventi e non utilizzati, sulla base dei risultati del consuntivo INPS 2010. Pertanto dalla disposizione non deriva alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 prevedono il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPDAP, istituendo nel bilancio dell'INPDAP una apposita Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale, in analogia con quanto previsto per l'INPS. Conseguentemente, vengono istituite nel bilancio dell'INPDAP evidenze contabili, riferite alle diverse gestioni previdenziali. Infine, viene ripristinato l'apporto che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai fini della stabilità della gestione pensionistica dei dipendenti statali, originariamente previsto dalla legge n. 335 del 1995. Le predette disposizioni sono finalizzate a riordinare trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, dalla legislazione vigente, e quindi non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, con gli articoli 3 e 4 del disegno di legge di stabilità sono proposte le riduzioni alle voci di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato, quantificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del dl 138/2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli interventi correttivi per ciascun Ministero pervenuti entro i termini di presentazione del suddetto disegno di legge sono stati considerati nei suddetti articoli. I conseguenti effetti, in termini di competenza e di cassa, in esito all'approvazione parlamentare, verranno considerati nelle apposite note di variazioni al disegno di legge di bilancio 2012-2014, per essere inclusi nel bilancio di previsione a legislazione vigente.

L'esposizione dei citati interventi è articolata distinguendo le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili. Per quanto riguarda le spese rimodulabili, è stata prevista all'art. 3 l'introduzione di una disposizione di rinvio ad appositi elenchi, da allegare al suddetto disegno di legge di stabilità, indicando le missioni ed i programmi interessati per ciascuna Amministrazione e specificando la quota parte delle riduzioni da riferire complessivamente alle autorizzazioni di spesa (Fattori legislativi). Per la riduzione delle spese non rimodulabili



invece sono necessarie disposizioni normative di natura sostanziale (introdotte all'art 4) che modificano le determinanti della spesa stessa.

La suddetta modalità espositiva di cui all'art. 3, pur non assicurando una completa informazione sulle autorizzazioni di spesa ridotte, appare tuttavia sufficientemente rappresentativa delle voci di spesa interessate ai tagli a livello di unità di voto. Ciò dovrebbe garantire un grado di informazioni simile a quello offerto in occasione di precedenti manovre, consentendo di accertare l'incidenza su ciascuna missione e programma.

Inoltre, come già evidenziato, le Amministrazioni, al fine di individuare le spese da ridurre, possono proporre l'introduzione di disposizioni speciali volte al contenimento degli oneri previsti dalle normative originarie, realizzando in tutto o in parte gli obiettivi sopra richiamati attraverso la riduzione delle spese non rimodulabili.

Per tali fattispecie, nell'impossibilità di ricondurre le suddette proposte normative in schemi semplificati (tabelle, elenchi, ecc.), è necessario prevedere specifiche disposizioni da inserire nell'articolato del disegno di legge di stabilità, prevedendo un articolo specifico i cui commi riguarderanno le iniziative legislative di ciascun Ministero interessato.

Nei casi in cui i Ministeri, in esito all'attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non hanno raggiunto gli obiettivi in parola, la menzionata tabella relativa alle spese rimodulabili è stata integrata con gli ulteriori interventi correttivi, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni e dei programmi di spesa di ciascun Ministero interessato.

Si precisa che i suddetti effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente sono considerati nell'ambito degli stanziamenti indicati nelle tabelle A, B, C ed E del presente disegno di legge.

Oltre alla suddetta azione di contenimento della spesa dei Ministeri, ai sensi del decreto-legge 138 del 2011 è prevista la presentazione entro il 30 novembre 2011 di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nonché l'avvio di un ciclo di spending review, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, anche per garantire l'uso efficiente delle risorse ai fini dell'esercizio delle attività per la riorganizzazione.

Gli effetti derivanti dall'art 3 e dall'art 4 del disegno di legge di stabilità, relativi alle riduzioni di spesa delle Amministrazioni centrali, risultano peraltro disgiunti rispetto a quelli delle suddette misure programmatiche derivanti dalla riorganizzazione e dalla spending review.

A fronte della suddetta complessiva azione di contenimento e riordino della spesa, in linea generale si amplieranno, per il quinquennio 2012- 2016, le misure di flessibilità gestionale, già previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, tenuto conto in particolare che le rimodulazioni potranno riguardare anche le spese classificate tra quelle "non rimodulabili".

Si espongono di seguito le disposizioni introdotte dall'articolo 4.

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il comma 3, a decorrere dall'anno 2012, per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, riduce il capitolo di spesa 2503 pgl (Assegni di sede del personale della scuola) dell'importo di euro 1.230.000, a seguito del congelamento di n° 29 posti di personale scolastico.

Il comma 4 riguarda il Capitolo 2740, ossia le spese derivanti dall'Atto costitutivo del Centro Internazionale di Ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB).

Come noto, con Legge 15 marzo 1986 n°103, lo Stato Italiano ha ratificato l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB), assumendosi l'onere di erogare, annualmente, un contributo ordinario valutato in euro 3.486.084 e successivamente integrato dalla legge 9 ottobre 2000 n°288 per un ammontare di euro 6.868.877.

Inoltre, al fine di dare ulteriore supporto alle attività del centro, il Governo italiano ha ritenuto di integrare, nel corso degli anni, il predetto contributo sulla base degli incrementi di spesa previsti dalla Legge 24 dicembre 2003 n° 350 (euro 15.000,00) e Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (euro 2.000.000,00).

Gli indicati contributi sono stati assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il quale è stato chiamato a sostenere, dall'anno 2005, una spesa annuale pari a euro 12.369.961.

Considerata l'esigenza di contenere la spesa, si riduce una quota dei contributi da destinare al Centro Internazionale per la Ingegneria Genetica e le Biotecnologie (ICGEB); pertanto si sospende a decorrere dall'anno 2012 l'erogazione del contributo di euro 2.000.000, stabilito dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il comma 5 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea), riducendone, per il solo anno 2012, l'autorizzazione di spesa di euro 12.394.000. L'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell'Unione Europea, in particolare attraverso il meccanismo "ATHENA", istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Il comma 6 riduce, per l'anno 2012, diverse voci di spesa connesse al servizio all'estero del personale del MAE, nonché di altro personale della pubblica amministrazione, ai sensi della Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

Le misure si rivolgono a tutte le categorie di personale di ruolo del MAE (carriera diplomatica, dirigenti, personale delle aree funzionali, nonché agli esperti ex articolo 168 del DPR 18/67, al personale delle istituzioni scolastiche, nonché a quello che fruisce dei trattamenti in questione conformemente alle varie disposizioni di legge applicabili es. militari dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.). Si segnala inoltre che analoghe misure di carattere temporaneo e straordinario vengono messe in atto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per le categorie di personale all'estero da essa amministrate, di cui all'art. 17 della legge n. 49 del 26.2.1987.

La lettera a) introduce, per l'anno 2012, un aumento del canone per le residenze di servizio a carico del personale che ha diritto a fruirne ai sensi dell'art. 177, comma 2, del DPR 18/67, ed altro personale (DPR 258/2007); la lettera b) dispone, sempre per l'anno 2012, che si dia luogo ad una corresponsione ridotta della indennità di sistemazione nei casi di trasferimento di dipendenti tra due sedi all'estero, nonché nel caso di personale che fruisca di residenze di servizio. Allo stesso modo, la lettera c), stabilisce una riduzione, per l'anno 2012, dell'indennità di richiamo a Roma dal servizio all'estero.

La lettera d) prevede la riduzione di spesa di euro 27.313.157 per l'attuazione degli articoli 171 e 171 bis del DPR n. 18/1967 che disciplinano l'Indennità di servizio all'estero e l'Assegno per oneri di rappresentanza. La rideterminazione delle risorse andrà effettuata con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera e), quindi, dispone il definanziamento, totale nel 2012 e parziale a decorrere dal 2013, della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli "sportelli unici all'estero".

La lettera f) prevede in materia del trasporto del personale trasferito, in attesa di un organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, alcuni interventi immediati sull'art. 199 del DPR n. 18/1967 e sulle corrispondenti disposizioni per il personale delle istituzioni scolastiche. Si prevede la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero (anche per il personale di cui all'art. 666 del DLgs 297/1994), nonché l'eliminazione della possibilità, sinora riconosciuta, di effettuare, a carico del MAE, spedizioni dall'estero in Italia in occasione del trasferimento dei dipendenti da sede estera ad altra sede estera.

Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno.

Il comma 8 prevede la riduzione, per l'anno 2012, degli stanziamenti relativi alle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede, nonché per il personale della Guardia di Finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, tenuto conto che l'andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese in questione effettivamente sostenute alla fine di ogni anno.

Il comma 9 riduce, da 2 a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2012, l'ammontare dello stanziamento destinato alla contribuzione annuale da parte dello Stato ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del comune di Campione d'Italia (cap. 1331/2 del C.D.R. 2).

La diminuzione di tale stanziamento (previsto dall'articolo 7-bis del decreto legge n. 7 del 2005, convertito in legge n. 43 del 2005) si rende necessaria per dare attuazione alle recenti disposizioni di riduzione della spesa di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

I commi da 10 a 14 dettano disposizioni in materia di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia permanente che volontario, articolate nei seguenti punti:

- riduzione della spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo per gli anni 2012 e 2013;
- modifica della disciplina dei richiami in servizio del personale volontario del Corpo, al fine di razionalizzare le modalità di utilizzazione e la posizione giuridica di tale personale, nell'ambito di limiti prefissati dalla legge – commi 11 e 12;
- introduzione di un principio di programmazione triennale degli arruolamenti, il cui numero massimo viene fissato dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base delle esigenze operative al fine di garantire il soccorso pubblico sull'intero territorio nazionale. In fase di prima applicazione si terrà conto della situazione esistente al 31.12.2011 con riferimento al personale volontario già iscritto o che abbia richiesto di essere iscritto, negli appositi elenchi istituiti in ciascun comando provinciale, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 76 del 2004 - comma 13;

- riduzione della spesa relativa al protocollo sanitario per l'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale dei candidati da reclutare, ponendo i relativi oneri a carico degli aspiranti volontari all'iscrizione - comma 14.

Il comma 15 estende l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9, dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alle procedure concorsuali da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

I suddetti commi prevedono, infatti, che la copertura dei posti disponibili, per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per la copertura dei posti da conferire dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2010, nella qualifica di capo reparto del ruolo medesimo, avvenga in via straordinaria esclusivamente con la procedura del concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, senza prova scritta, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera a) e 16, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 217 del 2005.

In tal modo, oltre a soddisfare indifferibili esigenze operative, si determina anche un sostanziale contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali attraverso l'eliminazione delle prove scritte.

Con l'estensione, anche al prossimo triennio, delle procedure straordinarie per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e capo reparto, previste dal richiamato articolo 10, commi 8 e 9, del decreto legge n. 70/2001, si potranno conseguire ulteriori risparmi di spesa.

Il comma 16 sopprime la limitazione al triennio 2011-2013 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedono la riduzione della durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo comunque un adeguato standard formativo, in analogia con la durata prevista per i corsi di formazione espletati secondo il previgente ordinamento, che, transitoriamente, ha continuato ad essere applicato ai sensi dell'art. 171 comma 1 del decreto legislativo n. 217/2005.

In tal modo, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, la durata ridotta dei predetti corsi di formazione, come individuata nella norma sopra citata, si applica a regime.

Le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 riducono gli stanziamenti previsti dalle leggi vigenti in favore dell'Unione italiana ciechi. Le riduzioni indicate comportano complessivamente un risparmio di spesa pari ad euro 3 milioni, come più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica. Analizzando la struttura del bilancio dell'Ente è stata notata una notevole incidenza della spesa per il personale (circa il 21,4%), mentre le spese per le prestazioni istituzionali costituiscono solo il 31% della spesa complessiva. Per effetto della disposizione in esame, l'Ente dovrebbe individuare misure di contenimento della spesa corrente e delle gestioni speciali, come fatto presente, in diverse occasioni, anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Collegio Centrale dei Sindaci dell'Ente stesso.

La disposizione di cui al comma 19 riduce gli stanziamenti che alimentano il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, previsti dalle leggi n. 108/1996 e n. 512/1999. Il Fondo è alimentato anche in base alle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che prevede un "contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di 80 milioni di lire". Tuttavia, quest'ultima disposizione non è stata

richiamata nel comma in esame, in quanto non sono previsti stanziamenti nel triennio 2012-2014.

Le riduzioni previste comportano un risparmio di spesa pari ad euro 10 milioni, come più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica.

Il comma 20 stabilisce che il contributo dello Stato alle Regioni a statuto speciale da erogare per il miglioramento delle prestazioni economiche concesse ai cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 88 del 1987, è fissato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

Il comma 21 sopprime, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991, per effetto del rinvio, ivi contenuto, all'articolo 3, comma 2, della legge 15 novembre 1988, n. 486, concernente l'attribuzione di tale trattamento al personale dipendente dell'ex Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, correlato a quello previsto per il personale appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

L'intervento deriva dalla necessità di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto, anche del Ministero dell'interno, in relazione al DPCM del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il comma 22 stabilisce il versamento entro il 30 giugno 2012 all'erario delle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti ai sensi della delibera Cipe n. 86 del 2009, in materia di aggiornamento degli interventi relativi ad opere strategiche da finanziarie con le risorse FAS assegnate al "Fondo infrastrutture".

Il comma 23 riduce di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 24 concerne la disciplina della progressione in carriera del personale della carriera prefettizia.

L'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante l'ordinamento del personale della carriera prefettizia, ha previsto l'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto di tutti i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, che abbiano svolto il tirocinio operativo di nove mesi presso gli uffici centrali del Ministero dell'interno durante il corso di formazione iniziale e abbiano prestato servizio per almeno tre anni presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Per il personale della carriera prefettizia, in servizio al momento dell'entrata in vigore del citato provvedimento, è stata, tuttavia, introdotta una disciplina transitoria, prevista all'articolo 36, comma 5, che fissa i requisiti minimi di servizio a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici.

La citata disposizione non ha comunque trovato, sino ad oggi, compiuta attuazione, soprattutto perché ha comportato un notevole impegno di risorse finanziarie per sostenere i conseguenti oneri di missione; in molti casi, infatti, non è stato possibile distogliere dai compiti istituzionali i funzionari interessati, in particolare a causa delle difficoltà operative prospettate da alcune Prefetture in situazione di grave carenza di organico nelle qualifiche dirigenziali.

Il comma 24 consente pertanto l'ammissione allo scrutinio per la promozione dei viceprefetti aggiunti in possesso del solo requisito dell'anzianità di servizio, evitando così lo spostamento

di un consistente numero di funzionari con conseguenti minori difficoltà operative, specialmente nelle sedi periferiche.

Il comma 25 detta disposizioni in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo dei Vigili del fuoco.

La disciplina vigente prevede all'articolo 47, primo comma, del decreto legislativo n. 217/2005 che i Direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale senza aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco; la norma prevede, al secondo comma, che allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Dirigente superiore siano ammessi i primi dirigenti che abbiano svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno uno nella qualifica dirigenziale.

L'articolo 168 del citato decreto legislativo stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 47 non si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217/2005 al personale in servizio a tale data; pertanto, la norma a regime opera per le promozioni da conferire dal 1° gennaio 2012.

Il comma 25 è finalizzato ad estendere il regime transitorio previsto dal citato articolo 168, differendo al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 47, che pertanto opererà per gli scrutini di promozione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La disposizione garantisce, in primo luogo, una razionalizzazione delle politiche del personale, consentendo al personale interessato di conseguire in un arco temporale più ampio i requisiti necessari al completamento del prescritto percorso di carriera e, conseguentemente, della progressione nelle qualifiche superiori, scongiurando anche i costi derivanti da possibili contenziosi.

Si consideri, infatti, il rilievo che, a tutti gli effetti, le operazioni di scrutinio assumono per i funzionari interessati, alcuni dei quali, senza l'auspicato intervento legislativo, sarebbero esclusi dalla partecipazione agli scrutini del prossimo anno 2012.

Il comma 26 estende il meccanismo di allineamento stipendiale, previsto del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2011, alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, esplicitando il divieto di corrispondere somme diversamente conteggiate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 57 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 28 modifica la disposizione recata dall'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 16/2005 che prevede il rimborso, anche mediante la compensazione, per gli esercenti le attività di trasporto merci dell'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sostituendo l'originaria autorizzazione di spesa con il ricorso a appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con il comma 29 si provvede a limitare fino al 2011 l'originaria autorizzazione di spesa prevista dall'art. 61, comma 4, della legge n. 342/2000, per la copertura dell'importo della deduzione forfettaria di spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, disponendo che a decorrere dal 2012 ai medesimi oneri si provvederà nell'ambito di appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 30 è diretto a modificare l'articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 che fissa in 25.000 lire l'ammontare dei compensi spettanti, per ciascuna dichiarazione elaborata e

trasmessa, ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro. In particolare, la disposizione prevede che sia dovuto l'importo di 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e l'importo di 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione di dichiarazioni in forma congiunta.

In relazione anche a quanto previsto dal comma 30, il comma 31, modificando l'articolo 18 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 precisa che il compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta sia pari al doppio del compenso previsto dall'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997. Viene, inoltre, eliminato il riferimento ai CAF-dipendenti.

Il comma 32 stabilisce che i regolamenti previsti dall'articolo 40 del d.lgs. n. 241/1997 (concernenti, tra l'altro, il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza fiscale ovvero la loro iscrizione in apposito albo, nonché ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto dal d.lgs. n. 241/1997 in materia di assistenza fiscale) possano comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente provvedimento regolino la materia, salvo espressa esclusione prevista per legge.

Il comma 33 dispone che per le attività svolte per gli anni 2011, 2012 e 2013 non si proceda all'adeguamento annuale, previsto dall'articolo 38, comma 3, del d.lgs. n. 241/1997, dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Il comma 34 abroga l'articolo 3, comma 3-ter, del d.P.R. n. 322/1998 ai sensi del quale è dovuto un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il comma 35 prevede l'abrogazione dei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'art. 39 del d.l. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, aventi ad oggetto talune previsioni in materia di servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché in materia di servizio di pagamento con modalità telematiche.

Il comma 36, fatto salvo quanto previsto dal comma 33, stabilisce che le disposizioni introdotte dai commi da 30 a 35 si applichino con riguardo alle attività svolte a decorrere dal 2010.

Il comma 37 trasforma il Garante del contribuente, operante presso ogni regione, da organo collegiale ad organo monocratico, il quale non potrà più essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei dirigenti dell'amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni. Si prevede, altresì, la decorrenza della suddetta modifica a partire dal 1° gennaio 2012 e conseguentemente la decadenza, alla medesima data, dei Garanti del contribuente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 38)

Con il comma 39 si stabilisce la riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. I predetti risparmi di spesa, che non riguarderanno le spese di natura obbligatoria e del personale, saranno versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata. Tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto

Il comma 40 mira a regolare l'ordinata nomina e conseguente immissione in servizio dei soggetti risultati idonei a alla procedura concorsuale per giudice tributario bandita in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana in data 16 agosto

2011, n. 65. Tali soggetti sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi ed entreranno a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si renderanno vacanti. Con conseguente immissione nelle relative funzioni. Naturalmente, il compenso, in misura fissa e quello in misura variabile, ai soggetti nominati in sovrannumero, sarà riconosciuto solo relativamente agli affari trattati successivamente alla data in cui essi entreranno a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria nonché alla loro immissione nelle funzioni.

Il comma 41 regola i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie. Questi sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti che si saranno resi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali, che valuterà le domande secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Quanto alle domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 1, se non ancora in organico, queste sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Viene, inoltre, specificato che il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. Infine nell'abrogare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, viene specificato che, ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

Al comma 42, si prevede i contratti di programma e di servizio relativi al triennio 2010-2012 tra lo Stato ed Enav s.p.a debbano essere sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 senza possibilità di differimento oltre tale data. Inoltre si prevede che si debba applicare il tasso di efficientamento previsto dal Cipe nella delibera del 22 luglio 2010 in misura non inferiore al 3% annuo, salvo il recupero dell'eventuale mancato efficientamento nel 2010 nelle annualità successive.

Il comma 43 dispone che i contratti di programma e di servizio relativi al triennio 2007 – 2009 si intendono approvati con le prescrizioni deliberate dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.

Con il comma 44 si apportano modifiche all'art. 5 del D.L. n. 77/1989, a decorrere dal 1° luglio 2012, prevedendo:

- l'inserimento, nel calcolo della la tassa di terminale, dei costi dei c.d. "aeroporti minori" e di una quota di oneri relativi ai restanti aeroporti, al momento in regime di esenzione;
- l'abrogazione della riduzione del 50% della tariffa di terminale praticata ai voli nazionali e comunitari prevista dall'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legge;
- la previsione che gli oneri derivanti dai mancati introiti in materia di tassa per i servizi di assistenza in rotta e di tassa di terminale sono a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati ai contratti di servizio e di programma dell'Enav S.p.A. che non potranno essere superiori ad euro 60.173.983 per il 2012, e ad euro 18.173.983 a decorrere dal 2013.

Il comma 45 contiene una norma di interpretazione autentica, diretta a chiarire che il disposto dell'articolo 64, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999, ai sensi del quale "*il comitato di gestione è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali*", costituisce norma speciale rispetto al regime generale delle Agenzie fiscali (l'articolo 67 del d.lgs. citato individua, infatti, tra gli organi



delle agenzie fiscali anche il comitato di gestione composto esclusivamente da “*quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede*”).

Con il comma 46 si prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa avviare iniziative volte alla definizione di accordi transattivi, in particolare con l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, al fine di definire tutti i rapporti in essere, e con abbandono di ogni controversia pendente, sia in materia di totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, sia in materia di quote di prelievo previste dall'articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, riferite all'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE.

Il comma 47 abroga l'articolo 5, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, concernente l'autorizzazione di spesa per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.

Il comma 48 stabilisce che nelle liquidazioni delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 si applica la tariffa vigente per gli avvocati ridotta del 20 per cento. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del D.P.R. n. 60/1973.

Le disposizioni di cui al comma 49 prevedono che le impugnazioni degli atti relativi alle procedure selettive all'interno della stessa area, nonché dei relativi atti presupposti, devono essere proposte a pena di decadenza entro 120 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura.

Il comma 50 stabilisce che, nelle controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale causato da provvedimenti dell'amministrazione è proposta in via autonoma, a pena di decadenza, entro 120 giorni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, nel caso in cui detti provvedimenti siano stati impugnati.

La disposizione di cui al comma 51 assoggetta alla disciplina dei cui all'art. 2947 del codice civile la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento del diritto comunitario, stabilendo che essa decorre dalla data in cui il fatto dal quale sarebbero derivati i diritti in caso di tempestivo recepimento della normativa comunitaria si è effettivamente verificato.

Secondo quanto previsto dal comma 52, le indennità e i rimborsi spettanti in caso di missione e di trasferimento dei dipendenti statali sono soppressi e l'indennità di prima sistemazione è dovuta solo in caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento ad altra sede permanente di servizio. Sono inoltre soppressi le analoghe disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

Il comma 53 prevede, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, il versamento di un diritto di segreteria, il cui importo è fissato dal bando e compreso tra 10 e 15 euro.

In base alle disposizioni di cui al comma 54, al fine di consentire il pagamento diretto di canoni di locazione dovuti da amministrazioni statali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tempi e modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie alle amministrazioni interessate, che subentrano alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

Il comma 55 destina, a decorrere dal 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria; il riparto della

predetta quota tra le strutture, inclusa la Guardia di Finanza, è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I commi 56 e 57 impediscono l'erogazione da parte delle Autorità amministrative indipendenti di qualsivoglia emolumento a titolo di perequazione del trattamento economico al personale delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009, in posizione di comando o in posizione analoga presso le medesime Autorità, stabilendo, altresì, che tale divieto si applica anche agli emolumenti già in godimento e che le eventuali clausole difformi concernenti il trattamento giuridico e economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti sono disapplicate.

Le disposizioni di cui ai commi da 59 a 61 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 59 prevede che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) sia autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio 2012, la somma di 32,4 milioni di euro, entro il 31 gennaio 2013, la somma di 9,2 milioni di euro e, entro il 31 gennaio 2014, la somma di 9,2 milioni di euro

Si tratta di un ente interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove progetti di sviluppo agroindustriale.

Il comma 60 riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Il comma 61 riduce al 60%, per l'anno 2012, e al 70%, a decorrere dal 2013, gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 6 decreto legge n. 457/1997 a favore delle imprese armatrici.

Le disposizioni di cui ai commi da 63 a 69 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 63. A decorrere dal 2012, gli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono ridotti di euro 7.053.093,00.

Comma 64. Si riduce di 52 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Comma 65. Per l'anno 2012 il contributo annuale di 4 milioni di euro, previsto dall'articolo 30 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80, finalizzato a rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è ridotto di euro 950.000,00.

Comma 66. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la redazione e l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e per gli interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade (per tali interventi è destinata una quota pari al 5 per cento delle somme stanziare per l'attuazione del Piano), sono ridotti di euro 135.000,00 a decorrere dall'anno 2012.

Comma 67. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3,

comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondi per investimenti), sono ridotte di euro 5.000.000,00.

Comma 68. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, punto a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 per finanziare l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è ridotto di euro 6.000.000,00 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2013.

Comma 69. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, per l'informatizzazione dei servizi marittimi, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427,00.

Comma 70. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, è ridotta di euro 8.000.000,00.

Le disposizioni di cui al comma 72 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tra i quali sono espressamente indicati INPS, INPDAP e INAIL, debbano complessivamente ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 16,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al riparto dei suddetti importi, al fine di definire le riduzioni delle spese di funzionamento che ciascun ente dovrà ottenere mediante l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di misure di razionalizzazione organizzativa.

Con tale decreto è stabilita, altresì, la data entro la quale annualmente sono versate, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, le somme provenienti dalle suddette riduzioni di spesa.

Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 89 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La disposizione di cui al comma 74 prevede la riduzione a trecento del numero di unità, tra dirigenti scolastici e docenti, dei quali il MIUR può avvalersi presso i propri uffici per compiti connessi con l'autonomia scolastica, con un conseguente minor fabbisogno di personale supplente.

Attualmente tale numero è fissato in cinquecento unità (art. 26, comma 8, L. n. 448/98 e ss. modificazioni) e, per i docenti, ne è prevista la sostituzione nella scuola di titolarità con supplenti annuali.

I commi 75 e 76 prevedono che, alle istituzioni scolastiche autonome particolarmente piccole non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendone invece l'assegnazione, in comune con altre istituzioni scolastiche, con apposito decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. Contemporaneamente, si innalzano i limiti di numero di alunni (da 500 a 600 e da 300 a 400) sotto i quali si provvede alle predette mancate assegnazioni.

Tali disposizioni trovano giustificazione nella circostanza che il carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio. Pertanto si prevede che le scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, ecc...) possano essere "accorpate" tra loro due a due, al fine dell'affidamento di un unico DSGA in condivisione.

La norma stabilisce inoltre che al personale DSGA che ricopra detti posti sia riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, un'indennità mensile avente carattere di spesa fissa, da definire entro il limite massimo del 10% dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 81.

Il comma 77 prevede che l'organo di riscontro di regolarità amministrativo-contabile per le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, non sia più un collegio di tre revisori dei conti, bensì sia composto da due revisori. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Il comma 78, estendendo anche per il 2012 l'efficacia dell'articolo 48 comma 1-ter del d.l. n. 248 del 2007, consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli Uffici scolastici regionali nel periodo 2000 - 2011, e a tutt'oggi non utilizzate per il venir meno della originaria necessità, per le esigenze necessarie in altra provincia o altro grado od ordine di scuola.

Il comma 79 estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio. Attualmente, infatti, tutti i comparti che prevedono scatti automatici di anzianità sono stati oggetto del blocco degli scatti per un triennio, ai sensi del decreto-legge n. 78/2010, convertito con L.n. 122/2010.

Commi da 80 a 85 - I commi 80-84 disciplinano i permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica dei docenti di ruolo dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica (commi 80-83) e dell'Università (comma 84).

Il comma 80 stabilisce la riduzione a dieci giorni l'anno dei predetti permessi per studio e ricerca dei docenti AFAM - previsti a legislazione vigente nella misura di un mese l'anno, cumulabile nel tempo sino a poter fruire di un intero anno sabbatico ogni dieci - ed inoltre che detti permessi, non più cumulabili, sono fruibili solo senza riduzione dell'orario previsto dal CCNL di comparto ovvero senza sostituzione.

Il comma 81 dispone che i giorni di permesso previsti dal vigente CCNL-AFAM, non goduti entro l'anno accademico 2010-2011, non siano più cumulabili e sono fruibili, fino al loro esaurimento, nel limite di 30 giorni per anno accademico.

Il comma 82 dispone che l'assenza per studio e ricerca non può dare origine alla stipula di un contratto a tempo determinato.

Il comma 83 consente l'attuazione della presente disciplina già a decorrere dall'a.a. 2011-2012, prevedendo la revoca dei permessi in questione qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

Il comma 84 riduce, altresì, da due ad uno ogni dieci gli anni sabbatici fruibili dai professori universitari, al fine di contemperare le esigenze di ricerca con la continuità dell'attività didattica.

Il comma 85 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 80 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 86 prevede che, nel comparto AFAM, all'elezione all'incarico di direttore didattico consegua l'individuazione, all'interno dell'organico del personale docente dell'ente, di un posto da rendere indisponibile, ai fini della sua copertura con personale a tempo determinato,

per l'intera durata del predetto incarico. Ne consegue la neutralità finanziaria del previsto esonero dalle attività didattiche del docente incaricato della direzione nelle istituzioni AFAM. Tale meccanismo lascia flessibilità all'ente nell'individuazione del posto che deve essere reso indisponibile per la nomina di un supplente annuale, atteso che non è sempre possibile individuare tale posto in quello lasciato libero del direttore didattico eletto.

Il comma 87 dispone l'accantonamento negli istituti di secondo grado di un numero di posti di assistente tecnico pari a quello degli insegnanti tecnico pratici in esubero. Atteso che sia per l'insegnante tecnico pratico (ITP) che per l'assistente tecnico è previsto il possesso del diploma di scuola di secondo grado, la norma prevede che gli ITP in esubero, non utilizzabili in attività d'insegnamento, siano temporaneamente utilizzati come assistenti tecnici con conseguente accantonamento di un corrispondente numero di posti di assistente tecnico.

Il comma 88 prevede l'istituzione di un Fondo denominato "Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" pari a 64,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e 126, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 destinato alle missioni dell'istruzione scolastica e universitaria, della ricerca e dell'innovazione.

Il comma 89, modificando l'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, prevede la possibilità di destinare al settore scolastico risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale, concernente interventi in materia contrattuale del personale della Scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obbiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Pertanto, considerata la prescritta clausola di invarianza della spesa cui è subordinata la sessione negoziale ivi prevista, l'intervento è privo di effetti onerosi.

Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 91 prevede, per gli importi indicati, il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato delle somme, accreditate fino al 31 dicembre 2006, che siano giacenti nelle contabilità speciali istituite in base al decreto legge n. 67/1997 e intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. (Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).

L'individuazione delle somme da versare è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Segretario generale.

Il comma 92 apporta le seguenti modifiche all'articolo 2 comma 3 del decreto legge n. 34 del 2011:

la lettera a), è finalizzata a consentire che le assunzioni straordinarie, in totale 168 unità, di cui 20 funzionari per la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, siano fatte salve e, pertanto, avvengano anche in deroga ai tagli degli organici del personale non dirigenziale previsti dal decreto legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Le disposizioni della lettera b), invece, si rendono necessarie al fine di autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali, per le assunzioni di personale specificamente previste presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità, ad avvalersi delle graduatorie delle altre Regioni attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale. Si precisa che la graduatoria unica nazionale non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali.

Le disposizioni di cui ai commi da 94 a 100 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute.

Il comma 94 riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 502 del 1992 (Fondo sanitario nazionale).

Il comma 95 istituisce di nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo destinato a finanziare gli Accordi Collettivi Nazionali con il personale sanitario in materia di assistenza al personale navigante (SASN).

Il Ministero della salute, infatti, per assicurare le prestazioni del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, si avvale di personale medico (medici di medicina generale e specialisti) e sanitario non medico (infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, chimici, biologi e psicologi) che opera presso ambulatori gestiti direttamente dall'amministrazione, nonché di medici fiduciari che erogano le medesime prestazioni nei propri studi professionali ovvero effettuano visite domiciliari e di controllo. I rapporti con il suddetto personale sono disciplinati, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso apposite convenzioni rese esecutive con decreti aventi natura regolamentare, che recepiscono, per la parte contabile, la normativa e gli istituti economici degli Accordi Collettivi Nazionali riguardanti l'analogo personale del Servizio Sanitario Nazionale.

L'iter di definizione degli ultimi Accordi per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari, nonché l'Accordo del personale sanitario non medico, ha subito un rallentamento a causa di osservazioni, da parte del Consiglio di Stato, sulla mancata quantificazione degli oneri di spesa.

Risulta, quindi, quanto mai opportuno, stanziare le somme necessarie per la copertura predetti Accordi, nonché dell'accordo per il rinnovo dell'ACN con i medici specialisti ambulatoriali, già siglato, ma il cui iter di approvazione non è stato avviato per i rilievi *medio tempore* mossi dal Consiglio di Stato sugli altri due schemi di accordo.

I commi 96 e 97 disciplinano il passaggio alle Regioni e Province Autonome, a decorrere dal 2013, delle competenze statali in materia di assistenza sanitaria ai naviganti. L'assunzione della competenza in capo alle Regioni appare, infatti, coerente con il mutato assetto costituzionale.

Al trasferimento delle funzioni si provvede con regolamento di delegificazione, recante anche la disciplina relativa del passaggio del personale convenzionato e dipendente, salvaguardando, per quest'ultimo, il diritto di optare per il mantenimento nei ruoli del Ministero della Salute.

Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare il conferimento delle risorse strumentali necessarie per passaggio alle Regioni del servizio di pronto soccorso aeroportuale, nonché i criteri di riparto tra le regioni stesse delle risorse finanziarie complessive destinate allo svolgimento di tali funzioni assistenziali.

Conseguentemente, il comma 98 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 2013, del d.P.R. n. 620 del 1980, recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", mentre il comma 99 dispone il trasferimento delle risorse indicate nello stato di previsione delle spesa del Ministero della salute alle disponibilità complessive per il finanziamento del SSN.

Il comma 100 detta una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo, ai fini del trasferimento delle funzioni assistenziali per il personale navigante, l'adozione di apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

Le disposizioni di cui ai commi da 102 a 105 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa.

Il comma 102 modifica l'articolo 797 del Codice dell'Ordinamento militare inserendo i commi 3-bis e 3-ter.

Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali, si consente il transito, a domanda, di volontari in ferma prefissata, volontari in servizio permanente e sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ad una Forza armata diversa da quella di appartenenza, nell'ambito di contingenti determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa.

La disposizione risponde all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell'alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nelle ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata.

Il comma 103 consente, nel triennio 2012-2014, la possibilità per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regolandone le relative modalità.

Si tratta in sostanza di un intervento teso a rendere possibile anche al personale militare il passaggio diretto ad altra pubblica amministrazione e in tal senso esso si pone quale misura di razionalizzazione dell'impiego del personale pubblico consentendo, da un lato, all'amministrazione ricevente il proficuo e pronto utilizzo di personale militare caratterizzato da elevato livello di professionalità nel settore di interesse e, dall'altro, al Ministero della difesa di attenuare eventuali situazioni di esubero in determinati ruoli.

Si evidenzia, infatti, che il trasferimento, a domanda, del personale militare è subordinato al preventivo assenso del Ministero della difesa e all'accettazione dell'amministrazione di destinazione, che in tale sede valuteranno la sussistenza del rispettivo interesse istituzionale al trasferimento. La disposizione precisa che il transito del personale militare ad altra amministrazione dovrà comunque essere autorizzato, secondo le modalità e nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione di destinazione. Prevede, inoltre, che il militare trasferito ad altra amministrazione venga collocato in congedo nella posizione della riserva e che ad esso si applichi il trattamento giuridico ed economico previsti dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione, in relazione all'area funzionale del personale non dirigenziale di inquadramento, individuata dalla stessa amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 104 novella l'articolo 1, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 86, concernente il personale delle Forze armate e di polizia, eliminando l'attuale previsione che estende la corresponsione della speciale indennità mensile, da corrispondere per un biennio, conseguente al trasferimento d'autorità, prevista dal comma 1 del medesimo articolo, anche in favore del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero all'atto del suo rientro in Italia, già compensato da altra specifica indennità prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

La previsione è invece confermata per il personale inviato in servizio all'estero nelle altre posizioni di impiego.

Il comma 105 prevede, quale misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego, che il personale delle amministrazioni statali (individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001), inviato in missione in ambito nazionale, sia tenuto ad usufruire, per il

vitto e per l'alloggio, delle strutture delle amministrazioni di appartenenza presenti e disponibili nel luogo di svolgimento della missione.

Le disposizioni di cui ai commi da 107 a 110 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 107 riduce di euro 100 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244/2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Il comma 108, a decorrere dall'anno 2012, riduce di 17 milioni di euro le risorse per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle Regioni per l'edilizia sanitaria con la Cassa depositi e prestiti ( articolo 4 comma 7 della legge n. 500/1992).

Inoltre, riduce di 19,55 milioni di euro le risorse a carico del Fondo sanitario nazionale per la copertura degli oneri derivanti dai mutui contratti dalle regioni a statuto ordinario, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dagli istituti zoo-profilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete (articolo 4 comma 13 della legge n. 412/1991).

Il comma 109 apporta alcune modifiche al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2011.

La lettera a) estende alle Camere di commercio, industria e artigianato l'applicazione della suddetta norma.

In particolare, anche le Camere di commercio, potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Inoltre, per i suddetti enti, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

La lettera b) estende l'applicazione dei principi suddetti, quali principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, anche agli enti locali.

Il comma 110 modifica l'articolo 76 del decreto n. 112/2008 in materia di spese di personale per gli enti locali e le camere di commercio.

La lettera a) specifica che gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti possono procedere ad assunzioni di personale, soltanto a tempo indeterminato, nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

La lettera b) precisa che anche le aziende speciali create dalle Camere di commercio, industria e artigianato sono assoggettate ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive Camere e le stesse devono asseverare e autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.

In ordine all'articolo 5, il comma 1 prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che viene incrementato di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012, da ripartire tra le competenti amministrazioni, nel corso del 2012, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.



A tale incremento, si fa fronte mediante un' ulteriore riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica prevista al comma 4.

Il comma 2 dispone l'assegnazione al Cipe delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di, cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, con indicazione delle relative quote annuali.

In ordine a tale Fondo, il comma 3 prevede un incremento della dotazione finanziaria per il periodo di programmazione 2014 - 2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili nonché per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi inclusi in contratti di programma a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato, saranno individuati gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo in questione.

Il comma 5 incrementa, in termini di sola cassa, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge n. 189 del 2008.

Il comma 6 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 263 milioni per l'anno 2013, delle risorse disponibili, relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»

Il comma 7, in relazione ai proventi derivanti dall'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda (ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), prevede che eventuali maggiori entrate rispetto alla stima siano riassegnate:

- per il 50 per cento, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- per il restante 50 per cento, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, al Corpo della Guardia di finanza, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed infine al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo pubblico di garanzia alle imprese.

Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto merci, il comma 8 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012, da ripartire tra le diverse misure con apposito decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 9 estende all'esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011, le disposizioni in materia di destinazione del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, già applicate per l'esercizio finanziario 2010. Conseguentemente, quantifica in 400 milioni di euro l'importo delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012.

Il comma 10 prevede l'applicazione per tutto l'anno 2012 delle misure di sostegno fiscale e contributivo introdotte in via sperimentale, per il periodo 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del d. l. n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008.

Tali misure consistono nell'applicazione di un' imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento sulle somme erogate a livello aziendale:

- per prestazioni di lavoro straordinario;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche;
- in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Tale previsione opera nel limite massimo di onere pari a 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per il 2013.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.

Il comma 11 estende anche all'anno 2012 l'applicazione dell'agevolazione a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, prevista in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, dall'articolo 4, comma 3, del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Tale agevolazione consiste nel riconoscimento, sul trattamento economico accessorio corrisposto al suddetto personale, di una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro annui.

Il comma 12 estende a tutto l'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro di cui all'articolo 1, commi 67 e 68 della legge n. 247 del 2007, con i criteri e le modalità ivi previsti. Tale agevolazione si applica nei limiti delle risorse stanziare a tal fine dalla citata legge mediante incremento del Fondo per l'occupazione.

Il comma 13 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro per finanziare interventi in favore del sistema universitario, per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

Il comma 14 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro a sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie (articolo 1 comma 635 della legge n. 296/2007) e per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione ( articolo 2 comma 47 della legge n. 203/2008).

Il comma 15 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro a sostegno delle Università non statali legalmente riconosciute (di cui alla legge n. 243/1991).

Con la disposizione di cui al comma 16 si incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo per il finanziamento delle missioni di pace per consentire il proseguimento partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 17 consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, l'utilizzo del piano di impiego di cui all'articolo 7 bis del d.l. n. 92/2008, al fine di assicurare il controllo del territorio. Tale piano pone a disposizione dei prefetti, per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, l'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, o volontari delle stesse specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Per tale finalità è autorizzata la spesa

complessiva di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, in base alla ripartizione specificatamente indicata.

Comma 18. Prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2012, per un importo di 1.000 mln di euro, per garantire l'attivazione, per detto anno, degli interventi usualmente a carico del Fondo medesimo (ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi finalizzati).

Commi da 19 a 24. Le disposizioni disciplinano la concessione dei c.d. ammortizzatori in deroga e la proroga di altri interventi finalizzati di tutela del reddito.

Il comma 25 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2012 il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

#### **TABELLA A**

##### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento comprende le risorse a favore del progetto "De tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri, le risorse per garantire l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA); per il provvedimento relativo a "Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili" (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a "Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica"(A.C. 2184); per il provvedimento relativo a "Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo" (A.C. 2774; A.S. 2548); per il provvedimento relativo a "Modifica all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'Arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine" (A.C. 607) e, infine, per quello riguardante "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

##### **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

L'accantonamento è preordinato per l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009, nonché per il provvedimento concernente "Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito" (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a "Norme in materia di previdenza e tutela della maternità per gli

atleti non professionisti” (A.C. 4019; A.S. 2829) e per il provvedimento concernente “Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza” (A.S. 272).

#### **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione della Ratifica ed l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 (A.C. 4142; A.S. 2857); per l'adozione della Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007 (A.C.4373; A.S.2860); per l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (A.S. 2720; A.C. 4534); per la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005 (A.S. 2742; A.C. 4591); per la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009 ( A.S. 2743; A.C. 4592); per la Ratifica e l'esecuzione dello statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 (A.C. 4624); per la Ratifica e l'esecuzione dei protocolli di attuazione della convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Strasburgo il 7 novembre 1991 (A.S. 1474; A.C. 2451), nonché per la realizzazione di interventi diversi.

#### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

L'accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente “Disposizioni in favore dei territori di montagna” (A.C. 41; A.S. 2566).

#### **TABELLA B**

#### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento è finalizzato per consentire all'Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali, per il finanziamento di interventi diversi nonché per il provvedimento concernente "Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni" (A.C. 841).

#### **MINISTERO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE SOCIALI**

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura gratuita di libri di testo, nonché per il provvedimento concernente "Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (A.S. 272).

#### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

L'accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati nonché per il provvedimento concernente "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).

#### **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

L'accantonamento è preordinato per il provvedimento concernente "Disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia" (A.C. 169; A.S. 2862) e per il provvedimento concernente "Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni" (A.C. 54; A.S. 2671).

**A L L E G A T I**

**ALLEGATO N. 1. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2012-2014 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)**

**ALLEGATO N. 2. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)**

**ALLEGATO N. 3 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2012**

**ALLEGATO N. 4 – QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2012 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2011**

**ALLEGATO N. 1**

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2012-2014 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

NELLA COLONNA DELLE VARIAZIONI, SONO RIPORTATE ANCHE LE RIDUZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 138 DEL 2011

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N.1  
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C)  
(migliaia di euro)

Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OSIEZIONE DI COSCIENZA. - ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3 - CAP.2185)	112.995 112.995	-44.183 -44.183	68.812 68.812	112.995 112.995	-36.740 -36.740	76.255 76.255	112.995 112.995	-29.198 -29.198	83.797 83.797			
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3 - CAP.2115)	72.251 72.251	-30.751 -30.751	41.500 41.500	72.251 72.251	-23.492 -23.492	48.759 48.759	72.251 72.251	-18.670 -18.670	53.581 53.581			
TOTALE MISSIONE	185.246 185.246	-74.934 -74.934	110.312 110.312	185.246 185.246	-60.232 -60.232	125.014 125.014	185.246 185.246	-47.868 -47.868	137.378 137.378			
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (2.3 - CAP.7513/P)	2.808 2.808	- -	2.808 2.808	2.808 2.808	- -	2.808 2.808	2.808 2.808	- -	2.808 2.808			





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	P. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	-	3.250.000	3.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE												
- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA)	CP											
(2.4 - CAP.2701)	CS											
Rapporti finanziari con Enti territoriali												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
LEGGE N. 353 DEL 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI	CP	2.711	2.711	1.493	-	1.493	1.493	-	1.493	1.493	-	1.493
(2.5 - CAP.2820)	CS	2.711	2.711	1.493	-	1.493	1.493	-	1.493	1.493	-	1.493
TOTALE MISSIONE	CP	5.519	3.250.000	3.255.519	4.301	-	4.301	-	4.301	4.301	-	4.301
	CS	5.519	3.250.000	3.255.519	4.301	-	4.301	-	4.301	4.301	-	4.301
L'Italia in Europa e nel mondo												
Cooperazione allo sviluppo												
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI												
LEGGE N. 7 DEL 1981: LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	CP	179.230	-92.715	86.515	179.231	-39.796	139.435	179.231	139.435	179.231	-54.232	124.999
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	CS	179.230	-92.715	86.515	179.231	-39.796	139.435	179.231	139.435	179.231	-54.232	124.999
LEGGE N. 49 DEL 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	CP	531	-211	320	531	-124	407	531	407	531	-170	361
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	CS	531	-211	320	531	-124	407	531	407	531	-170	361

17/10/2014 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato I

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Cooperazione economica e relazioni internazionali MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LEGGE N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (1.3 - CAP. 3751)	cp cs	2.137 2.137	-237 -237	1.900 1.900	2.137 2.137	-87 -87	2.050 2.050	2.137 2.137	-87 -87	2.050 2.050		
Promozione della pace e sicurezza internazionale MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LEGGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (1.4 - CAP. 3399)	cp cs	243 243	- -	243 243	243 243	- -	243 243	243 243	- -	243 243		
Integrazione europea MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LEGGE N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAP. 4543 , 4545)	cp cs	1.714 1.714	-678 -678	1.036 1.036	1.714 1.714	-329 -329	1.385 1.385	1.714 1.714	-428 -428	1.286 1.286		
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.10 - CAP. 1163)	cp cs	2.256 2.256	- -	2.256 2.256	2.256 2.256	- -	2.256 2.256	2.256 2.256	- -	2.256 2.256		

17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	cp cs	186.111 186.111	-93.841 -93.841	92.270 92.270	186.112 186.112	-40.336 -40.336	145.776 145.776	186.112 186.112	-54.917 -54.917	131.195 131.195		
<b>TOTALE MISSIONE</b>												
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b> Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare												
MINISTERO DELLA DIFESA LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.5 - CAP.1352)	cp cs	261 261	261 261	261 261	- -	261 261	261 261	- -	261 261			261 261
DECRETO LEGISLATIVO N.66 DEL 2010 : CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.5 - CAP.1345)	cp cs	66 66	66 66	66 66	- -	66 66	66 66	- -	66 66			66 66
<b>Planificazione generale delle Forze Armate e</b> approvvigionamenti militari												
MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO LEGISLATIVO N.66 DEL 2010 : CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (1.6 - CAPP.1360 ,7145)	cp cs	6.610 6.610	- -	6.610 6.610	6.610 6.610	- -	6.610 6.610	- -	6.610 6.610			6.610 6.610
<b>TOTALE MISSIONE</b>	cp cs	6.937 6.937	- -	6.937 6.937	6.937 6.937	- -	6.937 6.937	- -	6.937 6.937			6.937 6.937



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2012		2013		2014	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Giustizia						
Amministrazione penitenziaria						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:						
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.						
(1.1 - CAP.1768)	4.394	-2.394	2.000	4.394	-	4.394
	4.394	-2.394	2.000	4.394	-	4.394
	4.394	-2.394	2.000	4.394	-	4.394
	4.394	-2.394	2.000	4.394	-	4.394
TOTALE MISSIONE						
	4.394	-2.394	2.000	4.394	-	4.394
	4.394	-2.394	2.000	4.394	-	4.394
Ordine pubblico e sicurezza						
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PSCHERRECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:						
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)						
(4.1 - CAP.2179)	927	-	927	927	-	927
	927	-	927	927	-	927



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAPP.2668 ,2815)	CP CS	1.362 -	1.362 -	1.362 1.362	1.362 -	1.362 -	1.362 1.362	1.362 1.362	1.362 -	1.362 -	1.362 -	1.362 1.362
TOTALE MISSIONE	CP CS	2.289 2.289	- -	2.289 2.289	- -	2.289 2.289	2.289 2.289	2.289 2.289	- -	2.289 2.289	- -	2.289 2.289
Soccorso civile Protezione civile MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP.7446)	CP CS	116.219 116.219	-45.443 -45.443	70.776 70.776	116.219 116.219	-37.788 -37.788	78.431 78.431	116.219 116.219	-30.031 -30.031	86.188 86.188	-30.031 -30.031	86.188 86.188
DECRETO LEGGE N.90 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP.2184)	CP CS	3.523 3.523	-1.378 -1.378	2.145 2.145	3.523 3.523	-1.146 -1.146	2.377 2.377	3.523 3.523	-910 -910	2.613 2.613	-910 -910	2.613 2.613



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
TOTALE MISSIONE	119.742	-46.821	72.921	119.742	-38.934	80.808	119.742	-30.941	88.801	119.742	-30.941	88.801
	119.742	-46.821	72.921	119.742	-38.934	80.808	119.742	-30.941	88.801	119.742	-30.941	88.801
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca												
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI												
LEGE N. 267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANZE:												
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA	6.214	-	6.214	6.214	-	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214	-	6.214
(1.2 - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 ,1418 ,1476 ,1477 ,1498)	6.214	-	6.214	6.214	-	6.214	6.214	6.214	6.214	6.214	-	6.214
Sostegno al settore agricolo												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999;DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) . (7.1 - CAP.1525)	100.122	-39.149	60.973	100.122	-32.555	67.567	100.122	-25.072	74.250	100.122	-25.072	74.250
	100.122	-39.149	60.973	100.122	-32.555	67.567	100.122	-25.072	74.250	100.122	-25.072	74.250



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.5 - CAP.2200)	CP	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	2.500
	CS	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	2.500
DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (1.5 - CAP.2083)	CP	13.000	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-1.000	12.000
	CS	13.000	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	-1.000	12.000
TOTALE MISSIONE.	CP	121.836	121.836	121.836	-39.149	82.687	121.836	121.836	88.281	121.836	-26.872	94.964
	CS	121.836	121.836	121.836	-39.149	82.687	121.836	121.836	88.281	121.836	-26.872	94.964
Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGES N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCURRENZA E DEL MERCATO - ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCURRENZA E DEL MERCATO (3.1 - CAP.2275)	CP	16.150	16.150	16.150	-	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	-	16.150
	CS	16.150	16.150	16.150	-	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	-	16.150



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE</p> <p>(3.1 - CAP.2280)</p> <p>CP CS</p>	351 351	- -	351 351	351 351	- -	351 351	351 351	- -	351 351	351 351	- -	351 351
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	16.501 16.501	- -	16.501 16.501	16.501 16.501	- -	16.501 16.501	16.501 16.501	- -	16.501 16.501	16.501 16.501	- -	16.501 16.501
<p>Diritto alla mobilita'</p> <p>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE</p> <p>(2.3 - CAP.1952)</p> <p>CP CS</p>	113 113	-59 -59	54 54	113 113	-22 -22	91 91	113 113	-22 -22	91 91	113 113	-22 -22	91 91
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>(2.3 - CAP.1921/2)</p> <p>CP CS</p>	10.236 10.236	- -	10.236 10.236	10.236 10.236	- -	10.236 10.236	10.236 10.236	- -	10.236 10.236	10.236 10.236	- -	10.236 10.236



17/10/2011 17:45



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<b>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</b>												
Sostegno allo sviluppo del trasporto												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.												
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1 - CAP.1723)	369	-144	225	369	-120	249	369	-95	274			
	369	-144	225	369	-120	249	369	-95	274			
	CP											
	CS											
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne												
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI												
DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIEM."	72	-	72	72	-	72	72	-	72			
(2.6 - CAP.1850)	72	-	72	72	-	72	72	-	72			
	CP											
	CS											
<b>TOTALE MISSIONE</b>	10.790	-203	10.587	10.790	-142	10.648	10.790	-117	10.673			
	10.790	-203	10.587	10.790	-142	10.648	10.790	-117	10.673			
	CP											
	CS											
<b>Comunicazioni</b>												
Sostegno all'editoria												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAPP.2183 /7442)	194.033	-75.870	118.163	194.033	-63.090	130.943	194.033	-50.138	143.895			
	194.033	-75.870	118.163	194.033	-63.090	130.943	194.033	-50.138	143.895			
	CP											
	CS											
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (11.2 - CAP.1575)	157	-	157	157	-	157	157	-	157			
	157	-	157	157	-	157	157	-	157			
	CP											
	CS											



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	CP CS	194.190 194.190	-75.870 -75.870	118.320 118.320	194.190 194.190	-53.090 -53.090	131.100 131.100	194.190 194.190	-50.138 -50.138	144.052 144.052		
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</p> <p>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</p> <p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE</p> <p>(4.2 - CAP.2501)</p> <p>CP CS</p> <p>12.286 12.286</p> <p>-2.000 -2.000</p> <p>10.286 10.286</p> <p>12.286 12.286</p> <p>-2.000 -2.000</p> <p>10.286 10.286</p> <p>12.286 12.286</p> <p>-2.000 -2.000</p> <p>10.286 10.286</p>												
<p>LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (4.2 - CAP.2530)</p> <p>CP CS</p> <p>14.869 14.869</p> <p>- -</p> <p>14.869 14.869</p> <p>14.869 14.869</p> <p>- -</p> <p>14.869 14.869</p> <p>14.869 14.869</p> <p>- -</p> <p>14.869 14.869</p>												
<p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (4.2 - CAP.2531)</p> <p>CP CS</p> <p>37.516 37.516</p> <p>- -</p> <p>37.516 37.516</p> <p>37.516 37.516</p> <p>- -</p> <p>37.516 37.516</p> <p>37.516 37.516</p> <p>- -</p> <p>37.516 37.516</p>												
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p> <p>64.671 64.671</p> <p>-2.000 -2.000</p> <p>62.671 62.671</p> <p>64.671 64.671</p> <p>-2.000 -2.000</p> <p>62.671 62.671</p> <p>64.671 64.671</p> <p>-2.000 -2.000</p> <p>62.671 62.671</p>												



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI								
<b>Ricerca e innovazione</b>									
<i>Ricerca in materia ambientale</i>									
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE									
DECRETO LEGGE N.112 DEL 2008 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA									
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP.3621 ,8831)	CP CS	29.630 29.630	29.630 29.630	29.630 29.630	- -	29.630 29.630	29.630 29.630	- -	29.630 29.630
<i>Ricerca in materia di beni e attivita' culturali</i>									
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI									
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1 - CAPP.2040 ,2041 ,2043)	CP CS	1.942 1.942	1.942 1.942	1.942 1.942	-225 -225	1.717 1.717	1.942 1.942	-540 -540	1.402 1.402
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i>									
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA									
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA									
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE	CP CS	4.578 4.578	4.578 4.578	4.578 4.578	- -	4.578 4.578	4.578 4.578	- -	4.578 4.578
CAP.1679									



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	<p>DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI (3.3 - CAP.7236)</p> <p><i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</i></p> <p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.257 DEL 2003 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137</p> <p>(7.1 - CAP.7630)</p> <p>Ricerca di base e applicata</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. (12 - CAP.1707/F)</p>	cp cs	- -	1.824.004 1.824.004	1.820.004 1.820.004	- -	1.820.004 1.820.004	1.820.004 1.820.004	- -	1.820.004 1.820.004	167.421 167.421	-8.500 -8.500
	cp cs	- -	1.524 1.524	1.524 1.524	- -	1.524 1.524	1.524 1.524	- -	1.524 1.524	167.421 167.421	-8.500 -8.500	158.921 158.921

17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Ricerca per la didattica MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (3.1 - CAP.1261) CP CS	1.563 1.563	- -	1.563 1.563	1.563 1.563	- -	1.563 1.563	1.563 1.563	- -	1.563 1.563
Ricerca per il settore della sanità pubblica MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1 - CAP.3453) CP CS	26.984 26.984	-16.636 -16.636	10.348 10.348	26.984 26.984	-18.535 -18.535	8.449 8.449	26.984 26.984	-25.448 -25.448	1.536 1.536
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (2.1 - CAP.3392) CP CS	306.242 306.242	-20.000 -20.000	286.242 286.242	306.242 306.242	- -	306.242 306.242	306.242 306.242	- -	306.242 306.242
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMOERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPTTI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (2.1 - CAP.3443) CP CS	18.739 18.739	- -	18.739 18.739	17.739 17.739	- -	17.739 17.739	17.739 17.739	- -	17.739 17.739



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	CP CS	4.370 4.370	- -	4.370 4.370	4.370 4.370	- -	4.370 4.370	4.370 4.370	- -	4.370 4.370	4.370 4.370	- -
CP CS	838 838	- -	838 838	838 838	- -	838 838	838 838	- -	838 838	838 838	- -	838 838
CP CS	2.387.835 2.387.835	-45.136 -45.136	2.342.699 2.342.699	2.382.835 2.382.835	-27.205 -27.205	2.355.630 2.355.630	2.382.835 2.382.835	-34.488 -34.488	2.348.347 2.348.347	2.382.835 2.382.835	-34.488 -34.488	2.348.347 2.348.347
CP CS	21.700 21.700	-11.303 -11.303	10.397 10.397	21.700 21.700	-4.202 -4.202	17.498 17.498	5.612 5.612	-1.413 -1.413	4.199 4.199	5.612 5.612	-1.413 -1.413	4.199 4.199
CP CS	187 187	-50 -50	137 137	155 155	-19 -19	136 136	155 155	-24 -24	131 131	155 155	-24 -24	131 131
<p>LEGE N.549 DEL 1995:MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (2.1 - CAP.3412)</p> <p>DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI .</p> <p>- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (2.1 - CAP.3457)</p> <p>TOTALE MISSIONE</p> <p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>LEGE N. 979 DEL 1982:DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (1.10 - CAPP.1644 ,1646)</p> <p>DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP.1388 ,1389)</p>												



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI												
	CP CS	7.000 7.000	-3.646 -3.646	3.354 3.354	7.000 7.000	-1.356 -1.356	5.644 5.644	7.000 7.000	-1.763 -1.763			5.237 5.237
LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA												
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE												
(1.10 - CAP.1551)												
TOTALE MISSIONE	CP CS	28.887 28.887	-14.999 -14.999	13.888 13.888	28.855 28.855	-5.577 -5.577	23.278 23.278	12.767 12.767	-3.200 -3.200			9.567 9.567
<b>Casa e assetto urbanistico</b>												
<i>Politiche abitative, urbane e territoriali</i>												
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI												
LEGGI N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)	CP CS	32.582 32.582	-32.582 -32.582	- -	12.963 12.963	-12.963 -12.963	- -	12.963 12.963	-12.963 -12.963			- -
(3.1 - CAP.1690)												
TOTALE MISSIONE	CP CS	32.582 32.582	-32.582 -32.582	- -	12.963 12.963	-12.963 -12.963	- -	12.963 12.963	-12.963 -12.963			- -
<b>Tutela della salute</b>												
<i>Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</i>												
MINISTERO DELLA SALUTE												
LEGGI N. 434 DEL 1998 : FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.												
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO												
(1.2 - CAP.15340)	CP CS	779 779	- -	779 779	335 335	- -	335 335	335 335	- -			335 335

17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI								
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.4 - CAPP.3458 , 7230) CP CS	6.976 6.976	- -	6.976 6.976	5.976 5.976	- -	5.976 5.976	5.976 5.976	- -	5.976 5.976
TOTALE MISSIONE CP CS	7.755 7.755	- -	7.755 7.755	6.311 6.311	- -	6.311 6.311	6.311 6.311	- -	6.311 6.311
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistiche Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (1.2 - CAPP.1390 ,1391 ,6120 ,6620 ,6621 ,6622 ,6623 ,6624 ,6626 ,8570 ,8571 ,8573 ,8721) CP CS	411.464 411.464	- -	411.464 411.464	411.464 411.464	- -	411.464 411.464	411.464 411.464	- -	411.464 411.464
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (1.10 - CAP.3610) CP CS	1.334 1.334	- -	1.334 1.334	1.334 1.334	-154 -154	1.180 1.180	1.334 1.334	-371 -371	963 963



17/10/2011 17:45



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975 : ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI	1.555 1.555	- -	1.555 1.555	1.555 1.555	-180 -180	1.375 1.375	1.555 1.555	-432 -432	1.123 1.123			
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (1.10 - CAP.3611)	CP CS											
LEGGE N.466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.10 - CAP.3630)	1.670 1.670	- -	1.670 1.670	1.470 1.470	-170 -170	1.300 1.300	1.470 1.470	-409 -409	1.061 1.061			
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA												
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE												
(1.10 - CAPP.3670 /3671)	18.536 18.536	- -	18.536 18.536	15.636 15.636	-1.810 -1.810	13.826 13.826	15.636 15.636	-4.348 -4.348	11.288 11.288			
Valorizzazione del patrimonio culturale												
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI												
LEGGE N.77 DEL 2006 : MISURE SPECIALI DI TUTELA E PROTEZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.												
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (1.13 - CAPP.1442 /7305)	1.964 1.964	- -	1.964 1.964	1.964 1.964	-227 -227	1.737 1.737	1.964 1.964	-546 -546	1.418 1.418			
TOTALE MISSIONE	436.523 436.523	- -	436.523 436.523	433.423 433.423	-2.541 -2.541	430.882 430.882	433.423 433.423	-6.106 -6.106	427.317 427.317			
	CP CS											



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Istruzione scolastica Istituzioni scolastiche non statali MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N.181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISFRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (1.9 - CAP.2193)	CP CS	-11 -11	316 316	327 327	- -	327 327	327 327	- -	327 327
TOTALE MISSIONE	CP CS	-11 -11	316 316	327 327	- -	327 327	327 327	- -	327 327
Istruzione universitaria Diritto allo studio nell'istruzione universitaria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N.394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (2.1 - CAP.1709)	CP CS	-185 -185	5.183 5.183	5.368 5.368	- -	5.368 5.368	5.368 5.368	- -	5.368 5.368
LEGGE N.147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (2.1 - CAP.1695)	CP CS	- -	24.955 24.955	24.955 24.955	- -	12.529 12.529	12.529 12.529	- -	12.529 12.529
LEGGE N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (2.1 - CAP.7273)	CP CS	-644 -644	18.016 18.016	18.660 18.660	- -	18.660 18.660	18.660 18.660	- -	18.660 18.660

17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Sistema universitario e formazione post-universitaria												
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA												
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (2.3 - CAP.1690)	CP CS	44.302 44.302	-7.420 -7.420	36.882 36.882	-	44.302 44.302	44.302 44.302	-	44.302 44.302	44.302 44.302	-	44.302 44.302
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (2.3 - CAP.1692)	CP CS	62.039 62.039	-	62.039 62.039	-	62.039 62.039	62.039 62.039	-	62.039 62.039	62.039 62.039	-	62.039 62.039
TOTALE MISSIONE	CP CS	155.324 155.324	-8.249 -8.249	147.075 147.075	-	142.898 142.898	142.898 142.898	-	142.898 142.898	142.898 142.898	-	142.898 142.898
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Protezione sociale per particolari categorie MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (17.1 - CAP.7256)	CP CS	13.278 13.278	-5.192 -5.192	8.086 8.086	-4.317 -4.317	13.278 13.278	13.278 13.278	-	8.961 8.961	13.278 13.278	-3.431 -3.431	9.847 9.847



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<i>Sostegno alla famiglia</i>												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE												
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (17.3 - CAP.2102)	CP 52.536	-20.542	31.994	31.391	-10.207	21.184	31.391	-8.111	23.280			
	CS 52.536	-20.542	31.994	31.391	-10.207	21.184	31.391	-8.111	23.280			
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i>												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 2003:CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP.1733)	CP 9.132	-	9.132	9.132	-	9.132	9.132	-	9.132			
	CS 9.132	-	9.132	9.132	-	9.132	9.132	-	9.132			
DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE												
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP.2108)	CP 17.198	-6.725	10.473	17.198	-5.592	11.606	17.198	-4.444	12.754			
	CS 17.198	-6.725	10.473	17.198	-5.592	11.606	17.198	-4.444	12.754			



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<p><i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi</i></p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.285 DEL 1997 : DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (4.5 - CAP.3527)</p>	39.960	-	39.960	39.960	-	39.960	39.960	-	39.960
	CP CS								
<p>LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP.3671)</p>	69.954	-	69.954	44.590	-	44.590	44.590	-	44.590
	CP CS								
<p>TOTALE MISSIONE</p>	202.058	-32.459	169.599	155.549	-20.116	135.433	155.549	-15.986	139.563
	CP CS								
<p>Politiche previdenziali</p> <p>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (2.2 - CAP.4332)</p>	284	-	284	284	-	284	284	-	284
	CP CS								
<p>TOTALE MISSIONE</p>	284	-	284	284	-	284	284	-	284
	CP CS								



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Politiche per il lavoro									
Politiche attive e passive del lavoro									
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI									
LEGGES N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.	CP CS	- -	817 817	817 817	- -	817 817	817 817	- -	817 817
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 4161)									
LEGGES FINANZIARIA N. 296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2007)	CP CS	- -	9.293 9.293	9.293 9.293	- -	9.293 9.293	9.293 9.293	- -	9.293 9.293
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 7682)									
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro									
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI									
LEGGES FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2004).	CP CS	- -	1.289 1.289	1.289 1.289	- -	1.289 1.289	1.289 1.289	- -	1.289 1.289
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025)									
TOTALE MISSIONE	CP CS	- -	11.399 11.399	11.399 11.399	- -	11.399 11.399	11.399 11.399	- -	11.399 11.399



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale MINISTERO DELL'INTERNO LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (5.1 - CAP.2309) CP CS	42 42	-42 -42	- -	42 42	-42 -42	- -	42 42	-42 -42	- -	42 42	-42 -42	- -
DECRETO LEGISLATIVO N.140 DEL 2005 : ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI. - ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP.2311) CP CS	8.263 8.263	-6.856 -6.856	1.407 1.407	8.263 8.263	-6.646 -6.646	1.617 1.617	8.263 8.263	-3.325 -3.325	4.938 4.938			
TOTALE MISSIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.305 8.305	-6.898 -6.898	1.407 1.407	8.305 8.305	-6.688 -6.688	1.617 1.617	8.305 8.305	-3.367 -3.367	4.938 4.938			
Politiche economico-finanziarie e di bilancio Regolazione giurisdizionale e coordinamento del sistema della fiscalita' MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (3.1 - CAP.3935) CP CS	2.195 2.195	-282 -282	1.913 1.913	2.195 2.195	-	2.195 2.195	2.195 2.195	-15 -15	2.180 2.180			

17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP.1560)	CP CS	- -	431 431	431 431	- -	431 431	431 431	- -	431 431
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N.185 DEL 2008 : MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE - ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS (1.5 - CAP.3822)	CP CS	-11.293 -11.293	76.680 76.680	87.973 87.973	- -	87.973 87.973	87.973 87.973	-616 -616	87.357 87.357
Analisi e programmazione economico-finanziaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (1.6 - CAP.1702)	CP CS	- -	169 169	169 169	- -	169 169	169 169	- -	169 169

17/10/2011 17:45



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	
<p>LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE</p> <p>(1.6 - CAP.1613)</p> <p>LEGGI N. 144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ</p> <p>(1.6 - CAP.7330)</p>	CP CS												
TOTALE MISSIONE	92.625 92.625	-12.301 -12.301	80.324 80.324	92.125 92.125	-441 -441	91.684 91.684	92.125 92.125	-981 -981	91.144 91.144				
Giovani e sport													
Incentivazione e sostegno alla gioventu'													
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE													
DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE													
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI													
(22.2 - CAP.2106)	13.432 13.432	-5.252 -5.252	8.180 8.180	10.649 10.649	-3.462 -3.462	7.187 7.187	10.649 10.649	-2.752 -2.752	7.897 7.897				



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012			2013			2014		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGGE N.297 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2006/48/CE E 2006/49/CE E PER L'ADEGUAMENTO A DECISIONI IN AMBITO COMUNITARIO RELATIVE ALL'ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI, ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI E AL PRELIEVO VENATORIO.	CP CS	56 -22 56	34 -22 34	56 -18 56	-18 -18	38 38	56 56	-14 -14	42 42
- ART. 6 COMMA 2: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (22.2 - CAP.1597)									
TOTALE MISSIONE	CP CS	13.488 13.488	8.214 8.214	10.705 10.705	-3.480 -3.480	7.225 7.225	10.705 10.705	-2.766 -2.766	7.939 7.939
<b>Turismo</b>									
Sviluppo e competitività' del turismo									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
LEGGI N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (23.1 - CAP.2194)	CP CS	4.995 4.995	3.042 3.042	4.995 4.995	-1.624 -1.624	3.371 3.371	4.995 4.995	-1.291 -1.291	3.704 3.704
DECRETO LEGGE N.262 DEL 2006 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.									
- ART. 2 COMMA 98 PUNTO A: TURISMO (23.1 - CAP.2107)	CP CS	16.073 16.073	9.788 9.788	12.487 12.487	-4.060 -4.060	8.427 8.427	12.487 12.487	-3.227 -3.227	9.260 9.260
TOTALE MISSIONE	CP CS	21.068 21.068	12.830 12.830	17.482 17.482	-5.684 -5.684	11.798 11.798	17.482 17.482	-4.518 -4.518	12.964 12.964



17/10/2011 17:45

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
TOTALE MISSIONE	47.303	-18.525	28.778	50.671	-16.507	34.164	52.004	-13.473	38.531			
	47.303	-18.525	28.778	50.671	-16.507	34.164	52.004	-13.473	38.531			
Fondi da ripartire												
Fondi da assegnare												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
LEGGE N. 385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026)	35.485	-7.175	28.310	35.485	-1.349	34.136	35.485	-2.257	33.228			
	35.485	-7.175	28.310	35.485	-1.349	34.136	35.485	-2.257	33.228			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA												
LEGGE N. 440 DEL 1997: E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMBIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (6.1 - CAP. 1270)	89.564	-	89.564	89.564	-	89.564	89.564	-	89.564			
	89.564	-	89.564	89.564	-	89.564	89.564	-	89.564			
TOTALE MISSIONE	125.049	-7.175	117.874	125.049	-1.349	123.700	125.049	-2.257	122.792			
	125.049	-7.175	117.874	125.049	-1.349	123.700	125.049	-2.257	122.792			
TOTALE GENERALE	4.489.038	2.722.941	7.211.979	4.396.190	-340.840	4.055.350	4.381.435	-314.958	4.066.477			
	4.489.038	2.722.941	7.211.979	4.396.190	-340.840	4.055.350	4.381.435	-314.958	4.066.477			



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012				2013				2014			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	cp cs	47 47	-47 -47	- -	47 47	-47 -47	- -	47 47	-47 -47	- -	47 47	-47 -47
<p>           Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni Pubbliche            Indirizzo politico            MINISTERO DELLA GIUSTIZIA            LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA            - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE            (2.1 - CAP.1160)         </p>	cp cs	1.414 1.414	-553 -553	861 661	2.014 2.014	-655 -655	1.359 1.359	2.014 2.014	-520 -520	1.494 1.494	- -	- -
<p>           Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni Pubbliche            MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE            DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"            (24.4 - CAP.5217)         </p>	cp cs	37.380 37.380	-14.616 -14.616	22.764 22.764	40.148 40.148	-13.054 -13.054	27.094 27.094	41.481 41.481	-10.719 -10.719	30.762 30.762	- -	- -
<p>           LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1980) :            - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA            (24.4 - CAP.1680)         </p>	cp cs	8.462 8.462	-3.309 -3.309	5.153 5.153	8.462 8.462	-2.751 -2.751	5.711 5.711	8.462 8.462	-2.387 -2.387	6.275 6.275	- -	- -

17/10/2011 17:45

**ALLEGATO N. 2**

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI  
SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

IN APPOSITA NOTA A MARGINE DI CIASCUNA AUTORIZZAZIONE DI SPESA SONO INDICATE LE EVENTUALI DISPONIBILITÀ DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE NONCHÉ I RESIDUI DI STANZIAMENTO; GLI STANZIAMENTI SONO COMPRESIVI DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 138 DEL 2011

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 2

ALLEGATO N.2 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)		2015 E SUCCESSIVI		2014	2013	2012	GIACENZE DI TESORERIA	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO														
<p>LEGGI N. 143 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. NULLI</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (ECONOMIA E FINANZE: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE CAP. 7493)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (ECONOMIA E FINANZE: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali CAP. 7499)</p> <p>LEGGI N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7483)</p> <p>- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7484)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19/his COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7485)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p> <p>- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)</p> <p>LEGGI N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7156)</p>		529.545	21.916.922	5.524.300 5.524.300	5.500.000 5.500.000	160.102 160.102	-	11.103	10.329 10.329	10.329 10.329	10.329 10.329	20.658 20.658	2016	16
		3.873	-	38.734 38.734	51.646 51.646	-	-	-	154.938 154.938	154.938 154.938	154.938 154.938	2017	16	
		28.924	-	18.076 18.076	18.076 18.076	-	-	-	54.228 54.228	54.228 54.228	54.228 54.228	2017	3	
		1.549	-	15.494 15.494	15.494 15.494	-	-	-	61.976 61.976	61.976 61.976	61.976 61.976	2018	27	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI PER.	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE
<p>LEGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)</p> <p>- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)</p> <p>- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)</p> <p>LEGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche CAP. 7335)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8425)</p>	897	-	308.753 308.753	-	-	-	-	17
			24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	121.365 121.365	2019	3
			1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	7.745 7.745	2019	3
			17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	85.215 85.215	2019	3
	3.282		32.817 32.817	32.817 32.817	32.817 32.817	164.085 164.085	2019	2
			3.786.986 3.786.986	11.366.025 11.366.025	5.880.866 5.880.866	5.319.325 5.319.325	2015	4



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI TER.	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI</p> <p>(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.5 - Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione CAP. 7439/P)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)</p> <p>- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermedali CAP. 7481)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA</p> <p>- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7517)</p> <p>- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)</p> <p>- ART. 11/quadecies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)</p> <p>- ART. 11/quadecies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)</p>	<p>11.671</p> <p>-</p> <p>500</p> <p>2.108</p> <p>8.600</p> <p>7.624</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	-	<p>16.700</p> <p>16.700</p> <p>58.500</p> <p>58.500</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>86.000</p> <p>86.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>58.500</p> <p>58.500</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>86.000</p> <p>86.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>58.500</p> <p>58.500</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>86.000</p> <p>86.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>2.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>292.500</p> <p>292.500</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>25.000</p> <p>25.000</p> <p>628.000</p> <p>628.000</p> <p>80.000</p> <p>80.000</p> <p>14.000</p> <p>14.000</p> <p>16.000</p> <p>16.000</p>	<p>21</p> <p>3</p> <p>16</p> <p>19</p> <p>27</p> <p>27</p> <p>24</p> <p>24</p>	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI TER.	ANNO IN RIF.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 11/quatordicesima COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO (INTERNO: 2.3 - Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa CAP. 7253) LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2005)	300	-	15.000 15.000	-	-	-	-	27
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	165.064	-	181.837 181.837	181.837 181.837	181.837 181.837	1.272.859 1.272.859	2021	27
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122)	20.700	650.656	1.600.716 1.600.716	2.100.716 2.100.716	1.865.404 1.865.404	-	2014	11
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAP. 7849, 7850 S.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAPP. 7833, 7834)	4.108	-	51.914 51.914	51.914 51.914	51.914 51.914	459.609 459.609	2023	27
- ART. 1 COMMA 95: PROSEGUIMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALE CLASSE FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7485/P)	51.000	-	375.000 375.000	375.000 375.000	375.000 375.000	900.000 900.000	2022	2
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 1: PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALE CLASSE FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7485/P)	-	-	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	180.000 180.000	2020	2
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 2: CONTRIBUTO PROSEGUIMENTO PROGRAMMA UNITA' NAVALE FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7485/P)	-	-	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	210.000 210.000	2021	2



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO IN R.I.F. TER.	SETTORE IN R.I.F. TAB.
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P) CP CS	-	-	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	156.000 156.000	2020	3
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P) CP CS	-	-	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	70.000 70.000	2021	27
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)								
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE (ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' CAP. 7809) CP CS	-	-	315.856 315.856	667.800 667.800	736.808 736.808	369.808 369.808	2015	4
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P) CP CS	123.220	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	280.000 280.000	2021	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P) CP CS	-	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	320.000 320.000	2022	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P) CP CS	-	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	360.000 360.000	2023	2
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P) CP CS	-	-	876 876	876 876	876 876	6.132 6.132	2021	2



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI TER.	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	11.233 11.233	11.233 11.233	11.233 11.233	89.861 89.861	2022	2
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)	-	-	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	350.000 350.000	2021	2
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	58.500	-	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	2.800.000 2.800.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	-	-	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	500.000 500.000	2020	11
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	-	-	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	700.000 700.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	88.750 88.750	88.750 88.750	88.750 88.750	521.250 521.250	2021	27
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	94.150 94.150	94.150 94.150	94.150 94.150	753.200 753.200	2022	27
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	-	-	95.650 95.650	95.650 95.650	95.650 95.650	860.850 860.850	2023	27
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA (CONTR. 15A - SCAD. 2022) PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	-	-	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	22.500 22.500	2022	24



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGI FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)	-	-	22.600 22.600	22.600 22.600	22.600 22.600	115.600 115.600	2024	3
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	CP CS	-	22.600 22.600	22.600 22.600	22.600 22.600	115.600 115.600	2024	3
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7444)	CP CS	-	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	15.000 15.000	2017	3
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	160.000 160.000	2022	2
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	225.000 225.000	2023	2
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	250.000 250.000	2024	2
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	1.000.000 1.000.000	1.100.000 1.100.000	1.200.000 1.200.000	4.800.000 4.800.000	2018	2
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità CAP. 7060/P)	CP CS	-	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	732.896 732.896	2022	27
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità CAP. 7060/P)	CP CS	-	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	824.508 824.508	2023	27
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità CAP. 7060/P)	CP CS	-	96.612 96.612	96.612 96.612	96.612 96.612	966.120 966.120	2024	27



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012				2013				2014				2015 E SUCCESSIVI		ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
			CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS		
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000	85.000	2022	3	
- ART. 2 COMMA 263: SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	-	-	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	5.600	5.600	2022	24	
- ART. 2 COMMA 271: GIOCHI MEDITERRANEO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	-	-	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	2.800	2.800	2021	24		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	14.058	-	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	9.688	9.688	2022	19		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	-	-	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	1.800	1.800	2022	19		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	-	-	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	512	512	2022	19		
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7187)	100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000	2022	19		
- ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI TELEFONAMENTO (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 1.9 - Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche CAP. 8534)	72	-	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (ECONOMIA E FINANZE: 8.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7182)	5.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.734.000	1.734.000	2049	27		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE
<p>DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PERSECUZIONE TRIBUTARIA</p> <p>- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7695)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE</p> <p>- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)</p> <p>- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 5 Del 2009: MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI</p> <p>- ART. 7/quinquies COMMA 8: FONDO PER LA FINANZA D'IMPRESA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7450/P)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: FONDO PER LA FINANZA D'IMPRESA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7450/P)</p> <p>LEGE N. 7 Del 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008</p> <p>- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA LIBICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 8.2 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale CAP. 7890)</p>	3.417	-	223.000 223.000	564.000 564.000	445.000 445.000	120.000 120.000	2015	17
			58.200 58.200	58.200 58.200	58.200 58.200	523.800 523.800	2023	27
			145.500 145.500	145.500 145.500	145.500 145.500	1.455.000 1.455.000	2024	27
	27.000	-	110.105 110.105	-	-	-		2
			86.310 86.310	-	-	-		2
	18.000	-	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	2.520.000 2.520.000	2028	27

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI TER.	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO - ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7817)	5 cp cs	-	265.500 265.500	295.000 295.000	295.000 295.000	2.044.500 2.044.500	2032	3
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7459)	10.883 cp cs	-	195.600 195.600	195.600 195.600	195.600 195.600	188.100 188.100	2016	19
- ART. 14 COMMA 5: RICOSTRUZIONE ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7462)	26.250 cp cs	-	30.000 30.000	-	-	-	-	3
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2009: PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHE' PROROGA DI FERMINI E DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI - ART. 4/ter COMMA 3: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SICUREZZA OPERATIVA ENAV (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.3 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo CAP. 7741)	- cp cs	-	21.100 21.100	-	-	-	-	11
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853)	1.592 cp cs	-	6.222 6.222	10.722 10.722	10.722 10.722	89.644 89.644	2023	11
LEGGI FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2010) - ART. 2 COMMA 44: CONTRIBUTO A FAVORE DEL CNR E DELL'ENEA PER LO SVILUPPO DEL SUD (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 3.3 - Ricerca scientifica e tecnologica di base CAP. 7237)	- cp cs	-	18.000 18.000	-	-	-	-	17
- ART. 2 COMMA 196 PUNTO C: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COMUNE DI ROMA (ECONOMIA E FINANZE: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore CAP. 7285)	- cp cs	-	54.809 54.809	-	-	-	-	27
- ART. 2 COMMA 204: ANAS PARTECIPAZIONE SOCIETA' STRETTO DI MESSINA (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372)	- cp cs	-	-	-	-	-	-	11



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GLACENZE DI TESORERIA	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 250: RIPIANO CONTO SOSPESI BANCA D'ITALIA (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.5 - Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione CAP. 7439/P)	-	-	100.000 100.000		-	-	-	-	-	-		21
- ART. 2 COMMA 251/bis: FONDO LETTA (INTERVENTI VARI) (ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464/P)	-	-	20.000 20.000		-	-	-	-	-	-		17
LEGGE N. 196 Del 2009: LEGGE DI CONTABILIT� E FINANZA PUBBLICA - ART. 43 COMMA 1: ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI (ECONOMIA E FINANZE: 1.7 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio CAP. 7460)	3.063	-	2.250 2.250		-	-	-	-	-	-		27
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVIT� ECONOMICA - ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE (ECONOMIA E FINANZE: 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte CAP. 7816)	-	-	15.000 15.000		15.000 15.000	-	-	-	-	-		27
LEGGE DI STABILIT� N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILIT� 2011) - ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA - SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, spesimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della propriet� industriale. CAP. 7421/P;	-	-	32.361 32.361		32.361 32.361		32.361 32.361	270.557 270.557	2023		2	
TOTALE GENERALE			16.839.200 16.839.200		24.790.426 24.790.426		19.104.963 19.104.963	35.606.887 35.606.887				





**ALLEGATO N. 3**

**EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL  
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2012**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE STABILITA' 2012 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.							
			2012	2013	2014	2014	2012	2013	2014	2014	2012	2013	2014	2014				
		Minori entrate																
5	9	declassazione salari produttività	835,0	263,0						835,0	263,0				835,0	263,0		
5	10	declassazione produttività comparto, sicurezza difesa e soccorso pubblico	60,0							60,0					60,0			
		<b>TOTALE MINORI ENTRATE</b>	<b>895,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>895,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>895,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Maggiori entrate																
5	5	versamento CS 1778		263,0														
		<b>TOTALE MAGGIORI ENTRATE</b>	<b>0,0</b>	<b>263,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Minori spese correnti	5.631,1	833,1	833,1	833,1				4.798,0	0,0	0,0		4.798,0	0,0	0,0		0,0
2		Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	833,1	833,1	833,1	833,1				4.798,0				4.798,0				
5	3	Fondo Ispe	4.798,0															
		- Minori spese in conto capitale	0,0	0,0	0,0	0,0				50,0	0,0	0,0		50,0	0,0	0,0		525,0
5	4	fondo attualizzazione contributi pluriennali								50,0				50,0				525,0
		<b>TOTALE MINORI SPESE</b>	<b>5.631,1</b>	<b>833,1</b>	<b>833,1</b>	<b>833,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.848,0</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>525,0</b>	<b>4.848,0</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>525,0</b>	<b>525,0</b>
		Maggiori spese correnti	4.464,2	835,1	835,1	835,1				3.290,6	1,0	1,0		3.290,6	1,0	1,0		1,0
2		Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	833,1	835,1	835,1	835,1												
5	7	autotrasportatori	400,0							400,0				400,0				
5	8	cinque per mille	400,0							400,0				400,0				
5	11	sistema universitario e fondo ordinario università	400,0							250,0				250,0				
5	12	scuole non statali	242,0							242,0				242,0				
5	13	università non statali	20,0							20,0				20,0				
5	14	missioni internazionali	700,0							700,0				700,0				
5	15	strade sicure	72,8							37,6				37,6				
5	1	fondo esigenze indifferibili	1.235,0							1.235,0				1.235,0				
		fondo assistenza sanitaria personale navigante e aeronaviganti	11,3	2,0	2,0	2,0				6,0	1,0	1,0		6,0	1,0	1,0		1,0
5	23	diritto allo studio	150,0															
		<b>Maggiori spese in conto capitale</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>650,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>650,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
5	16	Fondo occupazione	1.000,0						600,0					600,0				
		Fondo sviluppo e coesione							50,0					50,0				
		<b>TOTALE MAGGIORI SPESE</b>	<b>5.464,2</b>	<b>835,1</b>	<b>835,1</b>	<b>835,1</b>	<b>835,1</b>	<b>3.940,6</b>	<b>151,0</b>	<b>3.940,6</b>	<b>151,0</b>	<b>351,0</b>	<b>351,0</b>	<b>3.940,6</b>	<b>151,0</b>	<b>151,0</b>	<b>351,0</b>	<b>351,0</b>





**ALLEGATO N. 4**

**QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2012 A RAFFRONTO CON  
QUELLE ASSESTATE 2011**

<b>Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2012 - Competenza</b>											
<b>(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)</b>											
<b>(in milioni di euro)</b>											
	2011		2012								Bilancio integrato 2012
	Ass. to	L.V.	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	Effetti Manovra DL 98/11 - 138/11		
<b>ENTRATE</b>											
<i>Tributarie</i>	422.052	454.722	-895								453.827
<i>Extratributarie</i>	33.292	42.772	0							293	43.065
<i>Alien. e amm.to, ecc.</i>	1.077	1.252	0								1.252
<b>ENTRATE FINALI</b>	456.421	498.746	-895							293	498.144
<b>SPESE</b>											
<i>Spese correnti (netto interessi)</i>	367.587	380.306	-1.167			-22					375.854
<i>Interessi</i>	78.102	88.892	0								88.892
<i>Spese Conto Capitale</i>	42.839	41.063	1.000				315				35.234
<b>SPESE FINALI</b>	488.528	510.261	-167		0	-22	315		126	-10.407	499.980
Rimborso prestiti	193.731	239.211	0						0	0	239.211
Risparmio pubblico	9.655	28.296	272	0	0	22	0	294	3.556	32.146	
Saldo netto da finanziare	-32.107	-11.515	-728	0	0	22	-315	-1.021	10.700	-1.836	
Ricorso al mercato	237.486	257.237	728	0	0	-22	315	1.021	-10.700	247.558	

<b>Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2013 - Competenza</b>									
<b>(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)</b>									
<b>( in milioni di euro )</b>									
<b>2013</b>									
<b>Legge di stabilità</b>									
L.V.	DLB 2013	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	Effetti Manovra DL 98/11 - 138/11	Bilancio integrato 2013
<b>ENTRATE</b>									
<i>Tributarie</i>	482.302	-263					-263		482.039
<i>Extratributarie</i>	44.032	263					263	68	44.363
<i>Alien. e amm.to. ecc.</i>	1.259						0		1.259
<b>ENTRATE FINALI</b>	527.593	0					0	68	527.661
<b>SPESE</b>									
<i>Spese correnti (netto interessi)</i>	377.076	2	0		-12		-10	-1.601	375.465
<i>Interessi</i>	91.797						0		91.797
<i>Spese Conto Capitale</i>	45.065		0			1.400	1.400	-3.331	43.134
<b>SPESE FINALI</b>	513.938	2	0	0	-12	1.400	1.390	-4.932	510.396
<i>Rimborso prestiti</i>	191.543	0					0	0	191.543
<b>Risparmio pubblico</b>	57.461	-2	0	0	12	0	10	1.669	59.140
<b>Saldo netto da finanziare</b>	13.655	-2	0	0	12	-1.400	-1.390	5.000	17.265
<b>Ricorso al mercato</b>	181.038	2	0	0	-12	1.400	1.390	-5.000	177.428

<b>Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2014 - Competenza</b>										
<b>(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)</b>										
<b>(in milioni di euro)</b>										
<b>2014</b>										
<b>L.V.</b>		<b>Legge di stabilità</b>								<b>Bilancio integrato 2014</b>
<b>DLB 2013</b>	<b>Articolato</b>	<b>Tab. A e B</b>	<b>Tab. C</b>	<b>Tab. D</b>	<b>Tab. E</b>	<b>Totale</b>	<b>Effetti Manovra DL 98/11 - 138/11</b>			
<b>ENTRATE</b>										
<i>Tributarie</i>	0					0		496.085		
<i>Extra tributarie</i>	0					0	59	44.251		
<i>Alien. e amm.to, ecc.</i>	0					0		1.268		
<b>ENTRATE FINALI</b>	0					0	59	541.604		
<b>SPESE</b>										
<i>Spese correnti (netto interessi)</i>	2	0		-12		-10	-1.974	369.599		
<i>Interessi</i>	0					0		96.483		
<i>Spese Conto Capitale</i>	0	500			7.000	7.500	-2.967	37.254		
<b>SPESE FINALI</b>	2	500		-12	7.000	7.490	-4.941	503.336		
<i>Rimborso prestiti</i>	0					0	0	197.783		
<i>Risparmio pubblico</i>	-2	0		12	0	10	2.033	74.254		
<i>Saldo netto da finanziare</i>	-2	-500		12	-7.000	-7.490	5.000	38.268		
<i>Ricorso al mercato</i>	2	500		-12	7.000	7.490	-5.000	162.665		



## **RELAZIONE TECNICA**



**Sezione 1**

**Articoli 2, 4, commi da 95 a 100, e 5**

**Art. 2**  
**(Gestioni previdenziali)**

**Commi 1 e 2**

L'art. 3, comma 2 della legge 335 del 1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2011 dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in coerenza con i contenuti del Documento di Economia e Finanza 2011, nella misura dell'1,6% per il 2011 e del 2,6% per il 2012.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2012 un incremento pari a 668,02 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 165,06 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 741,30 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,88 e 66,90 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	833,08	833,08	833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Copertura**

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	833,08	833,08	833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il comma 3 dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2010), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili pari a 538 milioni di euro per l'anno 2010, la norma prevede di utilizzare:

- per un importo di 522 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2009, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;
- per un importo di 16 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 prevedono il riordino dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPDAP, istituendo nel bilancio dell'INPDAP una apposita *Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS)*, in analogia con quanto previsto per l'INPS.

Conseguentemente, è stato individuato l'ammontare complessivo della quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate dall'INPDAP, da porre a carico dello Stato pari a 2.176 milioni di euro per il 2012, come risulta dalla seguente tabella:

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri pensionistici sostenuti da Inpdap di cui al comma 4 lettera a) posti a carico dello Stato		BENEFICI	Onere
			2012
1	BENEFICI PER SERVIZIO PRESTATO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO - D.P.R. n. 18/1967 articolo 144 e L. n. 49/1987 articolo 23 (servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo).	Il beneficio consiste nell'aumento del computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate, che viene incrementato rispettivamente di sei e di nove dodicesimi.	8.470.000,00
2	BENEFICI COMBATTENTISTICI	Tale beneficio è previsto dalla L. n. 336 del 24 maggio 1970, la quale a favore dei combattenti ed invalidi di guerra prevede l'aumento del servizio utile a pensione pari, rispettivamente, a 7 ed a 10 anni. Gli aumenti in questione furono previsti per i pensionamenti a tutto il 31 dicembre 1979. Il relativo onere, recuperato per gli Enti iscritti alla casse pensioni degli Enti locali, non è mai stato recuperato a valere sulle pensioni erogate agli Statali.	344.000.000,00
3	BENEFICI AL PERSONALE MILITARE	Benefici riconosciuti ai militari e rivisti dalle seguenti leggi: D.P.R. n. 1062/1973 articoli: 19 (servizio a bordo navi militari, servizio addetti alle macchine con maggiorazione di 1/3 del servizio), 20 (servizio in volo, con maggiorazione di 1/3), 21 (servizio di confine, con maggiorazione di 1/2), 22 (servizio in stabilimenti di pena militari, con maggiorazione di 1/5), 23 (servizio all'estero in sedi disagiate, con maggiorazione di 1/2), 24 (servizio scolastico all'estero, con maggiorazione di 1/2), 25 (lavori insalubri e nel polverificio, con maggiorazione di 1/4), 31 (navigazione mercantile, con maggiorazione di 1/4), 50 (servizio apparati RT e RTF, con maggiorazione di 1/3); L. n. 187/1976 art. 17 (impiego operativo di campagna, con maggiorazione di 1/5); L. n. 284/1977 articolo 3 (servizio di istituto, con maggiorazione di 1/5); L. n. 78/1983 articolo 18 (imbarco su mezzi di superficie e su sommergibili; controllo spazio aereo, con beneficio economico sullo stipendio pensionabile); D.Lgs. n. 149/1987 (personale ENAV, con maggiorazione di 1/3 per controllore di traffico aereo e di 1/5 per esperto di assistenza volo).	1.649.000.000,00
4	BENEFICI DIPENDENTI AUTORITA' PORTUALI	La L. n. 26/87, la L. n. 58/90 e, da ultimo la L. n. 30/98 prevedono il pensionamento anticipato per i dipendenti delle autorità portuali, con il beneficio di una maggiorazione di 8 anni di anzianità figurativa.	6.006.000,00
5	PENSIONAMENTI ANTICIPATI	Riguarda il personale femminile che alla data del pensionamento potevano far valere un'anzianità inferiore a 20 anni, e che ha usufruito del beneficio di cui all'art 42 del D.P.R. 1092/73 consistente nell'aumento del servizio effettivo fino ad un massimo di 5 anni.	168.534.000,00
Totale generale delle voci (da 1 a 5)			2.176.010.000,00

In conseguenza dell'istituzione della GIAS, vengono istituite nel bilancio dell'INPDAP apposite evidenze contabili, riferite alle diverse gestioni previdenziali. Si stabilisce inoltre che l'adeguamento della predetta quota parte, da effettuarsi annualmente con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale, è ripartito tra le predette evidenze contabili con conferenza di servizi.

Infine, nell'ottica della revisione dei trasferimenti tra bilancio dello Stato e INPDAP viene ripristinato l'apporto che lo Stato (la cui dimensione terrà ovviamente conto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alla gestione pensionistica dei dipendenti statali previsti a legislazione vigente e a seguito delle disposizioni in esame), in qualità di datore di lavoro, riconosce ai fini della stabilità della gestione pensionistica dei dipendenti statali, originariamente previsto dalla legge n. 335 del 1995.

Le predette disposizioni sono finalizzate a riordinare trasferimenti già previsti, con differenti modalità e a differente titolo, dalla legislazione vigente, e quindi non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul conto delle pubbliche amministrazioni.

#### **Articolo 5 - (Disposizioni diverse)**

##### **Comma 1 - Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili**

Il comma prevede l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012.

##### **Commi 2 e 3 - Disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione**

La disposizione di cui al comma 2 è di carattere procedurale ed innova la disciplina in materia di assegnazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ora denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 4, d.lgs. n. 88 del 2011, prevedendo che in sede di assegnazione vengano individuate le annualità e, conseguentemente, una volta trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di conservazione dei residui.

La disposizione di cui al comma 3 è volta ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione di 2.800 milioni per l'anno 2015.

Tale dotazione sarà destinata in via prioritaria alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché alla messa in sicurezza di edifici scolastici, all'edilizia sanitaria, al dissesto idrogeologico ed a interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici già perfezionati. I predetti interventi, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013, saranno individuati con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012.

In considerazione di ciò si produrrà un effetto sui pagamenti riconducibile ad un effetto di cassa nel triennio di circa 50 milioni nel 2012, 150 nel 2013 e 350 nel 2014.

##### **Comma 4 - Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica**

Il comma prevede la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo di 4.798 milioni di euro per l'anno 2012, ai fini della copertura delle maggiori spese autorizzate dal presente disegno di legge.

##### **Comma 5 - Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali**

Il comma prevede la rideterminazione negli importi di 950 milioni di euro per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015, in termini di sola cassa, della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 quantificata in 1.000 milioni di euro annui dal bilancio di previsione, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

##### **Comma 6 - Contabilità speciale Agenzia delle entrate**

Il comma prevede che una quota delle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

**Comma 7 - Modifica destinazione dei proventi delle aste delle frequenze**

La disposizione modifica il comma 13 dell'art. 1 della legge 220 del 2010, nella parte relativa alla destinazione delle maggiori entrate, rispetto alla stima di 2.400 miliardi di euro, derivanti dalle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda larga (790-862 MHz), prevista dal comma 8 della medesima disposizione.

Si precisa che le maggiori entrate ammontano a circa 1.545 milioni di euro, in quanto le frequenze sono state aggiudicate per complessivi 3.945 milioni di euro, a fronte di un incasso stimato nella legge 220 del 2010, di 2.400 milioni di euro.

La novella apportata dalla disposizione in esame prevede che tali maggiori entrate siano riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e, per il restante 50 per cento è riassegnato per le seguenti finalità:

1. 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili,
2. 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco,
3. 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili,
4. 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici,
5. 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti,
6. 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266

La disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto determina una diversa finalizzazione delle medesime risorse finanziarie.

**Comma 8 - Autotrasporto**

La disposizione autorizza per l'anno 2012, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

*In milioni di euro*

SNF 2012			FABBISOGNO 2012			INDEBITAMENTO NETTO 2012		
400,0			400,0			400,0		

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, al fine di poter assicurare la continuità dei diversi interventi in favore del settore.

**Comma 9 – Riparto quota cinque per mille**

La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei



redditi 2011, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille, che nell'anno 2012.

#### **Comma 10 - Detassazione salari produttività**

La disposizione prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui alla disposizione stessa. La fissazione di tali elementi, con provvedimento *ad hoc*, è finalizzata al contenimento delle minori entrate recate dalla norma entro il limite di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013.

Pertanto, l'onere – in termini di minori entrate – recato dalla disposizione in esame è valutato in 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nel 2013.

#### **Comma 11- Detassazione salari produttività**

La disposizione, prevede l'estensione al 2012 - nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per tale anno - della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, gravanti sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, già prevista fino all'anno 2011 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008. Tenuto conto che l'agevolazione in questione viene concessa entro il suindicato limite, stabilito dal comma 3 sopra richiamato, si deve concludere che il relativo onere corrisponde a tale limite, vale a dire 60 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2012.

#### **Comma 12 - Decontribuzione salari di produttività**

La disposizione è esclusivamente diretta a specificare che lo sgravio contributivo già previsto dall'articolo 26 DL 98/2011, convertito con legge n. 111/2011 è concesso con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68 della legge n. 247/2007. Lo sgravio è concesso nei limiti delle risorse già stanziare a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della predetta legge n. 247 del 2007, come peraltro indicato dal citato articolo 26, del DL 98/2011. Si confermano dunque lo schema concessorio e i criteri di attuazione già previsti per gli anni 2008-2011.

Dalla disposizione non conseguono pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.

#### **Comma 13 - Fondo per il finanziamento ordinario delle università**

In relazione al fabbisogno ed alle esigenze straordinarie del settore universitario nonché del finanziamento ordinario dello stesso, viene disposto un incremento delle dotazioni per l'anno 2012, di 400 milioni di euro. Di tale importo, circa il 75% si stima sia destinato per maggiori esigenze di personale, in ordine ai quali va tenuto conto degli effetti indotti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mentre la restante parte si ritiene possa ascrivere a spese di funzionamento.

*In milioni di euro*

SNF		FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
400,0		250,0			250,0		

**Comma 14 - Sostegno alle scuole non statali**

La disposizione prevede il rifinanziamento, per l'anno 2012, ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009), degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.

**Comma 15 - Sostegno alle Università non statali legalmente riconosciute**

La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno alle università non statali legalmente riconosciute, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

**Comma 16 - Rifinanziamento fondo partecipazione missioni internazionali**

La disposizione prevede, ai fini della proroga per il primo semestre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 700 milioni per l'anno 2012, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

**Comma 17 - Piano di impiego Forze armate e Forze di polizia (strade sicure)**

La disposizione autorizza la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al suindicato decreto legge n. 78/2009 determinato complessivamente per la durata di un anno. L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

<sup>c</sup> *In milioni di euro*

SNF		FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
<u>72,8</u>		<u>37,6</u>			<u>37,6</u>		

**Commi da 18 a 24 - Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione e disciplina per ammortizzatori sociali in deroga e interventi finalizzati**

Il comma 18 è diretto a rifinanziare il Fondo sociale per occupazione e formazione per l'anno 2012, per un importo di 1.000 milioni di euro, per garantire l'attivazione, per detto anno, degli interventi usualmente a carico del Fondo medesimo (ammortizzatori sociali in deroga ed altri interventi finalizzati). Tenuto conto che trattasi di interventi che prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa, la quale non ha immediato effetto in termini di indebitamento netto, l'onere in termini di indebitamento netto connesso a maggiori prestazioni sociali da erogare risulta ridotto (stimato in 600 mln di euro) limitato alle sole prestazioni al netto della citata contribuzione figurativa, stimando, considerando la tipologia di interventi adottati e le limitazioni ai trattamenti previste, di un'incidenza media sul complessivo onere del 40% circa per quanto concerne la contribuzione figurativa medesima.

*Maggiori oneri (In milioni di euro)*

SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
---------------------------	---------------------

2012	2013	2014	2012	2013	2014
1.000			600		

I commi da 19 a 24 prevedono la disciplina per la concessione dei c.d. ammortizzatori in deroga e per la proroga di altri interventi finalizzati di tutela del reddito. Dalle disposizioni non conseguono nuovi o maggiori oneri, atteso che la predetta concessione è a-valere sulle risorse già previste nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione anche come derivanti dal rifinanziamento di cui al comma 18

#### Comma 25 – Diritto allo studio

La norma è diretta a finanziare anche per l'anno 2012 il fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio, finalizzato all'agevolazione economica in favore di studenti meritevoli in particolari situazioni economiche, nonché a sostenere le famiglie più bisognose per assicurare la frequenza ed il miglioramento scolastico e universitario.

*In milioni di euro*

SNF	FABBISOGNO	INDEBITAMENTO NETTO
150		

#### Articolo 4, commi da 95 a 100

*(Assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante)*

##### Relazione tecnica

Per assicurare le prestazioni del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) il Ministero della Salute si avvale, tra l'altro, di personale medico a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti e biologi) e di personale sanitario non medico (infermieri), che prestano servizio presso gli ambulatori dei SASN nonché di medici fiduciari.

I rapporti con il suddetto personale a rapporto convenzionale sono disciplinati, attraverso apposite convenzioni, rese esecutive con decreti aventi natura regolamentare, che recepiscono gli istituti normativi ed economici degli Accordi Collettivi Nazionali riguardanti l'analogo personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nel corso degli ultimi anni (2009-2010) sono stati rinnovati e siglati, con le OO.SS di categoria, gli ACN regolanti la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale suddetto, già scaduti, allineandoli agli ACN del personale del SSN.

In particolare, sono stati stipulati:

- nel giugno 2009 l'ACN dei medici fiduciari (2001-2005);
- nel dicembre 2009 l'ACN del personale sanitario non medico (2007-2009);
- nell'ottobre 2010 l'ACN dei medici ambulatoriali e dei professionisti (2006-2009).

In tali termini le disposizioni prevedono, al comma 101, l'istituzione di un fondo, sullo stato di previsione del Ministero della Salute, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 a copertura degli Accordi Collettivi Nazionali già stipulati e quelli da stipulare con i medici

generici fiduciari (bienni economici 2006-2007 e 2008-2009). La situazione riassuntiva è riportata nella Tabella 1.

**Tabella 1**

<i>ACCORDI SIGLATI</i>	<i>SPESA PREVISTA (in euro)</i>
ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI	
(siglato 11 giugno 2009) (2001-2005)	2.467,432,60
ACN PERSONALE SANITARIO NON MEDICO	
(siglato 16 dicembre 2009) (2007-2009)	4.598.000,72
ACN MEDICI AMBULATORIALI/BIOLOGI	
(siglato 14 ottobre 2010) (2006-2009)	3.128.412,32
<b>TOTALE ACCORDI SIGLATI</b>	<b>10.193.845,64</b>
<i>ACCORDI DA SIGLARE</i>	
ACN MEDICI GENERICI FIDUCIARI	
Bienni economici -2006/2007---2008/2009	
Previsioni spesa (base % inflazione programmata)	1.106.154,36
<b>TOTALE</b>	<b>11.300.000,00</b>

A decorrere dall'anno 2013, sul predetto fondo è previsto un importo pari a 2 milioni di euro, per la copertura dell'onere annuale del contratto. Tuttavia ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 102 a 106, a seguito dell'emanazione del regolamento concernente il trasferimento delle funzioni assistenziali, in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, dal Ministero della salute alle regioni, tali risorse, unitamente a quelle di seguito indicate, confluiranno nel SSN.

I successivi commi, da 102 a 106, disciplinano, a decorrere dal 2013, in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, il trasferimento delle funzioni assistenziali, del personale dipendente e convenzionato e delle risorse strumentali dal Ministero della salute alle regioni. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, e pertanto della finanza pubblica, in quanto, a fronte dei limitati maggiori costi di cui alla lettera c), si registrano economie di spesa di cui alla lettera b). Infatti:

- a) per il personale a rapporto convenzionale (medici generici, specialisti, biologi, tecnici ed infermieri), il fabbisogno è pari a circa 11.700.000 euro. Tali risorse vengono interamente trasferite alle regioni. Il passaggio al SSN non comporta maggiori oneri in quanto le attuali convenzioni recepiscono gli istituti normativi ed economici degli ACN riguardanti l'analogo personale del SSN, ad eccezione del personale infermieristico e tecnico, che comunque mantiene l'attuale trattamento in godimento;
- b) per i medici fiduciari, che erogano prestazioni medico legali al personale marittimo (367 unità) il fabbisogno annuo è pari a circa 3.300.000 euro. Il trasferimento alle regioni comporta significative economie, anche se al momento non puntualmente quantificabili, in quanto la maggior parte di tali medici ha già un rapporto convenzionale con il SSN (con il quale non possono sussistere duplici rapporti convenzionali);
- c) per il personale attualmente dipendente del Ministero della salute, pari complessivamente a 132 unità, con oneri a carico dello stesso Ministero pari a 5.234.594 euro, si stima che l'incremento di spesa per il passaggio di detto personale al SSN si attesti, sulla base dei dati del conto annuale riferiti al comparto sanità, in circa 275.000 euro annui, in quanto il passaggio al SSN comporta retribuzioni mediamente più elevate, in particolare per il personale medico;
- d) per quanto attiene il personale dei Centri di Pronto Soccorso Sanitario aeroportuale, gestiti dalla Croce Rossa Italiana, il cui costo è pari a circa 9.000.000 di euro, il passaggio alle Regioni non comporta oneri aggiuntivi, stante il contestuale trasferimento delle risorse.

In via ulteriore, sul piano finanziario, rilevano economie aggiuntive: deve infatti tenersi conto dei minori costi per contratti di locazione e utenze (attualmente a carico del Ministero della salute), derivante dalla possibilità per gli enti del servizio sanitario di avvalersi delle proprie strutture. Il relativo importo sarà comunque trasferito alle regioni.



## **Sezione 2**

### **Articoli 3 e 4**

**Riduzioni di spesa Ministeri di cui decreti-legge 98 e 138 del 2011**

**Art 3 (Riduzioni della spesa rimodulabile dei Ministeri)**

Le norme in esame prevedono le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 98 e 138 del 2011, secondo l'articolazione stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011.

Il richiamato DPCM ha aggiornato i dati contenuti dalla tabella C allegata all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98/2011, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

Nell'apposita tabella a seguire sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti e le revisioni disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica agli obiettivi prefissati, ai sensi del comma 4 dell'art 10 del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011.

Va tenuto peraltro conto che le previsioni a legislazione vigente sono redatte in base alle procedure previste dalla Circolare RGS n. 23/2011. Tale circostanza ha determinato una pesatura parzialmente differente delle spese rimodulabili rispetto alla spesa complessiva, considerando che tale tipologia di spesa è risultata incrementata rispetto al livello precedente alla suddetta verifica.

Ciò, per effetto dell'interpretazione autentica del secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 196, fornita dal comma 15 del richiamato articolo 10, sul concetto di onere inderogabile, che ha ridimensionato l'insieme delle spese non rimodulabili, riconducendolo nell'ambito delle fattispecie che effettivamente presentano le caratteristiche individuate dalla legge.

Inoltre, nella citata tabella sono riportate le ulteriori riduzioni lineari, ove resesi necessarie, delle somme accantonate e rese indisponibili, nell'ambito delle spese rimodulabili, ai sensi del comma 3 dell'art 10 del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011.

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero sia sulle spese rimodulabili, il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato nell'elenco n. 1 allegato alla legge in esame, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è invece riportato nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 4 del provvedimento in esame, al fine di fornire un quadro unitario della nuova situazione contabile.

In definitiva, la citata tabella dimostra il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dal suddetto elenco 1, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto, ivi comprese le ulteriori misure riduttive disposte con il presente provvedimento, con riferimento agli obiettivi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Si precisa altresì che, avendo le amministrazioni proposto tagli selettivi della spesa, le valutazioni in termini di indebitamento netto per ciascun Ministero possono risultare parzialmente diverse rispetto agli obiettivi individuati nel DPCM. Detti obiettivi erano infatti stati stabiliti in sede di definizione del richiamato DPCM ipotizzando riduzioni lineari degli stanziamenti di spesa rimodulabili; resta fermo ovviamente il totale complessivo dei risparmi individuati nella manovra:



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciò che cambia è la composizione delle riduzioni tra le diverse voci di spesa.

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	3.437,3	1.077,8	1.420,9	2.118,3	1.278,3	1.264,2
proposte spese rimodulabili	2.146,3	292,8	713,9	1.723,1	571,8	767,7
proposte spese non rimodulabili	271,6	313,6	313,6	271,6	313,6	313,6
assentito	2.418,0	606,4	1.027,5	1.994,7	885,4	1.081,3
- di cui spese rimodulabili	2.146,3	292,8	713,9	1.723,1	571,8	767,7
- di cui spese non rimodulabili	271,6	313,6	313,6	271,6	313,6	313,6
Ulteriori misure (fondo ISPE )	42,0	-	-	42,0	-	-
riduzione accantonamenti	977,3	471,4	393,4	331,6	492,9	182,9
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	3.891,9	2.617,4	1.881,2	2.325,1	3.154,9	2.014,9
proposte spese rimodulabili	431,9	73,9	69,1	163,2	173,9	179,1
proposte spese non rimodulabili	109,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
assentito	541,4	83,4	78,7	172,8	183,4	188,7
- di cui spese rimodulabili	431,9	73,9	69,1	163,2	173,9	179,1
- di cui spese non rimodulabili	109,6	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
riduzione accantonamenti	3.350,5	2.534,0	1.802,5	2.152,3	2.971,5	1.826,2
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	107,2	33,5	43,6	64,7	34,6	38,4
proposte spese rimodulabili	47,2	23,5	27,1	43,8	26,8	27,1
proposte spese non rimodulabili	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3
assentito	107,2	33,5	43,6	64,7	34,6	38,4
- di cui spese rimodulabili	47,2	23,5	27,1	43,8	26,8	27,1
- di cui spese non rimodulabili	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
proposte spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
- di cui spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	140,5
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	<b>206,0</b>	<b>71,8</b>	<b>93,4</b>	<b>135,8</b>	<b>81,7</b>	<b>90,6</b>
proposte spese rimodulabili	144,6	61,0	82,6	136,2	61,0	82,6
proposte spese non rimodulabili	61,4	10,7	10,7	14,2	2,0	2,0
assentito	206,0	71,8	93,3	150,4	63,0	84,6
- di cui spese rimodulabili	144,6	61,0	82,6	136,2	61,0	82,6
- di cui spese non rimodulabili	61,4	10,7	10,7	14,2	2,0	2,0
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	<b>145,0</b>	<b>49,5</b>	<b>64,3</b>	<b>114,2</b>	<b>68,2</b>	<b>75,5</b>
proposte spese rimodulabili	131,1	16,5	16,5	100,7	14,8	9,4
proposte spese non rimodulabili	78,7	201,4	174,5	40,1	102,7	89,0
assentito	145,0	49,5	64,3	140,8	117,5	98,4
- di cui spese rimodulabili	131,1	16,5	16,5	100,7	14,8	9,4
- di cui spese non rimodulabili	13,9	33,0	47,8	40,1	102,7	89,0
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	<b>550,8</b>	<b>208,5</b>	<b>270,9</b>	<b>424,3</b>	<b>276,8</b>	<b>306,6</b>
proposte spese rimodulabili	242,8	81,9	110,0	212,6	80,4	113,2
proposte spese non rimodulabili	298,0	76,6	110,9	232,3	43,2	60,3
assentito	540,8	158,5	220,9	444,9	123,6	173,5
- di cui spese rimodulabili	242,8	81,9	110,0	212,6	80,4	113,2
- di cui spese non rimodulabili	298,0	76,6	110,9	232,3	43,2	60,3
<b>Ulteriori misure (fondo ISPE - fondi Difesa)</b>	<b>10,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>10,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>	<b>124,1</b>	<b>45,2</b>	<b>58,8</b>	<b>63,5</b>	<b>41,0</b>	<b>45,5</b>
proposte spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	-	-	-	-	-	-
- di cui spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	124,1	45,2	58,8	76,5	45,0	57,3
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	<b>222,2</b>	<b>81,2</b>	<b>109,0</b>	<b>134,3</b>	<b>83,2</b>	<b>95,1</b>
proposte spese rimodulabili	191,2	63,2	92,9	112,4	62,0	87,7
proposte spese non rimodulabili	31,0	18,1	16,1	14,8	16,8	14,6
assentito	222,2	81,2	109,0	127,2	78,8	102,3
- di cui spese rimodulabili	191,2	63,2	92,9	112,4	62,0	87,7
- di cui spese non rimodulabili	31,0	18,0	16,1	14,8	16,8	14,6
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	<b>1.446,9</b>	<b>606,2</b>	<b>786,1</b>	<b>1.213,3</b>	<b>721,1</b>	<b>796,4</b>
proposte spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	950,0	750,0	875,0
proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	1.446,9	606,2	786,1	950,0	750,0	875,0
- di cui spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	950,0	750,0	875,0
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>	<b>168,8</b>	<b>62,6</b>	<b>81,4</b>	<b>107,7</b>	<b>69,3</b>	<b>76,8</b>
proposte spese rimodulabili	126,4	47,4	66,2	125,7	47,4	66,0
proposte spese non rimodulabili	42,4	15,2	15,2	42,4	15,2	15,2
assentito	168,8	62,6	81,4	168,1	62,6	81,2
- di cui spese rimodulabili	126,4	47,4	66,2	125,7	47,4	66,0
- di cui spese non rimodulabili	42,4	15,2	15,2	42,4	15,2	15,2
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>60,3</b>	<b>21,8</b>	<b>28,4</b>	<b>49,5</b>	<b>31,1</b>	<b>26,8</b>
proposte spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
proposte spese non rimodulabili	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5,0

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assentito	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5,0
- di cui spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
- di cui spese non rimodulabili	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5,0
riduzione accantonamenti	-	11,8	28,4	-	10,5	25,9
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>66,1</b>	<b>23,0</b>	<b>29,9</b>	<b>53,0</b>	<b>32,9</b>	<b>28,7</b>
proposte spese rimodulabili	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
assentito	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
- di cui spese rimodulabili	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>Risultato complessivo</b>	<b>10.700,0</b>	<b>5.000,1</b>	<b>5.000,0</b>	<b>7.125,2</b>	<b>6.043,6</b>	<b>5.039,9</b>
<b>proposte spese rimodulabili</b>	<b>5.371,9</b>	<b>1.436,2</b>	<b>2.185,3</b>	<b>3.816,9</b>	<b>1.947,7</b>	<b>2.376,9</b>
<b>proposte spese non rimodulabili</b>	<b>1.013,1</b>	<b>665,2</b>	<b>667,1</b>	<b>695,9</b>	<b>525,9</b>	<b>520,6</b>
<b>assentito</b>	<b>6.196,0</b>	<b>1.887,8</b>	<b>2.666,9</b>	<b>4.512,8</b>	<b>2.473,6</b>	<b>2.897,6</b>
- di cui spese rimodulabili	5.371,9	1.436,2	2.185,3	3.816,9	1.947,7	2.376,9
- di cui spese non rimodulabili	824,2	451,6	481,6	695,9	525,9	520,6
<b>Ulteriori misure (fondo ISPE - fondi Difesa)</b>	<b>52,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>52,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>riduzione accantonamenti</b>	<b>4.452,0</b>	<b>3.062,4</b>	<b>2.283,2</b>	<b>2.560,4</b>	<b>3.519,9</b>	<b>2.092,3</b>

**Articolo 4 (Riduzioni della spesa non rimodulabile dei Ministeri)**

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri di cui all'articolo 3 e dispongono effetti riduttivi o di rideterminazione dei meccanismi che sottendono della spesa non rimodulabile, determinando minori oneri per il bilancio dello Stato rispetto all'attuale livello di spesa, con riduzione delle risorse iscritte negli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili, ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

A seguire, si forniscono elementi di dettaglio sulle disposizioni suddette, anche di raccordo rispetto alle corrispondenti variazioni in diminuzione delle spese rimodulabili disposte con il predetto articolo 3, suddivise, per ciascuno dei Ministeri proponenti, in distinte Sezioni,

rispettivamente concernenti il riepilogo della riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili e non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri nonché il riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese e l'analisi delle ulteriori disposizioni riduttive proposte.

Si precisa che tali ulteriori disposizioni di contenimento, rafforzative degli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi in parola, determinano effetti indiretti sui saldi che però non vengono prudenzialmente esplicitati, atteso che il relativo positivo impatto di fatto concorre indistintamente al raggiungimento di tali obiettivi e può essere considerato nell'ambito dei tagli alla spesa già operati e delle maggiori entrate previsti per dare applicazione al richiamato DPCM.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, si precisa, in ordine alle tabelle A e B, che le stesse comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, quantificati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del dl 138/2011, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. A seguire, si riportano i dati relativi alle riduzioni operate sulle suddette tabelle, operando riduzioni in maniera proporzionale su tutti i Ministeri.

TABELLA A (in migliaia)

	Accantonamento al ddl di stabilità 2012			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 138		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECON OMIA E DELLE FINANZE	49.468	118.768	118.768	10.000	4.512	7.559	39.468	114.256	111.209
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	40.000	40.000	40.000	8.086	1.520	2.546	31.914	38.480	37.454
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	28.392	38.173	38.173	5.739	1.450	2.430	22.653	36.723	35.743
MINISTERO DELL'ISTRU ZIONE, DELL'UNIVE RSITA' E DELLA RICERCA	-	-	50.000	-	-	3.182	-	-	46.818
MINISTERO DELL'INTER NO	6.000	6.000	6.000	1.213	228	382	4.787	5.772	5.618
<b>TOTALE</b>	<b>123.860</b>	<b>202.941</b>	<b>252.941</b>	<b>25.039</b>	<b>7.710</b>	<b>16.099</b>	<b>98.821</b>	<b>195.231</b>	<b>236.842</b>

TABELLA B (in migliaia)

	Accantonamento al ddl di stabilità 2012			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 138		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (*)	128.000	130.000	630.000	39.758	4.939	8.274	88.242	125.061	621.726
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	50.000	50.000	50.000	15.531	1.900	3.182	34.469	48.100	46.818
MINISTERO DELL'INTERNO	103.000	103.000	103.000	31.993	3.913	6.556	71.007	99.087	96.444
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	110.000	210.000	210.000	34.167	7.978	13.366	75.833	202.022	196.634
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	70.000	-	-	21.743	-	-	48.257	-	-

In ordine alla tabella C del disegno di legge di stabilità, si segnala che le suddette riduzioni delle missioni dei Ministeri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del dl 138/2011 sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente.

Nell'ambito delle suddette variazioni è considerata altresì l'integrazione - prevista dalla manovra sulla medesima tabella - relativa alla regolazione debitoria dei minori gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

I suddetti importi in diminuzione risultano evidenziati nella colonna delle variazioni rispetto alla legislazione vigente, indicate nell'allegato 1 alla medesima tabella C.

Per quanto riguarda infine la tabella E del disegno di legge di stabilità, tali variazioni costituiscono le voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, tenuto conto che non sono previste ulteriori modifiche per effetto della manovra.

Le relative voci di spesa sono pertanto considerate anche nei totali dell'allegato 2 della tabella, relativo all'elenco cronologico delle autorizzazioni di spesa.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese rimodulabili	144,618	61,070	82,670	136,257	60,998	82,654

**Sezione B****Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)****Misure straordinarie di riduzione della spesa del ministero degli affari esteri  
(art 4, comma 3)**

La norma si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011 per il Ministero degli affari esteri, determinando un risparmio di spesa quantificato in 1,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, iscritta al capitolo n. 2503 "Assegni di sede al personale addetto alle II.SS. e culturali italiane e straniere all'estero", dello stato di previsione del medesimo Dicastero. Tale riduzione si è conseguita mediante il "congelamento" di n° 29 posti di personale scolastico.

**Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo in favore del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB)****(art 4, comma 4)**

Con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4 si dispone che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 103, come rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2012. Con la predetta legge 103/1986, lo Stato Italiano ha ratificato l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (ICGEB), assumendosi l'onere di erogare annualmente un contributo ordinario valutato in € 3.486.084 e successivamente integrato dalla legge 9 ottobre 2000, n. 288, per un ammontare di € 6.868.877. Inoltre, al fine di dare ulteriore supporto alle attività dell' ICGEB, il Governo italiano ha ritenuto di integrare, nel corso degli anni, il predetto contributo sulla base degli incrementi di spesa previsti dalle seguenti normative

L.F. 24 dicembre 2003 n° 350	€ 15.000
L.F. 30 dicembre 2004 n° 311	€ 2.000.000

Gli indicati contributi, per un importo complessivo di euro 12.369.961, sono stati assegnati, in via permanente, sul capitolo di spesa n. 2740 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si ritiene che l'attuale livello di spesa non contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di risparmio, delineati dalla manovra finanziaria. Pertanto, considerata l'esigenza di limitare, per quanto possibile, la riduzione di altri capitoli riguardanti attività comparativamente prioritarie, si



ritiene opportuno, nel quadro delle contrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa indicati dalla manovra finanziaria, ridurre, a decorrere dall'anno 2012, una quota dei contributi da destinare al Centro Internazionale per la Ingegneria Genetica e le Biotecnologie (ICGEB).

**Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea (PESC)**

**(art 4, comma 5)**

Con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5 si dispone che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 299, articolo 1, comma 2, iscritta al capitolo n. 3425 "finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea (PESC), è ridotta di euro 12.394.000 per l'anno 2012. Tale riduzione trova fondamento nella circostanza che, relativamente all'anno 2011, a fronte di un finanziamento di circa 18,9 milioni di euro sul Cap. 3425 sono stati finora spesi 3,2 milioni di euro e allo stato si prevede una spesa complessiva entro fine anno per circa 6,4 milioni con un saldo attivo di 12,5 milioni di euro. Pertanto, anche in considerazione delle ridotte iniziative PESC-PSDC dell'UE rispetto al passato nel contesto dell'attuale scenario politico internazionale e della congiuntura economica, la previsione, per l'anno 2012, di poter limitare la spesa ad euro 6.500.000 consente di conseguire la predetta riduzione di euro 12.394.000.

**Misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero.**

**(articolo 4, comma 6)**

La norma prevede, per l'anno 2012, la riduzione di diverse tipologie di spesa connesse al servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri, nonché di altro personale della Pubblica Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 - Parte III - recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. I risparmi realizzati da dette riduzioni di spesa, ammontano complessivamente ad euro 46.147.957.

La lettera a) introduce un significativo aumento del canone per le residenze di servizio a carico del personale che ha diritto a fruirne ai sensi dell'art. 177, comma 2, del DPR 18/67, ed altro personale (DPR 258/2007), mentre la lettera b) dispone, sempre in via temporanea, che si dà luogo ad una corresponsione ridotta della indennità di sistemazione nei casi di trasferimento di dipendenti tra due sedi all'estero nonché nel caso di personale che fruisca di residenze di servizio. Allo stesso modo, la lettera c), stabilisce una riduzione temporanea dell'indennità di richiamo a Roma dal servizio all'estero.

La lettera d) riduce l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli 171 e 171 - bis del DPR 18/67 (ISE). Si tratta di un ulteriore sforzo che si assume il Ministero con riguardo alla gestione della rete estera: nonostante le sopra illustrate criticità di personale negli uffici all'estero, l'amministrazione si vede costretta, al fine di generare le economie richieste, ad intervenire comprimendo ancora la relativa spesa, anche non procedendo alla copertura di posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. L'esatta configurazione degli interventi sarà effettuata entro 15 giorni per via di decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (ossia, nella forma attualmente già prevista dalle pertinenti disposizioni del DPR 18/67 in materia di diverse voci del trattamento economico del personale in servizio all'estero; si veda ad es. l'art. 171- bis, comma 3), e tenendo conto, beninteso delle valutazioni delle rappresentanze del personale. Si prevede altresì che le misure di riduzione della spesa possano essere introdotte dal decreto succitato in deroga alle succitate disposizioni vigenti in materia, del DPR 18/67: è necessario, infatti, garantire un necessario margine di flessibilità per operare gli opportuni aggiustamenti percentuali (ad esempio, con riguardo all'art. 171 - bis, comma 4, del DPR 18/67).

La lettera e), quindi, dispone il defianziamento, totale nel 2012 e parziale a decorrere dal 2013 della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per

l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore”, e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli “sportelli unici all'estero”.

La lettera f) prevede infine, in attesa di un'ampia riforma del sistema della copertura da parte del MAE delle spese necessarie per il trasportare gli effetti del personale trasferito - alla quale il MAE sta lavorando tramite un regolamento ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109 - alcuni interventi immediati sull'art. 199 del DPR 18/67 e sulle corrispondenti disposizioni per il personale delle istituzioni scolastiche: la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero (anche per il personale di cui all'art. 666 del DLgs 297/1994), nonché l'eliminazione della possibilità, sinora riconosciuta, di effettuare, a carico del MAE, spedizioni dall'estero in Italia in occasione del trasferimento dei dipendenti da sede estera ad altra sede estera.

Le menzionate riduzioni di spesa relative al personale in servizio all'estero, trovano rappresentazione nella sotto riportata tabella:

Disposizione	Materia trattata	Unità di personale interessato	Riduzioni da apportare sulle voci di spesa connesse al servizio all'estero Anno 2012	Riduzioni da apportare sulle voci di spesa connesse al servizio all'estero Anno 2013 e 2014
		Determinati sulla base dei dati di spesa 2010		
Comma 6, a)	Residenze di servizio		255.006	
Comma 6, b)	Riduzione, per il 2012, dell'indennità di sistemazione ex art. 175 DPR 18/67 e art. D.Lgs. 297/1994 limitatamente ai trasferimenti da una ad altra sede estera; riduzione del 50% per chi fruisce di residenza di servizio		Cap 1276, p.g. 8 (DGRI) 1.663.533 Cap 2503, p.g. 6 (DGSP) 78.200  254.000	
Comma 6, c)	Riduzione, per il 2012, dell'indennità di richiamo ex art. 176 DPR 18/67		Cap 1276, p.g. 8 (DGRI) 2.400.000	
Comma 6, d)	Definanziamento ex art. 171 e 171-bis nonché art. 658 dlqv n. 297/1994.		27.313.157	
Comma 6, e)	Definanziamento della norma sugli esperti degli sportelli unici		13.794.061	7.500.000
Comma 6, f)	Modifiche sulle spedizioni di masserizie per trasferimenti		Cap 1292, p.g. 3 (DGRI) 350.000 Cap 2560, p.g. 7 (DGSP) 40.000	
<b>TOTALE</b>			<b>46.147.957</b>	<b>7.500.000</b>

*Riepilogo riduzioni non rimodulabili*

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese non rimodulabili	61,381	10,730	10,730	14,159	2	2

**Sezione C****Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri**

Riduzioni delle spese dei Ministri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (obiettivo)	206,00	71,800	93,400	155,938	83,556	92,209
Riduzione spese rimodulabili	144,618	61,070	82,670	136,257	60,998	82,654
Riduzione spese non rimodulabili	61,381	10,730	10,730	14,159	2	2

**MINISTERO DELL'INTERNO****Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese rimodulabili	242,8	81,9	110,0	214,0	118,6	155,3

**Sezione B****Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)****Spese di vitto dei Carabinieri e della Guardia di finanza****(art. 4, comma 8)**

La disposizione è volta a prevedere la riduzione per l'anno 2012 degli stanziamenti relativi alle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di Finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, tenuto conto che l'andamento storico della spesa registrato negli ultimi anni ha evidenziato una sovrastima degli stanziamenti iniziali rispetto alle spese effettivamente sostenute alla fine di ogni anno per i capitoli 2551 e 2552, relativi alle spese in argomento, anche a seguito di una razionalizzazione e revisione delle procedure di spesa.

La proposta normativa, pertanto, comporta un risparmio effettivo di spesa di **due milioni** per l'anno 2012.

**Riduzione contributo al comune di Campione d'Italia****(art. 4, comma 9)**

Il comma riduce l'ammontare dello stanziamento, da 2 ad 1 milione di euro, destinato al finanziamento annuale per la contribuzione da parte dello Stato ai costi dell'assistenza sanitaria dei cittadini del comune di Campione d'Italia (cap. 1331/2 del C.D.R. 2).

Tale riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell'interno di cui all'elenco 1 allegato all'articolo 3.

**Norme in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco****(art. 4, commi da 10 a 14)**

Per provvedere alla retribuzione fissa ed accessoria dei Vigili del Fuoco Volontari, il Centro di Responsabilità "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dispone, nell'anno 2011, di

complessivi euro 143.963.944 (comprensivi degli oneri previdenziali ed IRAP a carico del datore di lavoro), di cui euro 3.851.988 derivanti dal finanziamento degli aumenti contrattuali previsti dal D.P.R. 19 novembre 2010, n. 251 "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)". Tali risorse consentono la remunerazione di n. 1.300.000 giornate di lavoro del personale richiamato per turni di 20 giorni (c.d. personale "discontinuo") oltre che n. 43.200 giorni per il personale richiamato ad ore.

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario percepisce, per il periodo lavorato, il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. I relativi istituti retributivi retribuiti sono: la voce stipendiale, l'indennità di rischio, le indennità di turno, notturna e festiva, il compenso per il lavoro straordinario eventualmente svolto per l'attività di soccorso.

Il comma 10 determinando una riduzione di spesa pari, rispettivamente, a euro 57.448.387 per il 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dal 2013, dà luogo ad una contrazione dei richiami del suddetto personale (per turni di lavoro di 20 giorni), quantificati in n. 26.800 richiami in meno per l'anno 2012 e in n. 14.000 dal 2013.

Nel prospetto che segue vengono puntualmente quantificati i risparmi di spesa conseguenti all'intervento normativo proposto.

INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL C.N.VV.F.

Anno 2011 - risorse finanziarie:

1802 (stanz. iniziale lordo + oneri Stato INPS)	131.076.482
1822 (stanz. iniziale IRAP)	9.035.474
Totale stanziamenti 2011:	140.111.956
integrazione CCNL 2008 -09	3.851.988
Totale risorse 2011:	<u>143.963.944</u>

Anno 2011 - impiego del personale

	num. richiami (20 gg.)	num. giorni
richiami 20 gg. discontinui	65.000	1.300.000
volontari ad ore (rapportati a richiami 20gg.):	2.160	43.200
Totale:	67.160	1.343.200

Triennio 2012 - 2014 - risparmi di spesa

esercizio	num. richiami	riduzione richiami	spesa annua	risparmi	%
2012	40.360	- 26.800	86.515.557	57.448.387	39,90%
2013	53.160	- 14.000	113.953.592	30.010.352	20,85%
2014	53.160	- 14.000	113.953.592	30.010.352	20,85%

Per quanto attiene i successivi commi, si segnala che tali interventi non hanno riflessi diretti sulla dimensione degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario in parola; tuttavia,

essi comporteranno significativi e continuativi effetti economici positivi in termini di minori spese.

In particolare, le disposizioni dei commi 11 e 12, operando un chiarimento sulla disciplina applicata ai richiami del personale volontario del C.N.VV.F., determinano minori oneri risarcitori correlati ad eventuali spese da contenzioso. A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che l'Amministrazione è già risultata soccombente in un contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Savona. Le minori spese derivanti potranno essere determinate soltanto a consuntivo.

In relazione al comma 13 che prevede il contingentamento delle iscrizioni all'albo dei vigili volontari, si associa anche il conseguente blocco dei corsi di formazione con minori spese, determinabili soltanto a consuntivo.

Le prescrizioni del comma 14 pongono a carico del vigile volontario gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, affrancando l'Amministrazione da tali spese. Le minore spese potranno essere determinate soltanto a consuntivo.

### **Procedure per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto**

#### **(art. 4, comma 15)**

La norma, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, fino a tutto il 2014.

Tali disposizioni prevedono che alla copertura dei posti disponibili, per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si provvede, in via straordinaria, esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 217/2005.

Analogamente, in base alle richiamate norme, si accede alla qualifica di capo reparto del ruolo medesimo, per la copertura dei posti da conferire dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2010, esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 217/2005.

La disposizione considera la previsione di spesa per l'espletamento di n. 7 prove scritte (tre concorsi a capo squadra e quattro concorsi a capo reparto), a legislazione vigente (decreto legislativo n. 217/2005), pari ad un importo stimato in euro 1,5 milioni, a fronte di un numero di 14.000 candidati partecipanti ai concorsi. In relazione a detta modifica, restano confermati solo gli oneri di euro 40.000 relativi ai compensi per le Commissioni esaminatrici.

Nelle seguenti tabelle riepilogative, viene evidenziato il calcolo degli oneri necessari per l'espletamento di ogni singola prova scritta, distinta per capo squadra e capo reparto, in funzione del diverso numero di candidati previsti sulla base delle proiezioni previsionali del numero dei posti disponibili.

Le tabelle non tengono conto di ulteriori risparmi valutabili a consuntivo, in conseguenza di una più rapida copertura delle carenze organiche dei predetti ruoli che l'Amministrazione potrebbe realizzare con un più limitato ricorso al raddoppio dei turni e a al relativo straordinario per il personale impegnato in sostituzione dei candidati nei rispettivi Comandi provinciali.

La riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di diminuzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell'interno di cui all'elenco 1 allegato all'articolo 3.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DI SPESA PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE A CAPO SQUADRA (40%)							
CONCORSO	STIMA NUM. CAND.	AFFITTO TAVOLI E SEDIE	VIAGGIO CANDIDATI	VITTO CANDIDATI	COMPENSO COMMISSIONE E PERSONALE DEI COMITATI E DELLA VIGILANZA	VIAGGI O, VITTO E ALLOGGIO PERS. DI VIGILANZA	TOTALE
		IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)
CAPO SQUADRA 40% (DA TENERSI IN SEDI DECENTRATE)	14.000	51.000	168.000	84.000	10.000	18.000	331.000

PREVISIONE DI SPESA PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE A CAPO REPARTO (40%)							
CONCORSO	STIMA NUM. CAND.	AFFITTO TAVOLI E SEDIE	VIAGGIO CANDIDATI	VITTO CANDIDATI	COMPENSO COMMISSIONE E PERSONALE DEI COMITATI E DELLA VIGILANZA	VIAGGI O, VITTO E ALLOGGIO PERS. DI VIGILANZA	TOTALE
		IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)	IMPORTO (€)
Capo reparto 40% (da tenersi in sedi decentrate)	6.000	22.000	72.000	36.000	5.500	12.000	147.500



RIEPILOGO DELLE PREVISIONI DI SPESA				
CONCORSO	CONCORSI A CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO			
	STIMA NUMERO CANDIDATI	SPESA	NUMERO PROCEDURE	SPESA COMPLESSIVA
Capo squadra	14.000	331.000	3	993.000
Capo reparto	6.000	147.000	4	588.000

**Corsi di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  
(art. 4, comma 16)**

La norma di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha ridotto, per il triennio 2011-2013, la durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e vicedirettori) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo comunque un adeguato standard formativo, in analogia con la durata prevista per i corsi di formazione espletati secondo il previgente ordinamento che, transitoriamente, ha continuato ad essere applicato ai sensi dell'art. 171, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005.

La disposizione del presente comma, al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, intende applicare a regime la durata dei predetti corsi di formazione come individuata nella norma sopra citata.

Le economie vengono stimate in euro 800.000 a decorrere dal 2014; tale stima, elaborata sulla base degli oneri sostenuti nel recente passato per lo svolgimento di corsi analoghi, tiene conto dei minori costi per la didattica ed il supporto logistico.

Nella sottostante tabella, si evidenziano i risparmi di spesa che sono derivati dall'effettuazione del 70° corso per vigili del fuoco in prova che ha avuto una durata ridotta per effetto dell'articolo 10, comma 10, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

VOCI DI SPESA	RISPARMI DI SPESA
materiale didattico:	12.000
Carburante e materiale tecnico	25.000
Servizi di mensa	527.000
Spese per servizi di pulizia ed utenze energetiche	121.000
Spese di missione del personale istruttore	50.000
Compensi al personale istruttore	65.000
<b>Totale:</b>	<b>800.000</b>

**Riduzione di contributi vari  
(art. 4, commi da 17 a 20)**

Si riportano di seguito gli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa non rimodulabili, di cui alla tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 221, associati alla missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma 27.2, "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale", indicando le variazioni apportate in relazione alla proposta normativa, ed evidenziando per ciascuno di essi il risparmio conseguito.

- **Commi 17 e 18 (Capitolo 2316 "Contributi ed altri interventi")**

Piano Gestionale 2 "Contributo compensativo" finanziato dalla legge 12 gennaio 1996, n. 24 per € 2.065.828,00 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, che si riduce ad € 65.828,00 con un taglio di € 2 milioni.

Piano Gestionale 1 "Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi" il finanziamento previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379, da € 1.291.142,00 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, passa ad € 291.142,00 con un risparmio di 1 milione di euro.

Tale riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero dell'interno di cui all'elenco 1 allegato all'articolo 3.

- **Comma 19 (Capitolo 2341 "Fondi di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.")**

Lo stanziamento di € 12.027.385,00 pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, si riduce ad € 2.027.385,00 con un risparmio di spesa pari a euro 10 milioni.

Il Fondo unificato riceve, oltre ai finanziamenti statali indicati, ulteriori introiti derivanti dai premi assicurativi, e della confisca di somme di denaro, nonché dalla vendita di beni mobili, titoli e beni immobili, confiscati ai sensi della legge n.575/1965, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 44, cit. e dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge n.512, cit.

Premesso che nel corso degli anni non tutte le richieste di riassegnazione sono state assentite dal Ministero dell'economia e delle finanze, si riporta di seguito un prospetto da cui si evincono gli stanziamenti di bilancio e le riassegnazioni disposte nell'ultimo triennio, a valere sui due Fondi che sono confluiti nel Fondo unificato.

ANNO	TIPOLOGIA FONDO	STANZIAMENTO INIZIALE	RIASSEGNAZIONI	STANZIAMENTO FINALE
2008	Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione (cap. 2341)	10.329.138,00	65.217.953,00	75.547.091,00
2008	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cap. 2384)	10.329.138,00	6.226.851,00	16.555.989,00
<b>Totale</b>		<b>20.658.276,00</b>	<b>71.444.804,00</b>	<b>92.103.080,00</b>
2009	Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ed estorsione (cap. 2341)	6.000.000,00	99.934.860,00	105.935.860,00
2009	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cap. 2384)	7.979.055,00	3.656.690,00	11.635.745,00
<b>Totale</b>		<b>13.979.055,00</b>	<b>103.591.550,00</b>	<b>117.571.605,00</b>

2010	Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione (cap. 2341)	5.937.940,00	102.230.717,00	108.168.657,00
2010	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (cap. 2384)	7.843.075,00	0	7.843.075,00
<b>Totale</b>		<b>13.781.015,00</b>	<b>102.230.717,0</b>	<b>116.011.732,00</b>
2011	Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (cap. 2341 ed ex cap. 2384)	11.902.955,00	23.056.553,00 (*)	

(\*) L'importo si riferisce alle riassegnazioni disposte per premi assicurativi versati nei mesi di Novembre e Dicembre 2010; sono in corso riassegnazione entrate per complessivi € 76.877.902,00 riferite ai versamenti del periodo Gennaio-Agosto 2011.

**- Comma 20 (Capitolo 2317** “Somma da erogare alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni economiche a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'INPS, nonché oneri per prestazioni relativi ad anni precedenti”).

Lo stanziamento di € 697.217,00, pari allo stanziamento di bilancio previsto per l'anno 2012, si riduce ad € 200.000,00, con un risparmio di spesa pari a euro 497.217,00.

Dall'esame della spesa sostenuta negli ultimi anni è emersa una notevole riduzione delle somme da corrispondere alle Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta), sulla base dei preventivi presentati dalle Regioni stesse.

Osservando l'andamento della spesa dal 2007 al 2010, infatti, si registrano sostanziali economiche, evidenziate nel sotto indicato prospetto:

Anno	Stanziamento	Impegno	Spesa	Economia di stanziamento	Economia di impegno	TOTALE Economie
2007	697.217,00	697.217,00	313.862,32	//	383.354,68	383.354,68
2008	697.217,00	337.767,77	246.077,54	359.449,23	91.690,23	451.139,46
2009	697.217,00	260.442,85	146.583,59	436.774,15	113.859,26	550.633,41
2010	697.217,00	179.425,90	(*)	517.791,10		
2011	697.217,00	(**)179.495,90	///	517.791,10		

(\*) Non ancora liquidata alla data odierna per mancata presentazione delle tabelle di liquidazione da parte delle Regioni.

(\*\*) Non sono ancora pervenuti i preventivi di spesa per l'anno 2011, si prevede quindi un impegno in misura pari al 2010.

Si tratta pertanto di adeguamento di un capitolo di bilancio all'andamento della spesa effettiva. La predetta riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto.

### **Soppressione del trattamento economico accessorio per il personale della DIA (art. 4, comma 21)**

Il comma 21 è finalizzato a sopprimere, a decorrere dal 1 gennaio 2012, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991, per effetto del rinvio, ivi contenuto, all'articolo 3, comma 2, della legge 15 novembre 1988, n. 486, concernente l'attribuzione di tale trattamento al personale dipendente dell'ex Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, correlato a quello previsto per il personale appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

L'intervento comporta un risparmio di spesa, a decorrere dal 2012, di 13,1 milioni di euro,

quantificato in relazione al personale destinatario della richiamata indennità ed alla misura della stessa, differenziata a seconda della qualifica rivestita.

Sia il dato sulla dotazione organica sia quello sulla misura della indennità sono coperte da classifica di segretezza, anche in riferimento alla natura della stessa.

La natura dell'indennità e l'espressa previsione dell'articolo 4, comma 4, del predetto decreto-legge n. 345 del 1991, rendono obbligatoria la corresponsione della medesima indennità al personale interessato, anche attraverso la necessaria implementazione, in corso d'anno, delle risorse finanziarie necessarie, in relazione allo stanziamento complessivo iniziale.

Pertanto, attraverso la prevista soppressione del rinvio al richiamato articolo 3, comma 2, della legge n. 486 del 1988, e, quindi, alla corresponsione dell'indennità in argomento, si determina l'effettivo risparmio annuo di 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2012.

#### **Progetto Tetra**

##### **(art. 4, comma 22)**

Il comma 22 prevede la rinuncia alla realizzazione del Progetto TETRA nell'ambito dei lavori del G8 in Sardegna. Le somme rese disponibili sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

L'effetto determinato dalla disposizione normativa è pari ad una riduzione delle spese di 150 milioni di euro per il 2012, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

#### **Riduzione del fondo di cui all'articolo 611 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66**

##### **(art. 4, comma 23)**

La disposizione riduce la dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 per un importo pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Tale riduzione garantisce il conseguimento per il Ministero dell'Interno dell'obiettivo previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

#### **Riepilogo riduzioni non rimodulabili**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese non rimodulabili	298,0	76,6	110,9	232,3	43,2	60,3

#### **Sezione C**

#### **Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'interno**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'INTERNO (obiettivo)	550,8	208,5	270,9	424,3	276,8	306,6
Riduzione spese rimodulabili	242,8	81,9	110,0	212,6	80,4	113,2
Riduzione spese non rimodulabili	298,0	76,6	110,9	232,3	43,2	60,3
Ulteriori misure (fondo ISPE, fondi Difesa)	10	50	50	10	50	50
Riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-

**Sezione D**  
**Ulteriori disposizioni**

**Vice prefetti**  
**(Art. 4, comma 24)**

La disposizione consente l'ammissione allo scrutinio per la promozione dei viceprefetti aggiunti in possesso del solo requisito dell'anzianità di servizio.

Attualmente i viceprefetti aggiunti che hanno già maturato i 9 anni e 6 mesi di servizio effettivo per essere scrutinati alla qualifica superiore sono circa 400 e di questi poco più di un quarto ha maturato un'esperienza lavorativa sia presso gli uffici centrali che periferici dell'Amministrazione. Ne consegue che circa 300 devono ancora effettuare il periodo di tirocinio operativo, tanto presso le strutture centrali quanto presso quelle periferiche dell'Amministrazione.

L'eliminazione di siffatti requisiti attraverso la proposta normativa in parola comporta quindi una riduzione della spesa che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per attribuire i trattamenti di missione ad un così consistente numero di funzionari.

La minore spesa valutabile per 7.200.000,00, è stata determinata considerando un costo medio mensile pari ad € 4.000,00, comprensivo del rimborso delle spese per vitto e alloggio.

Costo medio mensile	Mesi	Costo medio unitario	Numero di funzionari	Costo complessivo
4.000,00	6	24.000,00	300	7.200.000,00

A titolo prudenziale l'effetto di maggiori risparmi di spesa sarà valutabile a consuntivo.

**Carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**  
**(Art. 4, comma 25)**

La disciplina vigente prevede all'articolo 47, primo comma, del decreto legislativo n. 217/2005 che i Direttori vice dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale senza aver prestato servizio effettivo per almeno due anni presso Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco; la norma prevede, al secondo comma, che allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Dirigente superiore sono ammessi i primi dirigenti che abbiano svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno uno nella qualifica dirigenziale.

La norma è finalizzata ad estendere la procedura transitoria prevista dall' articolo 168 del decreto legislativo n. 217/2005, differendo al 31 dicembre 2014 l'applicazione dell'articolo 47, che pertanto opererà per gli scrutini di promozione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'economia a regime, quantificata in euro 320.000, deriverà dal minor ricorso all'istituto dell'indennità di trasferimento (L. 81/2001), conseguenza diretta del ridotto avvicendamento del personale sul territorio. Tale risparmio si determina rapportando il costo medio annuo dell'indennità in parola, quantificato in 8.000 euro, al numero di potenziali aventi diritto, stimati in 40 unità.

A titolo prudenziale l'effetto di maggiori risparmi di spesa sarà valutabile a consuntivo.

#### **Segretari comunali e provinciali – allineamento stipendiale (Art. 4, comma 26)**

La norma che si propone interviene con riguardo alla c.d. "clausola del galleggiamento", prevista al fine di perequare la retribuzione di posizione del Segretario comunale o provinciale a quella del dipendente di ruolo meglio retribuito.

A seguito della riscontrata applicazione distorta, in molti enti, dell'istituto in questione, l'intervento dello scrivente – sia a seguito di verifiche ispettive, sia facendo leva sulle risultanze del conto annuale – ha prodotto in molti casi effetti positivi, con interruzione delle indebite erogazioni retributive e recupero di quanto illegittimamente attribuito.

A seguito dell'instaurarsi di una significativa mole di contenzioso, la giurisprudenza di merito, in primo grado, si sta orientando su posizioni interpretative in contrasto con quanto sostenuto - in accordo con l'Aran e con il dipartimento della Funzione pubblica - dallo scrivente: da ciò effetti onerosi per i bilanci degli enti e quindi per la finanza pubblica.

Alla luce del quadro delineato, appare necessario un intervento il quale, attraverso l'individuazione delle corrette modalità applicative delle norme citate, elimini i dubbi interpretativi e ponga un argine agli effetti negativi, in termini retributivi, delle sentenze finora emanate, pur non essendo alla stessa riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Sezione A

Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	796,4
Proposte assentite spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	796,4

Sezione B

Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)

*Riepilogo riduzioni non rimodulabili*

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Proposte assentite spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-

Sezione CRiepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della Giustizia

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (obiettivo)	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	796,4
Proposte spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	796,4
Proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Assentito	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	796,4
- di cui spese rimodulabili	273,3	101,6	132,1	196,3	126,8	796,4
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Sezione A**

**Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (obiettivo DPCM)	3.437,3	1.077,8	1.420,9	2.118,3	1.278,3	1.264,2
proposte spese rimodulabili	2.146,3	292,8	713,9	1.896,1	398,8	817,7
proposte assentite spese rimodulabili	2.146,3	292,8	713,9	1.896,1	398,8	817,7

Inoltre, al raggiungimento dei suddetti obiettivi concorre, per l'importo di 42 milioni di euro per l'anno 2012, la riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, nell'ambito della complessiva riduzione di euro 4.850 milioni per l'anno 2012, disposta con il successivo articolo 5, comma 3.

*(Modifiche in materia di Garante del contribuente)  
(art 4, commi da 37 a 38)*

L'art. 13 della legge n. 212 del 2000 prevede che la figura del Garante del Contribuente e' organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della Commissione Tributaria Regionale.

Attualmente, in virtù del D.M. 21 marzo 2011, previsto dal comma 4 del medesimo art. 13, il compenso per i 21 Presidenti è fissato in 3.098,74 euro ciascuno e per i 42 componenti è pari a 2.582,28 euro ciascuno.

Per effetto dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, tali compensi sono stati ridotti, rispettivamente a 2.788,87 euro e a 2.324,05 euro, al lordo delle imposte ed al netto di IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione e delle spese di viaggio che annualmente sono quantificate in 140.000,00 euro.

La somma complessiva annualmente corrisposta ai Garanti è, pertanto, pari ad 2.057.963,16 euro (alcuni garanti esercitano attività professionali e, quindi, il compenso ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 917 /86 è considerato base imponibile) a cui si aggiungono circa 140.000,00 euro per spese di viaggio.

Per effetto della modifica normativa, ipotizzando un compenso al Garante pari a 2.788,87 euro (quello attualmente corrisposto al Presidente) l'importo complessivo annualmente da corrispondere si attesterà a 765.000,00 euro circa a cui si aggiungono 35.000,00 euro per spese di viaggio, e così per un complessivo risparmio di spesa di 1.400.000 euro in ragione di anno.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Garante del contribuente (cap. 3536)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

*In mln di euro*

### Sezione B

#### **Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)**

##### *Modifica della copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi dell'accisa sui carburanti*

*(art 4, commi da 28 a 29)*

Le modifiche proposte sono volte ad eliminare l'autorizzazione di spesa prevista all'ultimo periodo del comma 10 del art.1 del D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, nonché quella prevista dall' art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, indicando che al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le due autorizzazioni di spesa soppresse sono pari rispettivamente a € 88.070.000,00 e a € 49.063.405,41 per un risparmio complessivo di € 137.133.405 annui dal 2012. L'attività di monitoraggio svolta nel corso degli anni dall'agenzia delle Dogane sui rimborsi e in particolare sulle compensazioni tramite il sistema del versamento unificato, ha evidenziato ad oggi che l'utilizzo da parte degli autotrasportatori del rimborso degli oneri dagli stessi sostenuti per effetto dei vari aumenti disposti dell'aliquota di accisa sui carburanti è inferiore all'attuale stanziamento del capitolo 3820 per circa 150 milioni di euro.

La proposta normativa, ridimensionando lo stanziamento del capitolo alle effettive esigenze degli autotrasportatori, libera risorse, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, che altrimenti sarebbero state comunque utilizzate per altri rimborsi.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Restituzione mediante compensazione accise (cap. 3820)	137,133	137,133	137,133	137,133	137,133	137,133

*In mln di euro*

**Rideterminazione dei compensi spettanti per l'assistenza fiscale**  
(art 4, commi da 31 a 36)

La norma in esame ridetermina i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta ed dai professionisti abilitati ed abroga le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Il compenso previsto per l'invio del modello 730 singolo è pari ad euro 16,29 come aggiornato dal recente Decreto interdirigenziale n. 4138 del 14 giugno 2011; importo che si raddoppia (euro 32,58) nei casi di modelli congiunti.

Prendendo a base i dati relativi all'invio dei modd. 730/2010 (redditi 2009), pari a n. 11.535.701 modelli singoli, e a 2.444.598 modelli congiunti, il costo complessivo è pari ad € 225.059.362,00, al netto di IVA [(€ 14 x 11.535.701) modello singolo + (€ 26 x 2.444.598) modello congiunto]] a fronte di un costo che all'attualità sarebbe pari ad € 267.561.572,13 [(€ 16,29 x 11.535.701) modello singolo + (€ 32,58 x 2.444.598) modello congiunto].

Il risparmio sarà, pertanto pari ad € 42.502.210,13 al netto di IVA. Ovviamente tale cifra cresce all'aumentare dei modelli inviati e, alla luce della norma che sospende l'adeguamento dei compensi al costo della vita, l'importo rimane pressoché stabile nel tempo.

mod. 730/2010	numero	Compenso (netto IVA) a L.V.	Opere a L.V. (a)	nuovo compenso (netto IVA) proposta normativa	onere proposta normativa (b)	differenza (risparmi) (a) - (b)
modelli singoli	11.535.701	16,29	187.916.569	14 €	161.499.814	26.416.755,29
modelli congiunti	2.444.598	32,58	79.645.003	26 €	63.559.548	16.085.454,84
totale risparmi						42.502.210,13

*importi in euro*

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Compensi CAF (cap. 3845)	42,502	42,502	42,502	42,502	42,502	42,502

*In mln di euro*

La soppressione dei commi da 4-ter a 4-quinquies dell'articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, fa venir meno il compenso dovuto dall'Agenzia delle entrate alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché quello spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione. I risparmi sul bilancio

dell’Agenzia derivanti da tale intervento sono pari a 25 milioni di euro in considerazione del n. di modelli interessati: oltre ai 14.000.000 di modelli 730 (11.535.701 singoli + 2.444.598 congiunti) trasmessi, occorre aggiungere n. 11.000.000 di modelli Unico. Per il bilancio dello Stato tali effetti sono colti riducendo corrispondentemente la dotazione del capitolo relativo agli oneri di gestione dell’Agenzia medesima.

***Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato***  
***(art. 4, comma 39)***

La norma viene introdotta ai fini della partecipazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, individuati nella tabella C allegata al decreto-legge n. 6 luglio 2011, n. 98 con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

La disposizione prevede che le spese di funzionamento dell’amministrazione autonoma dei monopoli, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, pari ad euro 511 milioni per l’anno 2012, 541 milioni per l’esercizio 2013 e 571 milioni per l’esercizio 2014, siano ridotte di un ammontare non inferiore ad euro 50 milioni, determinando pertanto una complessiva riduzione delle spese pari a circa il 9,78%, in linea con quelle programmate per le tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Monopoli versamento Entrata	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

***Ente Nazionale Assistenza al Volo***  
***(art. 4, commi da 42 a 44)***

La proposta dispone che i contratti di programma e di servizio, relativi agli anni 2010 – 2012 tra lo Stato e ENAV S.p.a siano sottoscritti entro il 31 gennaio 2012, e che gli stessi prevedano l’applicazione del tasso di efficientamento in misura non inferiore al 3%, coerentemente con la delibera CIPE del 22 luglio 2010, con recupero dell’eventuale mancato efficientamento per l’anno 2010 nelle annualità successive del contratto.

Il comma 43 stabilisce l’approvazione ex lege dei contratti di programma e di servizio relativi agli anni 2007-2009.

Le disposizioni di cui ai citati commi non comportano effetti finanziari.

Il comma 44 è volto al contenimento della spesa pubblica abrogando:

- l’esenzione fino al 50% della tariffa di terminale prevista per i voli nazionali e comunitari dall’art. 5, comma 5, della norma citata;
- il contributo statale a copertura dei costi sostenuti per la prestazione del servizio di assistenza al volo di terminale nei c.d. “aeroporti minori” (nei quali si sviluppa un volume di traffico inferiore all’1,5% del totale nazionale) ed una corrispondente quota dei costi sostenuti nei restanti aeroporti, previsto dall’art. 5, comma 4, della medesima norma.

Per quanto concerne la prima fattispecie, si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 1794/2006 ha definito in maniera puntuale e tassativa le tipologie di esenzioni applicabili da parte degli Stati membri. Non essendo l’esenzione in discorso compresa tra quelle elencate, si configurano profili di

incompatibilità con la disciplina comunitaria che suggeriscono l'abrogazione della stessa norma interna.

L'adeguamento del sistema nazionale al principio comunitario "chi usa paga", comporta una più trasparente ed efficiente allocazione dei costi dei servizi di assistenza al volo di terminale.

Per una compiuta valutazione della modifica normativa prospettata, si segnala infine che la contribuzione pubblica alla copertura dei costi del servizio in discorso risulta significativamente elevata nel nostro Paese.

Con riferimento alla seconda fattispecie, il citato Regolamento prescrive l'inserimento nelle tariffe di tutti i costi sostenuti per la prestazione del servizio di assistenza al volo.

La modifica normativa consente di destinare quota parte dei ricavi tariffari al finanziamento dei servizi alla navigazione aerea prestati dall'Aeronautica Militare a favore del traffico civile, le cui spese non trovano attualmente copertura nell'ambito delle ordinarie risorse della stessa Aeronautica, con potenziale pregiudizio della sicurezza e della capacità del sistema del trasporto aereo nazionale.

I risparmi di spesa sul bilancio dello Stato, risultano pari dall'anno 2012 a circa 42 milioni di euro sul capitolo 1890/MEF relativo al contratto ENAV.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
ENAV (capitolo 1890)	42,0	84,0	84,0	42,0	84,0	84,0

#### *Riepilogo riduzioni non rimodulabili*

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese non rimodulabili	271,6	313,6	313,6	271,6	313,6	313,6
Proposte assentite spese non rimodulabili	271,6	313,6	313,6	271,6	313,6	313,6

**Sezione C****Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze**

Riduzioni delle spese del Ministero - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (obiettivo)	3.437,3	1.077,8	1.420,9	2.118,3	1.278,3	1.264,2
Riduzioni spese rimodulabili	2.146,3	292,8	713,9	1.896,1	398,8	817,7
Riduzioni spese non rimodulabili	271,6	313,6	313,6	313,6	313,6	313,6
Riduzione accantonamenti	977,3	471,4	393,4	158,6	665,9	132,9

**Sezione D****Nomina degli idonei al concorso per componente delle Commissioni tributarie (art. 4, comma 40)**

La disposizione prevede che i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella G.U. n. 65/2011 siano nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero nella sede prescelta per prima da ciascuno di essi. La norma prevede uno specifico meccanismo di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e stabilisce che i componenti in sovrannumero maturano il diritto a percepire il compenso previsto soltanto successivamente al riassorbimento nell'organico.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai componenti collocati in sovrannumero non spetta il compenso fino a quando perdura la posizione soprannumeraria, evitando così duplicazioni di oneri.

**Trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie (art. 4, comma 41)**

La disposizione disciplina i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie i quali sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura dei posti resisi vacanti nelle commissioni provinciali o regionali.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto la stessa prevede che il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

**Norma di Interpretazione autentica****(art. 4, comma 45)**

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto la stessa prevede una interpretazione autentica, diretta a chiarire che il disposto dell'articolo 64, comma 4, del d.lgs. n. 300/1999, ai sensi del quale *"il comitato di gestione è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*, costituisce norma speciale rispetto al regime generale delle Agenzie fiscali (l'articolo 67 del d.lgs. citato individua, infatti, tra gli organi delle agenzie fiscali anche il comitato di gestione composto esclusivamente da *"quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede"*).

**Accordi Transattivi****(art. 4, comma 46)**

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto la stessa prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa avviare iniziative volte alla definizione di accordi transattivi, in particolare con l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, al fine di definire tutti i rapporti in essere, e con abbandono di ogni controversia pendente, sia in materia di totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, sia in materia di quote di prelievo previste dall'articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, riferite all'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE.

**Infrastrutture Regione Basilicata****(art. 4, comma 47)**

Il comma 47 abroga l'articolo 5, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, concernente l'autorizzazione di spesa per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 e comporta una riduzione di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011.

**Liquidazioni delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni****(art. 4, comma 48)**

La disposizione non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

**Termine d'impugnazione delle graduatorie relative alle progressioni economiche (art. 4, comma 49)**

Si prevede che le impugnazioni concernenti le progressioni all'interno delle aree e quelle relative alle questioni connesse debbano essere proposte a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale e procedurale dalla quale non discendono oneri a carico della finanza pubblica.

**Controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/01.**

**(art. 4, comma 50)**

La disposizione stabilisce che il termine per la presentazione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti della p.a, proposta in via autonoma nell'ambito delle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego, è fissato a pena di decadenza in centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Si tratta di una disposizione ordinamentale e procedurale dalla quale non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

**Diritto al risarcimento del Danno derivante da mancato recepimento di Direttive o altri Provvedimenti Comunitari.**

*(art. 4, comma 51)*

La norma ha lo scopo di chiarire il forte conflitto giurisprudenziale esistente sul tema del risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie. Il suo valore è specificamente interpretativo, considera la responsabilità dello Stato come extracontrattuale, e, dunque, soggetta al termine prescrizione quinquennale. Il momento dell'inizio di decorrenza del termine è, coerentemente, da considerare quello del verificarsi del fatto per il quale il mancato recepimento della direttiva ha determinato il danno.

La norma, introducendo una disposizione di carattere generale in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie, è volta sostanzialmente a ridurre l'impatto oneroso di contenziosi in materia. Non si stimano effetti di risparmio in quanto gli stessi sono valutabili solo a consuntivo.

**Soppressione Indennità e rimborsi per trasferimento dipendenti pubblici.**

*(art. 4, comma 52)*

La disposizione sopprime tutte le indennità ed i compensi connessi al trasferimento d'autorità per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni. In particolare viene soppressa: l'indennità di trasferta per il tempo impiegato per il viaggio; rimborso delle spese sostenute per il viaggio; le spese per il trasporto di mobili e masserizie. In relazione alla specificità dei comparti è stato escluso dall'applicazione della norma il personale delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Gli effetti economici della disposizione sono rilevabili solo a consuntivo in relazione agli avvicendamenti del personale. Va comunque evidenziato che per il personale in regime di contratto privatizzato il fenomeno ha una rilevanza finanziaria contenuta mentre ha una incidenza più significativa per la carriera prefettizia e di magistratura.

**Partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni**



**pubbliche (art. 4, comma 53)**

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

**Pagamento diretto di canoni di locazione dovuti da amministrazioni statali  
(art. 4, comma 54)**

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

**Potenziamento Amministrazione economica-finanziaria.  
(art. 4, comma 55)**

La disposizione è volta a ridurre di una quota non inferiore al 10 per cento le risorse destinate all'incentivazione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 12 del dl 79/97, per finalizzarla al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili della medesima amministrazione.

Le somme da destinare al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria risultano verificabili solo a consuntivo in quanto le risorse da destinare ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. 79/1997 sono rese disponibili solo a seguito di accertamento delle entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo 12 a chiusura dell'esercizio finanziario, sulla base delle percentuali determinate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Trattamento economico fondamentale del personale temporaneamente assegnato alle  
Autorità amministrative indipendenti.  
(art. 4, commi 56 e 57)**

Viene previsto che il trattamento economico complessivo del personale non dirigenziale comandato presso le Autorità amministrative indipendenti non possa essere superiore a quello previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza.

Si rappresenta, infatti, che in base alla loro autonomia organizzativa e contabile le authority, in genere, possono prevedere l'attribuzione a favore dei comandati di specifiche indennità aventi carattere fisso, con la finalità di operare una sorta di perequazione rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo. Tali previsioni risultano, comunque, estranee alla disciplina generale dell'istituto del comando, che incide sulla misura dell'accessorio percepito, in virtù del cambiamento delle funzioni svolte dal dipendente in posizione di prestito.

Il comando, infatti - in disparte i profili contabili legati ai rimborsi tra le amministrazioni (art. 70, comma 12, del dlgs n. 165/01 e art. 9 comma 5 ter del dlgs n. 303/99) - non potrebbe determinare una modifica del trattamento fondamentale percepito dal dipendente, che resta quello

previsto per l'amministrazione di appartenenza, essendo ricollegato all'inquadramento nei ruoli.

Si tratta di una disposizione di contenimento i cui effetti potranno essere verificati a consuntivo.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione A**

**Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese rimodulabili	126,4	47,4	66,2	125,7	47,4	66,0

**Sezione B**

**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)**

***Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a*  
(art 4, comma 59)**

La norma si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011 per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, determinando un risparmio di spesa quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ( con conseguente riduzione degli stanziamenti del cap. 1485 – “Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare” dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a	32,40	9,20	9,20	32,40	9,20	9,20

*In mln di euro*

***Riduzione dell'autorizzazione di spesa per le assunzioni del personale operaio a tempo determinato del corpo forestale dello Stato*  
(art 4, comma 60)**

Con la disposizione in questione si riduce, per l'anno 2012 e per l'importo di euro 1.570.659, la spesa autorizzata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n.191, che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato.

Pertanto, le risorse destinate alla suddetta finalità ammontano, per l'anno 2012, a 1.429.341

euro e risultano stanziati sul capitolo n. 2877 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tale riduzione di spesa è valutata nell'ambito delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili ed i relativi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica risultano considerati nell'ambito del complessivo impatto derivante dalle riduzioni apportate alle missioni di spesa del Ministero delle politiche agricole di cui all'elenco 1 allegato all'articolo 3.

**Sgravi contributivi**  
**(art 4, comma 61)**

La norma si rende necessaria a seguito del taglio operato, nell'ambito dell'attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio (cap. 1485 – “Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare”) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispettivamente di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Tale norma modifica quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) che aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	10,0	6,0	6,0	10,0	6,0	6,0

*In mln di euro*

**Riepilogo riduzioni non rimodulabili**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese non rimodulabili	10	6	6	10	6	6
Versamento in entrata	32,40	9,20	9,20	32,40	9,20	9,20
TOTALE	42,4	15,20	15,20	42,4	15,20	15,20

**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (obiettivo)	168,8	62,6	81,4	107,7	69,3	76,8
Riduzione spese rimodulabili	126,4	47,4	66,2	125,7	47,4	66,0
Riduzione spese non rimodulabili (+ versamento in entrata)	42,4	15,2	15,2	42,4	15,2	15,2
Riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE****Sezione C****Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero**

Il Ministero non ha formulato proposte e pertanto si è proceduto alle riduzioni lineari delle somme accantonate e rese indisponibili, nell'ambito delle spese rimodulabili, ai sensi del comma 3 dell'art 10 del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011.

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Obiettivo Ministero Ambiente	124.1	45.2	58.8	63.5	41.0	45.5
Riduzioni accantonamenti	124.1	45.2	58.8	63.5	41.0	45.5

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese rimodulabili	191,2	63,2	92,9	112,4	62,0	87,7

*In mln di €***Sezione B****Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)****Rafferma in servizio - capitanerie di porto****(art 4, comma 63)**

L'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina "Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto" e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva, prevede che gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ne individua l'entità.

In particolare, tali consistenze, a norma dell'articolo 2217 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, l'articolo 954 del "Codice dell'ordinamento militare" prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, quantificando mediante il decreto interministeriale di cui sopra le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, a decorrere dall'anno 2012, in modo da non concedere il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.052.093,00, come si evince dalla tabella seguente.

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dal 2012:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
VFP 1 Raffermati	13.868,21	5.323,00	4.315,77	23.506,98	300	7.052.093

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Rafferma in servizio capitanerie di porto -	7,0	7,0	7,0	3,5	3,5	3,5

In mln. di euro

#### Componente aeronavale capitanerie di porto (art 4, comma 65)

La riduzione di euro 950.000,00 per l'anno 2012 del contributo di cui all'articolo 30 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006, n. 80, non comporta effetti negativi sulle obbligazioni giuridiche già perfezionate.

Infatti la riduzione proposta è possibile in quanto il finanziamento autorizzato dal predetto decreto legge, finalizzato alla commessa di un ATR 42 e di due elicotteri Agusta, è stato in parte utilizzato per l'accensione di mutui ed in parte si è preferito pagare in contante la commessa realizzando in questo modo un risparmio sulla quota interessi, che nel 2012 è pari ad euro 950.000,00.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Componente aeronavale capitanerie di porto	0,950	0,000	0,000	0,317	0,317	0,106

In mln di euro

#### Piano sicurezza stradale (art 4, comma 66)

Il Piano nazionale della sicurezza stradale ha previsto diversi piani di attuazione. Nel caso di specie si tratta del cofinanziamento di interventi finalizzato all'accensione di mutui da parte delle Province e dei Comuni. Poiché un comune, interessato al piano per la sicurezza stradale, per carenza di risorse proprie non ha potuto accedere al cofinanziamento, si sono resi disponibili euro 135.000,00.



Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Piano sicurezza stradale	0,135	0,135	0,135	0,045	0,090	0,150

In mln di euro

**Esercizio ferrovie a gestione commissariale governativa**  
(art 4, comma 67)

La norma prevede che le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3 comma 33 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, siano ridotte di euro 5.000.000,00. Lo stanziamento può essere ridotto per un importo pari a 5 milioni di euro in quanto tale somma non risulta strettamente necessaria al funzionamento aziendale.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Esercizio ferrovie a gestione commissariale governativa	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

In mln di euro

**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie**  
(art 4, comma 68)

La norma prevede la riduzione delle risorse finanziarie da trasferire all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012 e 2 milioni di euro per l'anno 2013. Ciò si rende possibile, in via transitoria, poiché l'Agenzia, operativa da giugno 2008, si trova tuttora in fase di avvio dell'attività. Al momento, infatti, si è in attesa del completamento dell'impianto regolamentare interno (è in corso di definizione l'iter per l'adozione del Regolamento per il reclutamento del personale) e solo dal 1 gennaio 2010 l'Agenzia ha completato l'assunzione delle competenze attribuite le dalla legge istitutiva. Si fa, inoltre, presente che l'organico è ancora in fase di completamento per cui è prevista una minore spesa di 6 milioni di euro nel 2012 e di 2 milioni di euro nel 2013, mentre dal 2014 è previsto il completamento della pianta organica.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	6,000	2,000	0,000	2,000	2,667	0,667

In mln di euro

**Informatizzazione dei servizi marittimi***(art 4, comma 69)*

La norma prevede che i finanziamenti autorizzati per l'informatizzazione dei servizi marittimi vengano ridotti a decorrere dal 2012 per un importo pari a euro 3.873.427,00. Ciò in quanto esistono margini di efficientamento che consentono il contenimento dei costi per l'importo pari a euro 3.873.427,00..

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Informatizzazione dei servizi marittimi	3,873	3,873	3,873	1,291	2,582	4,304

In mln di euro

**Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS)***(art 4, comma 70)*

La riduzione di euro 8.000.000,00 per l'anno 2012 del contributo di cui all'articolo 39 della legge 1 agosto 2002, n. 166, viene operata in applicazione dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni mediante l'esclusione di alcuni interventi che, nell'ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata.

Ciò si rende possibile anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Sistema integrato controllo traffico marittimo (VTS)	8,000	0,000	0,000	2,667	2,667	0,889

In mln di euro

**Riepilogo riduzioni non rimodulabili**

Riduzioni delle spese del Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese non rimodulabili	31,0	18,1	16,1	14,8	16,8	14,6

In mln di euro

**Sezione C****Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (obiettivo)	222,2	81,2	109,4	134,3	83,2	95,1
Di cui:						
spese rimodulabili	191,2	63,2	92,9	112,4	62,0	87,7
spese non rimodulabili	31,0	18,1	16,1	14,8	16,8	14,6
Totale	222,2	81,2	109,4	134,3	83,2	95,1
Utilizzi ulteriori economie	0	0	0	0	0	0

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Sezione A**

**Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese rimodulabili	47,2	23,5	27,1	43,8	26,8	27,1
Proposte assentite spese rimodulabili	47,2	23,5	27,1	43,8	26,8	27,1

**Sezione B**

**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)**

**Enti Previdenziali  
(art 4, comma 72)**

La norma si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011 per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, determinando un risparmio di spesa quantificato in 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante l'introduzione di misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell'INPS, INPDAP e INAIL, attraverso una riduzione del contributo che lo Stato eroga ai predetti Enti per il funzionamento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enti Previdenziali	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3

*In mln di euro*

*Riepilogo riduzioni non rimodulabili*

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese non rimodulabili	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3
Proposte assentite spese non rimodulabili	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3

## Sezione C

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero del lavoro  
e delle Politiche Sociali**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (obiettivo)	107,2	33,5	43,6	64,7	34,6	38,4
Riduzione spese rimodulabili	47,2	23,5	27,1	43,8	26,8	27,1
Riduzione spese non rimodulabili	60,0	10,0	16,5	20,9	7,8	11,3
Riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

### Sezione A

#### Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Proposte assentite spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-

### Sezione B

#### Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)

#### *Somme giacenti nelle contabilità speciali*

##### *(art 4, comma 91)*

La norma mira a rendere sostenibili le riduzioni di spesa previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011, con riferimento alle annualità 2012 e 2013, in attuazione del combinato disposto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 e dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La norma proposta al fine di adempiere alle suddette disposizioni di contenimento della spesa, consente il "recupero" e la restituzione all'erario di vecchie giacenze di cassa presenti nelle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati del Ministero.

All'individuazione di dette risorse si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Somme giacenti nelle contabilità speciali	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5

*In mln di euro*

#### *Riepilogo riduzioni non rimodulabili*

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
---	---------------------------	---------------------

luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111						
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Versamento in entrata da contabilità speciali	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5

**Sezione C****Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero per i beni ed attività culturali**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO PER I BENI ED ATTIVITA' CULTURALI (obiettivo)	60,3	21,8	28,4	49,5	31,1	26,8
Riduzione spese rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Versamento in entrata	60,4	10,0	-	50,0	15,0	5
Riduzione accantonamenti	-	11,8	28,4	-	11,1	25,9

**Sezione D****Ulteriori misure del Ministero dei beni culturali****Art. 4, c. 92 – Personale Pompei**

La disposizione alla lettera a), è finalizzata a consentire al MIBAC di procedere alle assunzioni straordinarie, in totale 168 unità di cui 20 funzionari, per la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei in deroga alle misure di riduzione di cui all'art. 1, commi 3, lett. b) e 4 del decreto legge n. 138/11.

Le disposizioni della lettera b), invece, si rendono necessarie al fine di autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità per le assunzioni di personale da destinare sul territorio nazionale alle funzioni di tutela del patrimonio culturale, a formare una graduatoria unica nazionale per le assunzioni di personale specificamente previste presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, considerato che per la regione Campania non vi sono graduatorie in corso di validità.

Le disposizioni, intese a consentire la funzionalità dell'Amministrazione dei Beni Culturali e la tutela del patrimonio culturale, non determinano effetti finanziari. In particolare, la disposizione di cui alla lett. a) non determina effetti finanziari negativi, in quanto la copertura degli oneri riguardanti le assunzioni straordinarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 è già prevista nell'ambito di tale disposizione.

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Sezione A

## Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese rimodulabili	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
Proposte assentite spese rimodulabili	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7

## Sezione C

## Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero Salute

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELLA SALUTE (obiettivo)	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
Riduzione spese rimodulabili	66,1	23,0	29,9	53,0	32,9	28,7
Riduzione spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-



**MINISTERO DELLA DIFESA****Sezione A**

**Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
Proposte assentite spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4

**Sezione B**

**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)**

***Riepilogo riduzioni non rimodulabili***

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Proposte assentite spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-

**Sezione C**

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della Difesa**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELLA DIFESA (obiettivo)	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
Proposte spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
Proposte spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Assentito	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
- di cui spese rimodulabili	1.446,9	606,2	786,1	1.213,3	721,1	796,4
- di cui spese non rimodulabili	-	-	-	-	-	-
Riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	20 12	20 13	20 14	20 12	20 13	20 14
MINISTERO DELLA DIFESA (obiettivo)	1.446,9	606,2	78 6,1	1.213,3	72 1,1	79 6,4
Riduzione spese rimodulabili	1.446,9	606,2	78 6,1	1.213,3	72 1,1	79 6,4
Riduzione accantonamenti	-	-	-	-	-	-

### Sezione D

#### Ulteriori misure normative del Ministero della Difesa

##### Articolo 4 comma 101

La norma consente, al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali, nell'ambito di contingenti determinati con decreto del Ministro della difesa, il transito, a domanda, di volontari in ferma prefissata, volontari in servizio permanente e i sergenti in una Forza armata diversa da quella di appartenenza. La disposizione risponde all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nell'alimentazione dei ruoli, nonché un più razionale utilizzo del personale nelle ipotesi di carenza di specifiche professionalità in una determinata Forza armata.

##### Comma 102

L'invarianza della spesa prevista dalla disposizione è verificabile in quanto ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2000, n. 66, le dotazioni organiche e le consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vengono determinate

annualmente con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nei limiti delle risorse previste per la cosiddetta "professionalizzazione".

#### **Comma 103**

La norma è priva di effetti finanziari in quanto il transito del personale militare nelle altre amministrazioni avverrà entro i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione di destinazione, inoltre al personale trasferito si applicherà il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai CCNL vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione.

#### **Comma 104**

I risparmi derivanti dall'esclusione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane dalla corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 86/2001 sono rilevabili soltanto a consuntivo in quanto connessi alla verifica dei beneficiari.

#### **Comma 105**

La disposizione è diretta a prevedere, quale misura di contenimento della spesa per il pubblico impiego, che il personale delle amministrazioni statali inviato in missione in ambito nazionale è tenuto ad usufruire, per il vitto e per l'alloggio, delle strutture presenti/disponibili nel luogo di svolgimento della missione.

Gli effetti economici della disposizione risultano verificabili solo a consuntivo in quanto connessi all'entità del ricorso dell'istituto della missione e alla disponibilità delle strutture delle Amministrazioni interessate.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA****Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese rimodulabili	131,1	16,5	16,5	100,7	14,8	9,4

**Sezione B****Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)****Comma 74 – Avvalimento personale scolastico per compiti connessi con l'autonomia scolastica**

La norma di cui si propone la novella prevede, a legislazione vigente, che l'Amministrazione possa avvalersi presso i propri uffici dell'opera di cinquecento unità tra dirigenti scolastici e professori, per compiti connessi con l'autonomia scolastica. Tali unità, nel caso dei professori, sono sostituite sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, col conseguente costo. Nel corrente anno scolastico 2010/2011, le cinquecento unità di cui sopra si dividono tra 100 dirigenti scolastici e 400 professori.

La norma proposta ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2012, a 300, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori. Quindi, si osserverebbe una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a  $400-240=160$  unità.

Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di  $33.105,21 \times 160=5,2$  milioni a decorrere dall'a.s. 2012/2013, ovvero euro 1,7 milioni nell'e.f. 2012 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall'e.f. 2013.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Avvalimento personale scolastico per compiti connessi con l'autonomia scolastica	1,7	5,2	5,2	0,9	2,7	2,7

*In mln di euro*

**Commi 75 e 76 – Disposizioni circa i posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle piccole scuole**

La norma dispone che, coerentemente con la mancata attribuzione di un dirigente scolastico

titolare già prevista dall'art.19, comma 5, del DL98/2011 per le scuole con il numero di alunni ivi previsto, detto contenimento di personale venga esteso anche per la figura del DSGA. Contemporaneamente, si innalza il limite di alunni sotto il quale si provvede alle predette mancate assegnazioni.

La norma trova giustificazione nella circostanza che il carico di lavoro del DSGA dipende in buona parte dalla dimensione della scuola e del relativo bilancio; pertanto è verosimile prevedere che scuole sotto i 600 alunni (400 nei comuni montani, isolani, ecc...) possano essere "accorpate" tra loro con la conseguente assegnazione di un unico DSGA.

Le scuole interessate dall'applicazione dell'art. 19 comma 5 del DL n.98/11, nella formulazione originale erano 1.812, che diventano invece 3.138 a seguito dell'applicazione della presente norma. Per tali scuole, ai sensi del comma 5-bis, si stima che ogni due posti di DSGA, almeno uno venga meno.

Tab.1	legislazione vigente		legislazione proposta		Posti in meno da dirigente	Posti in meno da DSGA
	< 500 alunni no eccezione	< 300 alunni eccezione	< 600 alunni no eccezione	< 400 alunni eccezione		
Abruzzo	67	16	97	19	33	58
Basilicata	78	1	104	1	26	52
Calabria	144	23	242	37	112	139
Campania	316	18	478	34	178	256
Emilia Romagna	40	8	87	11	50	49
Friuli V.G.	29	17	45	20	19	32
Lazio	77	15	191	19	118	105
Liguria	10	3	33	3	23	18
Lombardia	65	10	133	13	71	73
Marche	26	2	51	2	25	26
Molise	37	9	48	12	14	30
Piemonte	68	6	139	9	74	74
Puglia	168	10	314	22	158	168
Sardegna	149	13	206	20	64	113
Toscana	58	12	93	19	42	56
Umbria	29	5	59	6	31	32
Veneto	55	9	123	11	70	67
Totale	1.624	188	2.867	276	1.331	1.569

Conseguentemente, il numero di posti di dirigente scolastico si riduce, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, di  $3.143-1.812=1.331$  unità e quello dei DSGA di  $3.138/2=1.569$  unità.

Per la stima degli effetti finanziari, si considera che:

- in via prudenziale, ovvero senza considerare le cessazioni, i posti liberi al primo settembre 2012 siano pari, in numero e distribuzione regionale, a quelli liberi al primo settembre 2011, sia per i dirigenti che per i DSGA,
- le riduzioni di posti possano essere effettuate solo nel limite dei posti disponibili in ciascuna regione;
- le riduzioni di posti, di entità comunque limitata, che non si possano realizzare al primo settembre 2012 per mancanza di posti liberi, possano invece essere effettuate per il 50% al primo settembre 2013 e per il 50% al primo settembre 2014, per effetto anche delle cessazioni che intercorreranno nel frattempo.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab.2	Posti in meno da dirigente	Posti liberi al 01set11	Dirigenti in meno al 01set12	Dirigenti in meno al 01set13	Dirigenti in meno al 01set14
Abruzzo	33	53	33	0	0
Basilicata	26	40	26	0	0
Calabria	112	71	71	20	21
Campania	178	111	111	33	34
Emilia Romagna	50	178	50	0	0
Friuli V.G.	19	59	19	0	0
Lazio	118	159	118	0	0
Liguria	23	68	23	0	0
Lombardia	71	383	71	0	0
Marche	25	34	25	0	0
Molise	14	13	13	0	1
Piemonte	74	179	74	0	0
Puglia	158	223	158	0	0
Sardegna	64	57	57	3	4
Sicilia	223	200	200	11	12
Toscana	42	103	42	0	0
Umbria	31	29	29	1	1
Veneto	70	149	70	0	0
Totale	1.331	2.109	1.190	68	73

e, per i DSGA:

Tab.3	Posti in meno da DSGA	Posti liberi al 01set11	DSGA in meno al 01set12	DSGA in meno al 01set13	DSGA in meno al 01set14
Abruzzo	58	27	27	15	16
Basilicata	52	13	13	19	20
Calabria	139	61	61	39	39
Campania	256	238	238	9	9
Emilia Romagna	49	127	49	0	0
Friuli V.G.	32	37	32	0	0
Lazio	105	156	105	0	0
Liguria	18	45	18	0	0
Lombardia	73	322	73	0	0
Marche	26	263	26	0	0
Molise	30	4	4	13	13
Piemonte	74	650	74	0	0
Puglia	168	65	65	51	52
Sardegna	113	80	80	16	17
Sicilia	221	129	129	46	46
Toscana	56	517	56	0	0
Umbria	32	24	24	4	4
Veneto	67	123	67	0	0
Totale	1.569	2.881	1.141	212	216

Considerati un trattamento economico lordo Stato di un dirigente scolastico, inclusa la retribuzione di posizione fissa, variabile e di risultato (valori medi), pari a circa 80.024 euro ed un trattamento economico lordo Stato di un DSGA, inclusa l'indennità di direzione fissa, pari a circa 35.511,8 euro lordo Stato pro-capite, si stimano le seguenti riduzioni di spesa:

**per i dirigenti** (calcolo per montante del risparmio complessivo, con la riduzione di spesa del 2013-2014 comprendente anche quella derivante dalla riduzione dei posti del 2012-2013):

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab.4	Riduzione di spesa 2012-13	Riduzione di spesa 2013-14	Riduzione di spesa 2014-15	Riduzione di spesa 2012	Riduzione di spesa 2013	Riduzione di spesa 2014	Riduzione di spesa 2015 e ss.
Abruzzo	2.640.792	2.640.792	2.640.792	880.264	2.640.792	2.640.792	2.640.792
Basilicata	2.080.624	2.080.624	2.080.624	693.541	2.080.624	2.080.624	2.080.624
Calabria	5.681.704	7.282.184	8.962.688	1.893.901	6.215.197	7.842.352	8.962.688
Campania	8.882.664	11.523.456	14.244.272	2.960.888	9.762.928	12.430.395	14.244.272
Emilia R.	4.001.200	4.001.200	4.001.200	1.333.733	4.001.200	4.001.200	4.001.200
Friuli V.G.	1.520.456	1.520.456	1.520.456	506.819	1.520.456	1.520.456	1.520.456
Lazio	9.442.832	9.442.832	9.442.832	3.147.611	9.442.832	9.442.832	9.442.832
Liguria	1.840.552	1.840.552	1.840.552	613.517	1.840.552	1.840.552	1.840.552
Lombardia	5.681.704	5.681.704	5.681.704	1.893.901	5.681.704	5.681.704	5.681.704
Marche	2.000.600	2.000.600	2.000.600	666.867	2.000.600	2.000.600	2.000.600
Molise	1.040.312	1.040.312	1.120.336	346.771	1.040.312	1.066.987	1.120.336
Piemonte	5.921.776	5.921.776	5.921.776	1.973.925	5.921.776	5.921.776	5.921.776
Puglia	12.643.792	12.643.792	12.643.792	4.214.597	12.643.792	12.643.792	12.643.792
Sardegna	4.561.368	4.801.440	5.121.536	1.520.456	4.641.392	4.908.139	5.121.536
Sicilia	16.004.800	16.885.064	17.845.352	5.334.933	16.298.221	17.205.160	17.845.352
Toscana	3.361.008	3.361.008	3.361.008	1.120.336	3.361.008	3.361.008	3.361.008
Umbria	2.320.696	2.400.720	2.480.744	773.565	2.347.371	2.427.395	2.480.744
Veneto	5.601.680	5.601.680	5.601.680	1.867.227	5.601.680	5.601.680	5.601.680
<b>Totale</b>	<b>95.228.560</b>	<b>100.670.192</b>	<b>106.511.944</b>	<b>31.742.853</b>	<b>97.042.437</b>	<b>102.617.443</b>	<b>106.511.944</b>

Similmente, per i DSGA:

Tab.5	Riduzione di spesa 2012-13	Riduzione di spesa 2013-14	Riduzione di spesa 2014-15	Riduzione di spesa 2012	Riduzione di spesa 2013	Riduzione di spesa 2014	Riduzione di spesa 2015 e ss.
Abruzzo	958.819	1.491.496	2.059.684	319.606	1.136.378	1.680.892	2.059.684
Basilicata	461.653	1.136.378	1.846.614	153.884	686.561	1.373.123	1.846.614
Calabria	2.166.220	3.551.180	4.936.140	722.073	2.627.873	4.012.833	4.936.140
Campania	8.451.808	8.771.415	9.091.021	2.817.269	8.558.344	8.877.950	9.091.021
Emilia R.	1.740.078	1.740.078	1.740.078	580.026	1.740.078	1.740.078	1.740.078
Friuli V.G.	1.136.378	1.136.378	1.136.378	378.793	1.136.378	1.136.378	1.136.378
Lazio	3.728.739	3.728.739	3.728.739	1.242.913	3.728.739	3.728.739	3.728.739
Liguria	639.212	639.212	639.212	213.071	639.212	639.212	639.212
Lombardia	2.592.361	2.592.361	2.592.361	864.120	2.592.361	2.592.361	2.592.361
Marche	923.307	923.307	923.307	307.769	923.307	923.307	923.307
Molise	142.047	603.701	1.065.354	47.349	295.932	757.585	1.065.354
Piemonte	2.627.873	2.627.873	2.627.873	875.958	2.627.873	2.627.873	2.627.873
Puglia	2.308.267	4.119.369	5.965.982	769.422	2.911.968	4.734.907	5.965.982
Sardegna	2.840.944	3.409.133	4.012.833	946.981	3.030.340	3.610.366	4.012.833
Sicilia	4.581.022	6.214.565	7.848.108	1.527.007	5.125.536	6.759.079	7.848.108
Toscana	1.988.661	1.988.661	1.988.661	662.887	1.988.661	1.988.661	1.988.661
Umbria	852.283	994.330	1.136.378	284.094	899.632	1.041.679	1.136.378
Veneto	2.379.291	2.379.291	2.379.291	793.097	2.379.291	2.379.291	2.379.291
<b>Totale</b>	<b>40.518.964</b>	<b>48.047.465</b>	<b>55.718.014</b>	<b>13.506.321</b>	<b>43.028.464</b>	<b>50.604.315</b>	<b>55.718.014</b>

Quindi, si verificherà una riduzione di spesa pari a:

Tab.6	Riduzione di spesa 2012-13	Riduzione di spesa 2013-14	Riduzione di spesa 2014-15	Riduzione di spesa 2012	Riduzione di spesa 2013	Riduzione di spesa 2014	Riduzione di spesa 2015 e ss.
Risparmi	135.747.524	148.717.657	162.229.958	45.249.175	140.070.902	153.221.758	162.229.958

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014

Riduzione posti DS e							
DSGA	45,2	140,0	153,2	23,1	71,4	78,1	

#### Comma 79 – Blocco scatti di anzianità personale AFAM

La norma estende anche ai dipendenti AFAM il blocco degli scatti per un triennio, coerentemente con quanto disposto per il personale della Scuola in applicazione dell'art. 9, comma 23 del decreto-legge n.78/2010 convertito con legge n.122/2010.

Nel corso del 2008 hanno beneficiato di uno scatto di anzianità 1.199 dipendenti del comparto, divenuti 1.413 nel 2009 e 1.181 nel 2010. Ogni anno, dei dipendenti che maturano uno scatto di anzianità, in media il 15,33% scatta il primo gennaio, il 4% il 30 giugno, il 18,10% il 31 ottobre, il 48,95% il 31 dicembre, mentre il rimanente 13,62% si distribuisce nel resto dell'anno.

Nel 2008, l'attribuzione degli scatti di anzianità ha comportato un incremento di spesa per il personale pari a 3,03 milioni al lordo Stato nel 2008, ulteriori 2,7 nel 2009 ed ulteriori 3,05 nel 2010.

Negli anni 2008, 2009 e 2010 si è dunque osservato un incremento medio della spesa per personale, in conseguenza del riconoscimento degli scatti di anzianità, pari ad euro 2,94 milioni annui al lordo Stato.

Supponendo che detto incremento medio si riproponga, a legislazione vigente, anche negli anni dal 2012 in poi, ne consegue che la norma comporterebbe una riduzione media di spesa di euro 2,94 milioni per anno accademico e per ciascun anno di "blocco" degli scatti di anzianità.

In particolare, nel primo anno 2012, sulla base delle percentuali sopra riportate, si ricava che per il 15,33% del personale la riduzione di spesa sopra riportata ha effetto per tutto l'anno ( $15,33\% \times 2,94 = 0,45$  milioni), per il 4% del personale che scatterebbe il 30 giugno la riduzione ha effetto per 6 mesi ( $4\% \times 2,94 / 2 = 0,06$  milioni); per il 18,10% che scatterebbe il 31 ottobre la riduzione ha effetto per due mesi ( $18,10\% \times 2,94 \times 2/12 = 0,09$  milioni), per il 13,62% del personale che scatterebbe in altri giorni dell'anno, si suppone che l'effetto sia in media per sei mesi ( $13,62\% \times 2,94 / 2 = 0,20$  milioni), mentre per il rimanente 48,95% che scatterebbe il 31 dicembre, gli effetti finanziari decorreranno dall'e.f. 2013. In totale, quindi nell'e.f. 2012 la riduzione di spesa sarà pari a 0,8 milioni.

A decorrere dall'e.f. 2013, quindi, la riduzione di spesa sarà pari per intero a 2,94 milioni in conseguenza del blocco degli scatti per l'anno 2012, e a questa cifra si sommerà un'ulteriore cifra di 0,8 milioni come sopra determinata, per il blocco degli scatti per l'anno 2013, per un totale di 3,74 milioni.

Nell'anno 2014, alla somma di 2,94 milioni x 2 derivante dalla mancata validità degli anni 2012 e 2013 per il computo degli scatti, si aggiungerà un ulteriore risparmio di 0,8 come sopra



determinato, per un totale di 6,68 milioni.

Negli anni successivi, si assisterà, inizialmente, alla crescita della riduzione di spesa sino ad un valore massimo di  $2,94 \times 3 = 8,82$  milioni, mentre successivamente si verificherà fenomeno di “trascinamento” degli effetti finanziari, dovuto al fatto che i dipendenti riprenderanno a scattare, ma con tre anni di ritardo rispetto a quanto avrebbero fatto in assenza della norma che si sta proponendo.

Gli effetti finanziari, decrescenti nel tempo, cesseranno quando l'ultimo dei soggetti che ha subito il blocco degli scatti giungerà alla classe d'anzianità da 35 anni in poi.

Quindi, gli effetti finanziari della norma, per il triennio 2012-2014, sono pari a, rispettivamente, 0,8 milioni nel 2012, 3,74 milioni nel 2013 e 6,68 milioni nel 2014.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Blocco scatti anzianità AFAM	0,8	3,7	6,6	0,4	1,9	3,4

#### Commi da 80 a 84 – Disposizioni anno sabbatico AFAM e Università

*commi (da 80 a 84)* – Nel decorso anno accademico 2010/2011, il numero di professori che si sono avvalsi di un periodo sabbatico ammonta a 178 unità a tempo pieno equivalente (rapportate quindi ad un intero anno sabbatico), sostituite da altrettanti supplenti annuali. Poiché il costo lordo Stato medio annuale di un supplente è pari a 37.347,88 euro, la norma consentirà una riduzione di spesa di euro  $178 \times 37.347,88 = 6,6$  milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2012.

Il valore stipendiale sopra riportato è stato calcolato quale media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali di prima e seconda fascia, ricavata a partire dalla Tabella B allegata al CCNL 4 agosto 2010, aggiungendo ai valori contenuti nella medesima la tredicesima mensilità, aggiungendo ulteriormente la retribuzione professionale docenti di cui al CCNL 16 marzo 2005 (Tabella 5) per dodici mensilità e moltiplicando il risultato per 1,3999 (= 1,3838 + 0,0161 di INPS per i supplenti)

*comma 84* – Non si computano effetti finanziari, considerato che gli eventuali risparmi rimangono a disposizione delle università. Si fa comunque presente che potenzialmente i risparmi potrebbero giungere sino al 10% della spesa di personale e che dunque la norma proposta può costituire un valido aiuto per quelle università che versano in difficoltà finanziarie.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Revisione anno sabbatico AFAM	6,6	6,6	6,6	3,4	3,4	3,4

**Comma 86 - Riordino esoneri per i direttori AFAM**

Il numero di enti AFAM è pari a 80, ciascuno dei quali provvisto di un direttore didattico, che gode dell'esonero dall'insegnamento, oltre ai direttori amministrativo e finanziario. In conseguenza della norma, quindi, il fabbisogno di supplenti diminuisce di 80 unità.

Considerando che lo stipendio medio di un supplente annuale è pari a 37.347,88 euro l'anno lordo Stato (cfr. RT alla norma sull'anno sabbatico), ne consegue una riduzione di spesa di  $80 \times 37.347,88 = 2,9$  milioni a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

Nel periodo gennaio-ottobre 2012, il dispositivo della norma verrebbe anticipato per via amministrativa agli enti, garantendo quindi una riduzione di spesa di 2.9 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Riordino esoneri direttori AFAM	2,9	2,9	2,9	1,5	1,5	1,5

**Comma 87 - Accantonamento posti di assistente tecnico**

Nell'anno scolastico 2011/2012 sono risultati in esubero a livello nazionale n. 3.334 insegnanti tecnico pratici.

Si tratta di personale che potrebbe non trovare immediato ed integrale utilizzo in attività di insegnamento, nemmeno nell'ipotesi che entri in vigore lo schema di regolamento sulle classi di concorso in corso di perfezionamento.

Infatti, si tratta di personale non laureato, con titoli di studio tali da richiedere un corso di formazione a supporto del passaggio dalla classe di concorso attualmente ricoperta a quella che ricopriranno a seguito della riforma delle classi medesime. Pertanto, si stima che nell'anno 2012/2013 quota parte di detti ITP, pari a 2.500 unità, potrebbe risultare ancora in esubero e quindi oggetto della presente norma.

Considerato un trattamento economico annuo lordo Stato spettante ad un assistente tecnico supplente annuale pari a circa 25.803,34 euro, si stima una minore spesa per 64,50 milioni nell'anno scolastico 2012/2013, ovvero 21,50 milioni nel 2012 e 43,00 milioni nel 2013.

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Accantonamento posti organico assistenti tecnici	21,5	43,0		11,0	21,9	-

**Comma 88 - Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**

La norma proposta istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, destinato alle missioni affidate al medesimo dicastero volto allo sviluppo del Sistema nazionale di valutazione e dei relativi processi di miglioramento, nonché per valorizzare la qualità dell'offerta formativa delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il maggior onere conseguente all'istituzione di detto fondo è fronteggiato utilizzando quota parte dei maggiori risparmi derivanti dalle razionalizzazioni di spesa introdotte nel medesimo disegno di legge di stabilità, nella misura degli importi assentiti, che eccedono l'obiettivo prefissato per il Ministero medesimo, e tende a garantire la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

### *Riepilogo riduzioni non rimodulabili*

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese non rimodulabili	78,7	201,4	174,5	40,1	102,7	89,0

### Sezione C

#### Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (obiettivo)	145,0	49,5	64,3	114,2	68,2	75,5
Di cui:						
spese rimodulabili	131,1	16,5	16,5	100,7	14,8	9,4
spese non rimodulabili	78,7	201,4	174,5	40,1	102,7	89,0
Totale assentito	209,8	217,9	191,0	140,8	117,5	98,4
Utilizzi ulteriori economie (fondo di cui al comma 93)	64,8	168,4	126,7	43,2	112,3	84,5

### Sezione D

#### Ulteriori norme proposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

#### **Comma 82 - Revisori dei conti presso l'AFAM**

Trattasi di una norma di contenimento della spesa pubblica, di rafforzamento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri, suscettibile di comportare ulteriori risparmi di spesa non quantificati, che potranno essere registrati a consuntivo.

**Comma 83 – Riassegnazione di risorse**

La norma proposta permette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riutilizzare le somme confluite nei conti correnti di contabilità speciale intestati agli Uffici Scolastici Regionali nel periodo 2000-2011 e a tutt'oggi non utilizzate, per il venir meno della originaria necessità a spendere nella provincia e nel grado ed ordine di scuola relativi, anche in presenza di analoga necessità non coperta, in altra provincia o altro grado od ordine di scuola.

Il disposto assume carattere di urgenza visto il presente momento storico, nel quale le somme complessivamente disponibili in bilancio per il funzionamento delle scuole statali coprono solo i fabbisogni imprescindibili, tanto da non potersi permettere inefficienze allocative.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

**Comma 89 - Specifica sessione negoziale per la scuola**

La norma, modificando l'art. 8, *comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122*, prevede la possibilità di destinare sempre alle finalità ivi previste risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale nel settore del personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.

Pertanto, considerata la prescritta assenza di oneri, l'intervento è privo di effetti finanziari.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese rimodulabili	432,0	74,0	69,4	163,8	174,5	180,5

*In mln di €***Sezione B****Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 4)****Programma EFA***(art 4, comma 107)*

La norma si rende necessaria per contribuire al perseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2011 per il Ministero dello sviluppo economico, determinando il defanziamento, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista articolo 2 comma 180 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, concernente "il rifinanziamento dell'articolo 4 comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266" programma EFA con un risparmio di spesa quantificato in 100 milioni di euro per l'anno 2012 (con conseguente riduzione degli stanziamenti del cap. 7421 – Interventi agevolativi per il settore aeronautico) dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Articolo 4, comma 3 legge 7 agosto 1997 n. 266	100,0	0	0	0	0	0

*In mln. di euro*

La riduzione dello stanziamento per 100 milioni comporta lo spostamento del profilo dei pagamenti con il differimento delle somme dovute.

Prudenzialmente, non sono previsti effetti in termini di indebitamento netto.

**Mutui edilizia sanitaria***(art 4, comma 108)*

L'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, ha stabilito l'ammontare complessivo degli oneri a carico del bilancio statale derivanti dal finanziamento della quota interessi e capitale dei mutui contratti dalle Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano con la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di Credito autorizzati per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Successivamente l'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha previsto che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994.

Con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni nel 2003 (DM dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003) sono stati ridistribuiti i mutui tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, fra cui quelli riferiti alla legge in questione che è rimasto in carico al MEF. Successivamente con atto del 13 dicembre 2005 tra MEF e CDP SpA sono stati rinegoziati i mutui in carico al MEF e prolungate le relative scadenze sino al 2035.

Le risorse iscritte sui relativi capitoli presentano eccedenze rispetto all'importo delle rate dei mutui in scadenza. La disposizione prevede l'utilizzo di quota delle risorse disponibili per un importo complessivo pari a 17 milioni, di cui 7 milioni relativi alla quota interessi.

\*\*\*\*\*

L'articolo 4, comma 13, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 ha stabilito la possibilità per le Regioni a statuto ordinario, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, di assumere mutui decennali. Per le stesse finalità, questa possibilità è stata concessa agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché gli istituti zoo-profilattici sperimentali. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, deliberava gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono state effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento si provvedeva con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata. La disposizione prevede l'utilizzo di quota delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero per un importo complessivo pari a 19,55 milioni, di cui 2,550 milioni di euro relativi alla quota interessi.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Mutui edilizia sanitaria - Articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (quota interessi)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Mutui edilizia sanitaria - Articolo 4, comma 13, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 (quota interessi)	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
<b>Totale</b>	<b>9,550</b>	<b>9,550</b>	<b>9,550</b>	<b>9,550</b>	<b>9,550</b>	<b>9,550</b>

In mln di euro

*Riepilogo riduzioni non rimodulabili*

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Spese non rimodulabili	109,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550

*In mln di euro*Sezione CRiepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dello Sviluppo economico

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (obiettivo)	3.891,9	2.617,4	1.881,2	2.325,1	3.154,9	2.014,9
Di cui:						
spese rimodulabili	432,0	74,0	69,1	163,2	173,9	179,1
spese non rimodulabili	109,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
Totale	541,55	83,55	78,65	172,75	183,45	188,65
Utilizzi ulteriori economie (FAS)	3.350,5	2.533,9	1.802,5	2.151,3	2.971,5	1.826,2

**ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE****COMMA 109**

La norma interviene attraverso una parziale modifica dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010.

In particolare:

- la lettera a) è finalizzata ad inserire anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tra le amministrazioni direttamente destinatarie del vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile. Attraverso tale intervento – aggiuntivo rispetto al vincolo già previsto dalla vigente normativa con riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato – si garantisce una maggiore efficacia delle politiche di contenimento della spesa di personale nel sistema camerale. Alla disposizione non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica, essendo i risparmi di spesa che ne scaturiranno finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.
- la lettera b) include anche gli enti locali tra i destinatari della norma - art. 9, comma 28, del dl n. 78/2010 - che pone un vincolo all'utilizzazione di personale con contratti di lavoro flessibile. La formulazione attuale prevede che a regioni, province autonome e enti del S.S.N. il limite recato dalla norma citata si applichi in termini di principio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La mancata inclusione degli enti locali tra le amministrazioni destinatarie della norma comporta che gli enti medesimi siano svincolati da qualsiasi limite, anche solo in termini di principio, in materia di contenimento della spesa per i rapporti di lavoro flessibili, in contrasto con l'orientamento governativo volto alla riduzione di tale tipologia di spesa. Inoltre – a fronte della norma recata dall'art. 14, comma 9, del dl n. 78/2010 che pone rigorosi limiti alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti locali – nella situazione attuale potrebbe verosimilmente verificarsi un incremento della spesa per la tipologia del lavoro del lavoro flessibile, con parziale vanificazione degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa di personale e con possibili effetti indotti di creazione di nuovo precariato. La disposizione è diretta a limitare la spesa di personale ma – in quanto strumento ad adiuvandum ai fini del rispetto del patto di stabilità interno – alla stessa non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 110**

La norma interviene attraverso una parziale modifica dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, e successive modificazioni.

In particolare:



- la lettera a) interviene in materia di assunzioni del sistema degli enti locali - integrando l'art. 76, comma 7, del d.l. 112 - ed è intesa ad offrire un'interpretazione univoca della norma di cui trattasi, specificando che la disciplina assunzionale ivi prevista per Regioni ed enti locali si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
- la lettera b) – inserendo il comma 8 bis all'interno dell'art. 76 del d.l. 112 - estende anche alle aziende speciali delle camere di commercio il regime assunzionale previsto per le camere medesime ed intende impedire la possibile adozione di misure elusive dei vincoli previsti a legislazione vigente per gli enti del sistema camerale. Alla disposizione non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica, essendo i risparmi di spesa che ne scaturiranno finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Risultati differenziali)*

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e del ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

## Art. 2.

*(Gestioni previdenziali)*

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

*a*) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;

*b*) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a*);

*c*) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera *a*).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-

cessive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

4. È istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento è assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:

a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell'indice

nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.

5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario». È abrogato l'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### Art. 3.

#### *(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

### Art. 4.

#### *(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)*

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza

delle disposizioni contenute nei successivi commi.

2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.

6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

*a)* residenze di servizio. Il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;

*b)* indennità di sistemazione. L'indennità prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo

29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

c) indennità di richiamo dal servizio all'estero. L'indennità prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;

d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.

7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.

8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.

9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005 la somma di due milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2012 la somma di un milione di euro».

10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2013.

11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla seguente:

«a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale

motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».

12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».

13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.

15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.

16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio



2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 2011-2013,» sono soppresse.

17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.

18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.

19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.

20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.

21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3».

22. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programma-

zione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.

24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 57.

28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».

29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».

32. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, concernente l'adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

33. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.

34. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.

35. All'articolo 39 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.

36. Fatto salvo quanto previsto dal comma 33, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 35 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

37. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:  
«Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;

2) la lettera b) è abrogata;

b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

38. La disposizione del comma 37 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

39. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

40. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

41. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a li-

vello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

42. La sottoscrizione dei contratti di programma e di servizio, relativi agli anni 2010-2012 tra lo Stato e ENAV s.p.a., non può essere differita oltre il 31 gennaio 2012. Il contratto deve prevedere l'applicazione del tasso di efficientamento fissato dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010, in misura non inferiore al 3 per cento annuo con recupero dell'eventuale mancato efficientamento per l'anno 2010 nelle annualità successive del contratto.

43. I contratti di programma e di servizio relativi agli anni 2007-2009 si intendono approvati con le prescrizioni deliberate dal CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.

44. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è

il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che, a decorrere

dall'anno 2012 non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».

45. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la stessa costituisce norma speciale rispetto al regime generale delle Agenzie fiscali.

46. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia ogni iniziativa utile per addivenire con i competenti organi, ed in particolare con l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, alla definizione, anche in via transattiva e comunque con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi in materia di totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche nonché delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

47. Il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

48. Dopo l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente: «Art. 152-*bis*. - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione



di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

49. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «fasce di merito» sono inserite le seguenti: «; tutte le impugnazioni concernenti le progressioni all'interno della stessa area, l'ammissione e la partecipazione alle medesime, nonché la validità, l'interpretazione e l'applicazione dei relativi atti presupposti, devono essere proposte, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura». La disposizione di cui al presente comma si applica alle graduatorie pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

50. Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti dell'amministrazione è proposta in via autonoma, entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle domande già proposte nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

51. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.

52. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicem-

bre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio. Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

53. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

54. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.

55. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».

56. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.

57. Le disposizioni di cui al comma 56 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.

58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 59 al 61.

59. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.

60. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.

61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

62. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 63 al 70.

63. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.

64. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.

65. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.

66. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.

67. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.

68. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.

69. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.

70. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.

71. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 72.

72. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, l'INPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

73. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli stanziamenti re-

lativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

74. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».

75. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

76. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».

77. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nomi-

nati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.

78. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

79. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

80. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

81. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.

82. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 80 e 81 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.

83. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 81.

84. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

85. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

86. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.

87. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.

88. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 80 a 87 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto



nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

89. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».

90. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 91 e 92.

91. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio

dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.

92. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,» sono inserite le seguenti: «e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, lettera b), e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,»;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.».

93. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 94 a 100.

94. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

95. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

96. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

97. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 96 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;

b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;

c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;

d) disciplinare il trasferimento alle regioni del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;

e) disciplinare il trasferimento alle regioni dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

f) disciplinare il trasferimento alle regioni dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;

h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

98. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

99. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 96 a 98 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

100. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 96, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

101. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 102 a 105.

102. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunte, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

103. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

104. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:

«4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.».

105. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

106. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 107 a 110.

107. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.

108. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.

109. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

*b)* al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».

110. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni

di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».

#### Art. 5.

##### *(Disposizioni diverse)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.235 milioni di euro per l'anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati



alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 64, ridotta di ulteriori 4.798 milioni di euro per l'anno 2012.

5. La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è rideeterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è riassegnato nell'anno 2011, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri

indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano

anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012 e da 2012 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.

10. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

11. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2011.

12. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziata a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

13. Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.

14. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.

15. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

16. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012.

17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 mi-

lioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

18. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.

19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome del 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 24, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30

per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

20. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

21. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

22. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti

dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.

24. Gli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

25. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

#### Art. 6.

##### *(Fondi speciali e tabelle)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11,



comma 3, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

#### Art. 7.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.



## **ELENCHI ED ALLEGATI**

ELENCO 1  
(articolo 3)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	3.123.697	2.384.321	764.136	400.548	1.107.262	673.966
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	410.054	187.107	76.060	13.006	297.654	222.690
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	148.145	4.191	55.291	0	86.575	228
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	45.580	21.224	670	0	9.381	9.147
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	1.762	782	783	0	622	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	50.943	391	5.217	325	6.561	258
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	2.084	726	1.504	441	1.195	350
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	161.539	159.793	12.594	12.240	213.299	212.705
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	49.582	49.582	7.297	7.297	14.095	14.095
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1)	45.358	45.358	6.503	6.503	12.920	12.920
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	4.225	4.225	794	794	1.175	1.175
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.490	56	580	47	627	37
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.007	0	189	0	317	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	483	56	390	47	310	37
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	869	869	163	163	274	274
4.1 Missioni militari di pace (8)	869	869	163	163	274	274
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	67.543	0	50.392	0	40.585	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	6.943	0	0	0	537	0
5.2 Sicurezza democratica (4)	60.600	0	50.392	0	40.047	0
6 Soccorso civile (8)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.2 Protezione civile (5)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.184	26.184
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.184	26.184
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	114.389	92.366	6.617	0	15.194	7.060
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	8.000	0	6.617	0	8.000	0
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	106.389	92.366	0	0	7.194	7.060
9 Diritto alla mobilità (13)	928.576	924.010	4.636	840	153.685	150.667
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	928.576	924.010	4.636	840	153.685	150.667
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	204.173	203.566	114	0	191	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	204.173	203.566	114	0	191	0
11 Comunicazioni (15)	162.908	0	68.942	0	114.789	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	87.038	0	5.853	0	64.651	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	75.870	0	63.090	0	50.138	0
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	0	0	293	0	233	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	0	0	293	0	233	0
14 Casa e assetto urbanistico (19)	782	782	0	0	0	0
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)	782	782	0	0	0	0
16 Istruzione scolastica (22)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	46.317	40.237	30.226	26.584	24.047	21.153

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	12.386	12.032	10.299	10.005	8.185	7.951
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	1.700	0	0	0	0	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	21.129	21.129	10.694	10.694	8.499	8.499
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	7.076	7.076	5.884	5.884	4.702	4.702
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	4.026	0	3.348	0	2.661	0
18 Politiche previdenziali (25)	38.113	37.113	30.861	30.861	26.526	24.526
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	38.113	37.113	30.861	30.861	26.526	24.526
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	108.911	57.546	88.386	47.732	70.179	37.887
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	33.763	13.148	28.075	10.934	22.312	8.689
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	75.148	44.398	60.291	36.799	47.867	29.198
22 Giovani e sport (30)	37.894	5.274	27.161	3.480	21.585	2.766
22.1 Attività ricreative e sport (1)	32.620	0	23.681	0	18.819	0
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	5.274	5.274	3.480	3.480	2.766	2.766
23 Turismo (31)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.616	4.616
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.616	4.616
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65.118	553	47.863	655	39.111	520
24.2 Indirizzo politico (2)	190	0	135	0	190	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.300	0	0	0	0	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	59.628	553	46.528	655	37.321	520
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.000	0	1.200	0	1.600	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
25 Fondi da ripartire (33)	654.766	607.747	170.666	160.812	120.990	105.058
25.1 Fondi da assegnare (1)	486.536	439.517	144.226	134.371	73.513	57.681
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	168.231	168.231	26.441	26.441	47.477	47.477
26 Debito pubblico (34)	54.700	0	44.827	0	80.263	0
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	54.700	0	44.827	0	80.263	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	3.782.381	3.729.675	2.607.861	2.554.420	1.871.639	1.813.017
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	378.645	368.645	20.700	10.000	10.000	0
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. (5)	349.895	339.895	10.700	0	10.000	0
1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7)	28.750	28.750	10.000	10.000	0	0
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	3.350.530	3.350.530	2.533.975	2.533.975	1.802.517	1.802.517
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4)	3.350.530	3.350.530	2.533.975	2.533.975	1.802.517	1.802.517
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Ricerca e innovazione (17)	8.500	8.500	8.445	8.445	8.500	8.500
7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (14)	8.500	8.500	8.445	8.445	8.500	8.500
10 Fondi da ripartire (33)	42.705	0	42.741	0	48.622	0
10.1 Fondi da assegnare (1)	42.705	0	42.741	0	48.622	0



**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	47.242	45.050	23.531	21.378	27.110	24.958
1 Politiche per il lavoro (26)	8.149	6.325	3.130	1.344	3.130	1.344
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6)	198	0	198	0	198	0
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	109	9	109	9	109	9
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	4.991	4.981	10	0	10	0
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	8	0	8	0	8	0
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10)	2.120	1.335	2.120	1.335	2.120	1.335
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	712	0	674	0	674	0
1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12)	10	0	10	0	10	0
2 Politiche previdenziali (25)	35.691	35.663	19.999	19.971	23.579	23.551
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	35.691	35.663	19.999	19.971	23.579	23.551
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	142	62	142	62	142	62
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2)	76	62	76	62	76	62
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	66	0	66	0	66	0
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	12	0	12	0	12	0
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	12	0	12	0	12	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	247	0	247	0	247	0
7.1 Indirizzo politico (2)	11	0	11	0	11	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	236	0	236	0	236	0
8 Fondi da ripartire (33)	3.000	3.000	0	0	0	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
8.1 Fondi da assegnare (1)	3.000	3.000	0	0	0	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	273.280	7.232	101.571	1.561	132.105	3.697
1 Giustizia (6)	271.810	7.185	100.892	1.514	131.221	3.650
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	96.519	2.394	1.771	0	39.214	2.000
1.2 Giustizia civile e penale (2)	169.172	4.791	96.847	1.514	89.051	1.650
1.3 Giustizia minorile (3)	6.120	0	2.273	0	2.956	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.470	47	680	47	684	47
2.1 Indirizzo politico (2)	1.470	47	680	47	684	47

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	144.604	103.594	61.059	41.442	82.640	56.386
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	141.316	103.594	58.062	41.442	78.996	56.386
1.1 Protocollo internazionale (1)	6	0	4	0	5	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	96.032	95.183	40.430	40.430	55.097	55.097
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	1.127	237	684	87	921	87
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	567	14	497	9	615	11
1.5 Integrazione europea (7)	4.026	3.724	694	329	902	428
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	10.875	1.136	5.906	586	6.224	763
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	10.073	3.300	2.676	0	4.417	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	9.606	0	2.867	0	4.978	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	3.310	0	885	0	1.506	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	14	0	9	0	11	0
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15)	5.680	0	3.411	0	4.320	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	569	0	455	0	598	0
2.1 Indirizzo politico (2)	4	0	2	0	3	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	565	0	452	0	594	0
3 Fondi da ripartire (33)	2.720	0	2.542	0	3.046	0
3.1 Fondi da assegnare (1)	2.720	0	2.542	0	3.046	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2012-2014**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	131.100	32.856	16.476	26	16.511	26
1 Istruzione scolastica (22)	93.193	9.952	5.076	26	5.111	26
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)	810	0	31	0	31	0
1.2 Istruzione prescolastica (2)	13.778	6	46	0	46	0
1.3 Istruzione primaria (11)	19.833	34	133	0	133	0
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	12.777	29	404	0	404	0
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	28.258	21	155	0	155	0
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	4.536	136	4.306	26	4.341	26
1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9)	9.707	9.707	0	0	0	0
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15)	2	0	0	0	0	0
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	3.491	19	0	0	0	0
2 Istruzione universitaria (23)	20.687	8.435	11.400	0	11.400	0
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	1.306	830	0	0	0	0
2.2 Istituti di alta cultura (2)	544	185	0	0	0	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	18.837	7.420	11.400	0	11.400	0
3 Ricerca e innovazione (17)	1	0	0	0	0	0
3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (9)	0	0	0	0	0	0
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10)	1	0	0	0	0	0
4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	194	0	0	0	0	0
4.1 Cooperazione in materia culturale (5)	69	0	0	0	0	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3)	125	0	0	0	0	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.101	0	0	0	0	0
5.1 Indirizzo politico (2)	53	0	0	0	0	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.048	0	0	0	0	0
6 Fondi da ripartire (33)	15.924	14.469	0	0	0	0
6.1 Fondi da assegnare (1)	15.924	14.469	0	0	0	0

## Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero

Triennio 2012-2014

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	242.806	41.086	81.914	26.814	109.997	26.225
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	3.236	0	185	0	555	0
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2)	3.046	0	135	0	505	0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	190	0	50	0	50	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	1.892	1.032	800	800	944	944
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	859	0	0	0	0	0
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)	1.032	1.032	800	800	944	944
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	78.148	0	28.032	0	26.688	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	50.191	0	16.972	0	15.966	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	27.957	0	11.059	0	10.722	0
4 Soccorso civile (8)	22.453	57	153	0	10.632	0
4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	3.182	0	153	0	463	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	19.271	57	0	0	10.169	0
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	87.767	12.966	31.834	9.849	44.362	7.357
5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2)	86.616	12.966	31.120	9.849	43.648	7.357
5.2 Gestione flussi migratori (3)	1.110	0	681	0	681	0
5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5)	41	0	33	0	33	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	10.638	0	471	0	3.335	0
6.1 Indirizzo politico (2)	314	0	129	0	168	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.324	0	342	0	3.167	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
7 Fondi da ripartire (33)	38.673	27.030	20.439	16.165	23.482	17.925
7.1 Fondi da assegnare (1)	38.673	27.030	20.439	16.165	23.482	17.925



**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>	124.118	105.721	45.210	38.377	58.800	49.913
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	110.802	105.211	40.199	38.127	52.284	49.588
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	12.831	11.241	3.662	3.071	4.763	3.995
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	33.702	33.605	12.529	12.493	16.295	16.248
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	1.517	0	564	0	733	0
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	1.217	1.099	452	408	588	531
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	40.147	38.777	14.731	14.222	19.160	18.497
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	21.389	20.489	8.261	7.933	10.744	10.317
2 Ricerca e innovazione (17)	358	287	133	107	173	139
2.1 Ricerca in materia ambientale (3)	358	287	133	107	173	139
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.270	0	472	0	614	0
3.1 Indirizzo politico (2)	65	0	24	0	32	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.205	0	448	0	583	0
4 Fondi da ripartire (33)	11.687	223	4.405	143	5.729	186
4.1 Fondi da assegnare (1)	11.687	223	4.405	143	5.729	186

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	191.213	93.797	63.170	31.429	92.906	44.385
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	39.472	24.454	9.132	4.722	17.066	11.066
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11)	17.954	17.954	254	254	6.598	6.598
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	21.518	6.500	8.879	4.469	10.469	4.469
2 Diritto alla mobilita' (13)	76.258	30.335	24.447	12.810	37.491	14.022
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	10.111	0	3.245	0	3.075	0
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	28.932	28.059	11.346	11.022	12.334	12.022
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	1.743	1.500	1.598	1.500	1.650	1.500
2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	80	0	30	0	0	0
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	27.494	0	7.143	0	15.443	0
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	7.896	776	1.084	288	4.989	500
3 Casa e assetto urbanistico (19)	32.582	32.582	12.963	12.963	12.963	12.963
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	32.582	32.582	12.963	12.963	12.963	12.963
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	13.597	5.493	5.002	0	8.764	5.401
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	13.597	5.493	5.002	0	8.764	5.401
5 Ricerca e innovazione (17)	933	933	933	933	933	933
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (6)	933	933	933	933	933	933
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	525	0	347	0	343	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	525	0	347	0	343	0
7 Fondi da ripartire (33)	27.847	0	10.346	0	15.346	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero****Triennio 2012-2014**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
7.1 Fondi da assegnare (1)	27.847	0	10.346	0	15.346	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	1.446.873	1.446.873	606.154	0	786.122	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	0	0	0	786.122	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	0	0	0	0	786.122	0
4 Fondi da ripartire (33)	1.446.873	1.446.873	606.154	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	1.446.873	1.446.873	606.154	0	0	0

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>	126.374	120.445	47.364	41.714	66.229	60.479
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	123.874	118.674	44.964	41.364	63.729	60.129
1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (6)	123.874	118.674	44.964	41.364	63.729	60.129
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.971	1.571	1.300	0	1.400	0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (7)	1.971	1.571	1.300	0	1.400	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	0	175	0	175	0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	0	0	175	0	175	0
4 Soccorso civile (8)	529	200	925	350	925	350
4.1 Interventi per soccorsi (1)	529	200	925	350	925	350

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>	0	0	11.812	6.224	28.379	14.948
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	0	0	9.303	5.852	22.353	14.055
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	0	0	2.778	1.253	6.681	3.008
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	0	0	162	0	388	0
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	0	0	208	3	500	6
1.9 Tutela dei beni archivistici (9)	0	0	308	6	740	14
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	0	0	4.411	3.928	10.594	9.433
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	0	0	389	66	934	160
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13)	0	0	767	597	1.842	1.433
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	0	0	42	0	101	0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	0	0	238	0	573	0
2 Ricerca e innovazione (17)	0	0	493	367	1.183	880
2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (4)	0	0	493	367	1.183	880
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	0	1.773	0	4.257	0
3.1 Indirizzo politico (2)	0	0	42	0	100	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	0	1.731	0	4.157	0
4 Fondi da ripartire (33)	0	0	244	5	585	13
4.1 Fondi da assegnare (1)	0	0	244	5	585	13

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2012-2014**  
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	66.100	66.100	22.999	22.999	29.912	29.912
1 Tutela della salute (20)	25.000	25.000	0	0	0	0
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)	25.000	25.000	0	0	0	0
2 Ricerca e innovazione (17)	41.100	41.100	22.999	22.999	29.912	29.912
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	41.100	41.100	22.999	22.999	29.912	29.912
<b>Totale</b>	<b>9.699.788</b>	<b>8.176.751</b>	<b>4.453.255</b>	<b>3.186.930</b>	<b>4.409.611</b>	<b>2.797.912</b>

ELENCO 2  
(articolo 5, comma 1)

FINALITÀ

- Fondo nazionale per le politiche giovanili
- Investimenti Gruppo Ferrovie – Contratto di programma con RFI
- Contributo statale ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e ospedale pediatrico Bambino Gesù
- Professionalizzazione forze armate – per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»
- Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali
- Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre
- Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito
- Ulteriori esigenze dei Ministeri



## Allegato 1 (articolo 1, comma 1)

<b>RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'</b>			
<b>IN MILIONI DI EURO</b>			
<b>Descrizione risultato differenziale</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Livello massimo del <b>saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014</b> , al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 9.761 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013 e il 2014), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge.	- 2.200	16.900	38.000
Livello massimo del <b>ricorso al mercato finanziario</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge .(*)	-265.000	-200.000	-180.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2012 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

## Allegato 2 (articolo 2, commi 1-3)

Missione e programma		Trasferimenti alle gestioni previdenziali		
		(in milioni di euro)		
		2012	2013	2014
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	668,02	668,02	668,02
25 - Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	165,06	165,06	165,06
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	19224,21	19224,21	19224,21
	di cui:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	2,88	2,88	2,88
	2.b1.b) ENPALS	66,90	66,90	66,90
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	741,30	741,30	741,30
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4750,34	4750,34	4750,34
	2.c) Importi dovuti dallo Stato all'INPDAP	2176,00	2176,00	2176,00
	Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali			
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		(in milioni di euro)		
		2010		
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento (16 milioni di euro) e dei trasferimenti eccedenti (522 milioni di euro) a favore della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a valere sull'anno 2010.	538		

## **PROSPETTO DI COPERTURA**

<b>COPERTURA LEGGE DI STABILITA'</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	(importi in milioni di Euro)		
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
<b>Nuove o maggiori spese correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>4.464</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
<b>Minori entrate</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>895</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>5.359</b>	<b>1.098</b>	<b>835</b>
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
<b>Nuove o maggiori entrate</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
<b>Riduzione spese correnti</b>			
<b>Articolato:</b>	<b>5.631</b>	<b>833</b>	<b>833</b>
<b>Tabella D</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>5.653</b>	<b>1.108</b>	<b>845</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>294</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**

**BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**

(in milioni di euro)

	2012	2013	2014
<b>DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO</b>			
<b>ENTRATE</b>	<b>29.535</b>	<b>29.535</b>	<b>29.535</b>
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29.535
<b>SPESA CORRENTE</b>	<b>35.286</b>	<b>32.685</b>	<b>32.685</b>
Rimborsi Iva	29.535	29.535	29.535
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali e altre voci di spesa	2.601	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ripiano sospesi di Tesoreria Enti Locali	760	0	0
<b>TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO</b>	<b>36.046</b>	<b>32.685</b>	<b>32.685</b>
<b>DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'</b>			
tab. C: saldo irap	3.250		
<b>TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'</b>	<b>39.296</b>	<b>32.685</b>	<b>32.685</b>

## TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI





**TABELLA A**

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2012 <sub>2</sub>	2013	2014
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	39.468	114.256	111.209
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	31.914	38.480	37.454
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	22.653	36.723	35.743
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	-	46.818
MINISTERO DELL'INTERNO	4.787	5.772	5.618
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	98.822	195.231	236.842
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

**TABELLA B**

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2012	2013	2014
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88.242	125.061	621.726
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.469	48.100	46.818
MINISTERO DELL'INTERNO	71.007	99.087	96.444
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	75.833	202.022	196.634
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	48.257	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	317.808	474.270	961.622
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

### TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA  
ALLA LEGGE DI STABILITA'

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPAZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANDATA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ'  
(migliaia di euro)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p>Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri  <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>            MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE            LEGGE N.230 DEL 1998 : NUOVE NORME IN MATERIA DI OBJEZIONE DI COSCIENZA.            - ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE            (21.3 - CAP.2185).</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997            (21.3 - CAP.2115)</p>	<p>68.812 68.812</p> <p>41.500 41.500</p> <p>110.312 110.312</p>	<p>76.255 76.255</p> <p>48.759 48.759</p> <p>125.014 125.014</p>	<p>83.797 83.797</p> <p>53.581 53.581</p> <p>137.378 137.378</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>			
<p>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali            Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale            MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE            LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA            - ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.            (2.3 - CAP.7513/P)</p> <p>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria            MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE            DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE .            - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA)            (2.4 - CAP.2701)</p> <p>Rapporti finanziari con Enti territoriali            MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE            LEGGE N.353 DEL 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI            (2.5 - CAP.2620)</p>	<p>2.808 2.808</p> <p>3.250.000 3.250.000</p> <p>2.711 2.711</p>	<p>2.808 2.808</p> <p>- -</p> <p>1.493 1.493</p>	<p>2.808 2.808</p> <p>- -</p> <p>1.493 1.493</p>

17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012		2013		2014	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS
<b>TOTALE MISSIONE</b>	3.255.519	3.255.519	4.301	4.301	4.301	4.301
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>						
Cooperazione allo sviluppo						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	86.515	86.515	139.435	139.435	124.999	124.999
(1.2 - CAPP.2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	CS	CS				
LEGGE N.49 DEL 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	320	320			361	361
(1.2 - CAPP.7168, 7169)	CP	CS				
<b>Cooperazione economica e relazioni internazionali</b>						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGE N.794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966	1.900	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
(1.3 - CAP.3751)	CP	CS				
<b>Promozione della pace e sicurezza internazionale</b>						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGE N.140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	243	243	243	243	243	243
(1.4 - CAP.3399)	CP	CS				
<b>Integrazione europea</b>						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGE N.960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA	1.036	1.036	1.385	1.385	1.286	1.286
(1.5 - CAPP.4543, 4545)	CP	CS				



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p><i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i></p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.10 - CAP.1163)</p> <p>CP 2.256 CS 2.256</p>	<p>2.256 2.256</p>	<p>2.256 2.256</p>	<p>2.256 2.256</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP 92.270 CS 92.270</p>	<p>92.270 92.270</p>	<p>145.776 145.776</p>	<p>131.195 131.195</p>
<p><i>Difesa e sicurezza del territorio</i></p> <p><i>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare</i></p> <p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.5 - CAP.1352)</p> <p>CP 261 CS 261</p>	<p>261 261</p>	<p>261 261</p>	<p>261 261</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.66 DEL 2010 : CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE</p> <p>- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.5 - CAP.1345)</p> <p>CP 66 CS 66</p>	<p>66 66</p>	<p>66 66</p>	<p>66 66</p>
<p><i>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</i></p> <p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.66 DEL 2010 : CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE</p> <p>- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (1.6 - CAP.1360 / 7145)</p> <p>CP 6.610 CS 6.610</p>	<p>6.610 6.610</p>	<p>6.610 6.610</p>	<p>6.610 6.610</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP 6.937 CS 6.937</p>	<p>6.937 6.937</p>	<p>6.937 6.937</p>	<p>6.937 6.937</p>



17/10/2011 17:44



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
<p><b>Giustizia</b>  <b>Amministrazione penitenziaria</b>  <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>            DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:            - ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.            (1.1 - CAP.1768)            CP            CS</p> <p><b>TOTALE MISSIONE</b>            CP            CS</p>	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
	2.000	4.394	2.394	
<p><b>Ordine pubblico e sicurezza</b>            Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste            MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI            LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:            - ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)            (4.1 - CAP.2179)            CP            CS</p>	927	927	927	
927	927	927		
927	927	927		
927	927	927		
927	927	927		
927	927	927		
927	927	927		
927	927	927		
927	927	927		
927	927	927		
<p><b>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</b>            MINISTERO DELL'INTERNO            DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:            - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE            (3.3 - CAPF.2668 ,2815)            CP            CS</p>	1.362	1.362	1.362	
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
1.362	1.362	1.362		
<p><b>TOTALE MISSIONE</b>            CP            CS</p>	2.289	2.289	2.289	
2.289	2.289	2.289		
2.289	2.289	2.289		
2.289	2.289	2.289		
2.289	2.289	2.289		
2.289	2.289	2.289		
2.289	2.289	2.289		
2.289	2.289	2.289		
2.289	2.289	2.289		



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p>Soccorso civile</p> <p>Protezione civile</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP.7446)</p> <p>DECRETO LEGGE N.90 DEL 2005 : DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP.2184)</p>	<p>70.776</p> <p>70.776</p> <p>86.188</p> <p>86.188</p> <p>2.145</p> <p>2.145</p> <p>2.613</p> <p>2.613</p> <p>72.921</p> <p>72.921</p> <p>88.801</p> <p>88.801</p>	<p>78.431</p> <p>78.431</p> <p>2.377</p> <p>2.377</p> <p>80.808</p> <p>80.808</p>	<p>86.188</p> <p>86.188</p> <p>2.613</p> <p>2.613</p> <p>88.801</p> <p>88.801</p>
<p>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</p> <p>Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca</p> <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (1.2 - CAP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 ,1418 ,1476 ,1477 ,1488)</p> <p>Sostegno al settore agricolo</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).</p> <p>(7.1 - CAP.1525)</p>	<p>6.214</p> <p>6.214</p> <p>60.973</p> <p>60.973</p>	<p>6.214</p> <p>6.214</p> <p>67.567</p> <p>67.567</p>	<p>6.214</p> <p>6.214</p> <p>74.250</p> <p>74.250</p>
TOTALE MISSIONE	88.801 88.801		



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

	2012	2013	2014
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</p> <p>Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.5 - CAP.2200)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (1.5 - CAP.2083)</p>	<p>2.500 2.500</p> <p>cp cs</p>	<p>2.500 2.500</p>	<p>2.500 2.500</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>82.687 82.687</p> <p>cp cs</p>	<p>88.281 88.281</p>	<p>94.964 94.964</p>
<p>Regolazione dei mercati</p> <p>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</p>			
<p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>16.150 16.150</p> <p>cp cs</p>	<p>16.150 16.150</p>	<p>16.150 16.150</p>
<p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1 - CAP.2275)</p>			
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p>	<p>351 351</p> <p>cp cs</p>	<p>351 351</p>	<p>351 351</p>
<p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (3.1 - CAP.2280)</p>			
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>16.501 16.501</p> <p>cp cs</p>	<p>16.501 16.501</p>	<p>16.501 16.501</p>



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p><b>Diritto alla mobilita'</b></p> <p><i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i></p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (2.3 - CAP.1952)</p> <p>CP 54 91 CS 54 91</p>			
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>(2.3 - CAP.1921/P)</p>	10.236 10.236	10.236 10.236	10.236 10.236
<p><i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1 - CAP.1723)</p>	225 225	249 249	274 274
<p><i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i></p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996: CONVENTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIEM." (2.6 - CAP.1850)</p>	72 72	72 72	72 72
TOTALE MISSIONE	10.587 10.587	10.648 10.648	10.673 10.673
<p><b>Comunicazioni</b></p> <p><i>Sostegno all'editoria</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N.67 DEL 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVIDENZE PER L'EDITORIA (ART. 2 - CAP.2183,7442)</p>	118.163 118.163	130.943 130.943	143.895 143.895

17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012		2013		2014	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS
<p>LEGE N. 249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (11.2 - CAP.1575)</p>	157	157	157	157	157	157
TOTALE MISSIONE	118.320	118.320	131.100	131.100	144.052	144.052
<p><b>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>  <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozioni del made in Italy</i>            MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (4.2 - CAP.2501)</p> <p>LEGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (4.2 - CAP.2530)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1: LETTERA B : ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (4.2 - CAP.2531)</p>	10.286	10.286	10.286	10.286	10.286	10.286
TOTALE MISSIONE	62.671	62.671	62.671	62.671	62.671	62.671
<p><b>Ricerca e innovazione</b>  <i>Ricerca in materia ambientale</i>            MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>DECRETO LEGGE N.112 DEL 2008 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA</p> <p>- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP.3621 ,8631)</p>	37.516	37.516	37.516	37.516	37.516	37.516
TOTALE MISSIONE	62.671	62.671	62.671	62.671	62.671	62.671

17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p>Ricerca in materia di beni e attività culturali            MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI            DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1 - CAP.2040, 2041, 2043)</p>	<p>CP            CS            1.942            1.942</p>	<p>1.717            1.717</p>	<p>1.402            1.402</p>
<p>Ricerca scientifica e tecnologica di base            MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA            LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA            - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (3.3 - CAP.1679)</p>	<p>CP            CS            4.578            4.578</p>	<p>4.578            4.578</p>	<p>4.578            4.578</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI (3.3 - CAP.7236)</p>	<p>CP            CS            1.824.004            1.824.004</p>	<p>1.820.004            1.820.004</p>	<p>1.820.004            1.820.004</p>
<p>Sviluppo, innovazioni e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale            MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO            DECRETO LEGISLATIVO N.257 DEL 2003 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137            - ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 (7.1 - CAP.7630)</p>	<p>CP            CS            158.921            158.921</p>	<p>158.976            158.976</p>	<p>158.921            158.921</p>
<p>Ricerca di base e applicata            MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE            DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.            - ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (12.1 - CAP.1707/P)</p>	<p>CP            CS            1.524            1.524</p>	<p>1.524            1.524</p>	<p>1.524            1.524</p>

17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p>Ricerca per la didattica MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 43: CONVERTITI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 256 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (3.1 - CAP.1261)</p> <p>cp cs</p>	1.563 1.563	1.563 1.563	1.563 1.563
<p>Ricerca per il settore della sanità pubblica MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1 - CAP.3453)</p> <p>cp cs</p>	10.348 10.348	8.449 8.449	1.536 1.536
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (2.1 - CAP.3392)</p> <p>cp cs</p>	286.242 286.242	306.242 306.242	306.242 306.242
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (2.1 - CAP.3443)</p> <p>cp cs</p>	18.739 18.739	17.739 17.739	17.739 17.739
<p>LEGGES N.549 DEL 1995:MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (2.1 - CAP.3412)</p> <p>cp cs</p>	4.370 4.370	4.370 4.370	4.370 4.370
<p>DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (2.1 - CAP.3457)</p> <p>cp cs</p>	838 838	838 838	838 838
TOTALE MISSIONE	2.342.699 2.342.699	2.355.630 2.355.630	2.348.347 2.348.347



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</b>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
LEGGI N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (1.10 - CAPP. 1644, 1645)	cp 10.397	17.498	4.199
	cs 10.397	17.498	4.199
DECRETO LEGGE N. 2 DEL 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp 137	136	131
	cs 137	136	131
LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.10 - CAP. 1551)	cp 3.354	5.644	5.237
	cs 3.354	5.644	5.237
<b>TOTALE MISSIONE</b>	cp 13.888	23.278	9.567
	cs 13.888	23.278	9.567
<b>Casa e assetto urbanistico</b>			
<b>Politiche abitative, urbane e territoriali</b>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
LEGGI N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1 - CAP. 1690)	cp -	-	-
	cs -	-	-
<b>TOTALE MISSIONE</b>	cp -	-	-
	cs -	-	-



17/10/2011 17:44



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p>Tutela della salute</p> <p>Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>LEGGE N.434 DEL 1998 : FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO</p> <p>(1.2 - CAP.5340)</p> <p>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO</p> <p>(1.4 - CAPP.3458 ,7230)</p>	<p>779</p> <p>779</p> <p>335</p> <p>335</p> <p>6.976</p> <p>6.976</p> <p>5.976</p> <p>5.976</p>	<p>335</p> <p>335</p> <p>5.976</p> <p>5.976</p> <p>6.311</p> <p>6.311</p> <p>411.464</p> <p>411.464</p> <p>411.464</p> <p>411.464</p> <p>1.180</p> <p>1.180</p>	<p>335</p> <p>335</p> <p>5.976</p> <p>5.976</p> <p>6.311</p> <p>6.311</p> <p>411.464</p> <p>411.464</p> <p>963</p> <p>963</p>
<p>Totale MISSIONE</p>	<p>7.755</p> <p>7.755</p>	<p>6.311</p> <p>6.311</p>	<p>6.311</p> <p>6.311</p>
<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</p> <p>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.</p> <p>(1.2 - CAPP.1390 ,1391 ,6120 ,6620 ,6621 ,6622 ,6623 ,6624 ,6625 ,8570 ,8571 ,8573 ,8721)</p> <p>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II." DI ROMA</p> <p>(1.10 - CAP.3610)</p>	<p>411.464</p> <p>411.464</p> <p>1.334</p> <p>1.334</p>	<p>411.464</p> <p>411.464</p> <p>1.180</p> <p>1.180</p>	<p>411.464</p> <p>411.464</p> <p>963</p> <p>963</p>



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 1975 : ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI			
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (1.10 - CAP.3611)	1.555 1.555	1.375 1.375	1.123 1.123
LEGGI N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.10 - CAP.3630)	1.670 1.670	1.300 1.300	1.061 1.061
LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.10 - CAP.3670 ,3671)	18.536 18.536	13.826 13.826	11.288 11.288
Valorizzazione del patrimonio culturale			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
LEGGI N. 77 DEL 2006 : MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.			
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (1.13 - CAP.1442 ,7305)	1.964 1.964	1.737 1.737	1.418 1.418
TOTALE MISSIONE	436.523 436.523	430.882 430.882	427.317 427.317
Istruzione scolastica			
Istituzioni scolastiche non statali			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGI N. 181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISERA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (1.9 - CAP.2193)	316 316	327 327	327 327
TOTALE MISSIONE	316 316	327 327	327 327



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2012	2013	2014
Istruzione universitaria				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGI N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA	CP	5.183	5.368	5.368
(2.1 - CAP. 1709)	CS	5.183	5.368	5.368
LEGGI N. 147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI	CP	24.955	12.529	12.529
(2.1 - CAP. 1695)	CS	24.955	12.529	12.529
LEGGI N. 338 DEL 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.				
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI	CP	18.016	18.660	18.660
(2.1 - CAP. 7273)	CS	18.016	18.660	18.660
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGI N. 245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990	CP	36.882	44.302	44.302
(2.3 - CAP. 1690)	CS	36.882	44.302	44.302
LEGGI N. 243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.	CP	62.039	62.039	62.039
(2.3 - CAP. 1692)	CS	62.039	62.039	62.039
TOTALE MISSIONE	CP	147.075	142.898	142.898
	CS	147.075	142.898	142.898
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGI N. 16 DEL 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO	CP	8.086	8.961	9.847
(17.1 - CAP. 7256)	CS	8.086	8.961	9.847



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<i>Sostegno alla famiglia</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE			
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (17.3 - CAP.2102)	cp 31.994	21.184	23.280
	cs 31.994	21.184	23.280
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 2003:CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP.1733)	cp 9.132	9.132	9.132
	cs 9.132	9.132	9.132
DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE			
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP.2108)	cp 10.473	11.606	12.754
	cs 10.473	11.606	12.754
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE N.285 DEL 1997 : DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			
- ART. 1 COMMA 1: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (4.5 - CAP.3527)	cp 39.960	39.960	39.960
	cs 39.960	39.960	39.960
LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.			
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP.3671)	cp 69.954	44.590	44.590
	cs 69.954	44.590	44.590
TOTALE MISSIONE	cp 169.599	135.433	139.563
	cs 169.599	135.433	139.563



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

	2012	2013	2014
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
<b>Politiche previdenziali</b>			
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.			
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (2.2 - CAP.4332)	cp 284 cs 284	284 284	284 284
TOTALE MISSIONE	cp 284 cs 284	284 284	284 284
<b>Politiche per il lavoro</b>			
<i>Politiche attive e passive del lavoro</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.			
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP.4161)	cp 817 cs 817	817 817	817 817
LEGGE FINANZIARIA N.296 DEL 2006 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)			
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP.7682)	cp 9.293 cs 9.293	9.293 9.293	9.293 9.293
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).			
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP.5025)	cp 1.289 cs 1.289	1.289 1.289	1.289 1.289
TOTALE MISSIONE	cp 11.399 cs 11.399	11.399 11.399	11.399 11.399



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</p> <p>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (5.1 - CAP.2309)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.140 DEL 2005 : ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.</p> <p>- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP.2311)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>1.407</p> <p>1.407</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>1.617</p> <p>1.617</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>4.938</p> <p>4.938</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>1.407</p> <p>1.407</p>	<p>1.617</p> <p>1.617</p>	<p>4.938</p> <p>4.938</p>
<p>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</p> <p>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità'</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (1.1 - CAP.3935)</p>	<p>1.913</p> <p>1.913</p>	<p>2.195</p> <p>2.195</p>	<p>2.180</p> <p>2.180</p>
<p>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP.1560)</p>	<p>431</p> <p>431</p>	<p>431</p> <p>431</p>	<p>431</p> <p>431</p>



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.185 DEL 2008 : MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE</p> <p>- ART. 3 COMMA 3: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS (1.5 - CAP.3822)</p>	<p>CP 76.680</p> <p>CS 76.680</p>	<p>87.973</p> <p>87.973</p>	<p>87.357</p> <p>87.357</p>
<p>Analisi e programmazione economico-finanziaria</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: 'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (1.6 - CAP.1702)</p>	<p>CP 169</p> <p>CS 169</p>	<p>169</p> <p>169</p>	<p>169</p> <p>169</p>
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (1.6 - CAP.1613)</p>	<p>CP 13</p> <p>CS 13</p>	<p>14</p> <p>14</p>	<p>16</p> <p>16</p>
<p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p>	<p>CP 1.118</p> <p>CS 1.118</p>	<p>902</p> <p>902</p>	<p>991</p> <p>991</p>
<p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (1.6 - CAP.7330)</p>	<p>CP 80.324</p> <p>CS 80.324</p>	<p>91.684</p> <p>91.684</p>	<p>91.144</p> <p>91.144</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>CP 80.324</p> <p>CS 80.324</p>	<p>91.684</p> <p>91.684</p>	<p>91.144</p> <p>91.144</p>



17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<b>Giovani e sport</b>			
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventu'</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N.223 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	8.180 8.180	7.187 7.187	7.897 7.897
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (22.2 - CAP.2106)	CP		
	CS		
DECRETO LEGGE N.297 DEL 2006 : DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2006/48/CE E 2006/49/CE E PER L'ADEGUAMENTO A DECISIONI IN AMBITO COMUNITARIO RELATIVE ALL'ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI, ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI E AL PRELIEVO VENATORIO.			
- ART. 6 COMMA 2: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (22.2 - CAP.1597)	34 34	38 38	42 42
	CP		
	CS		
TOTALE MISSIONE	8.214 8.214	7.225 7.225	7.939 7.939
	CP		
	CS		
<b>Turismo</b>			
<i>Sviluppo e competitivita' del turismo</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (23.1 - CAP.2194)	3.042 3.042	3.371 3.371	3.704 3.704
	CP		
	CS		
DECRETO LEGGE N.262 DEL 2006 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.	9.788 9.788	8.427 8.427	9.260 9.260
- ART. 2 COMMA 98 PUNTO A: TURISMO (23.1 - CAP.2107)	CP		
	CS		
TOTALE MISSIONE	12.830 12.830	11.798 11.798	12.964 12.964
	CP		
	CS		



17/10/2011 17:44



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2012	2013	2014
<p><b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b> Indirizzo politico MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE PERSONALE (2.1 - CAP.1160) CP CS</p>	-	-	-
<p><i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (24.4 - CAP.5217) CP CS</p>	861 861	1.359 1.359	1.494 1.494
<p>LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (24.4 - CAP.1680) CP CS</p>	22.764 22.764	27.094 27.094	30.762 30.762
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (24.4 - CAP.5200) CP CS</p>	5.153 5.153	5.711 5.711	6.275 6.275
<p><b>Fondi da ripartire</b> Fondi da assegnare MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP.3026) CP CS</p>	28.778 28.778	34.164 34.164	38.531 38.531
<p><b>TOTALE MISSIONE</b></p>			

17/10/2011 17:44

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

	2012	2013	2014
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGE N. 440 DEL 1997; E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMBIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (6.1 - CAP.1270)	89.564 89.564	89.564 89.564	89.564 89.564
cp	89.564	89.564	89.564
cs	89.564	89.564	89.564
TOTALE MISSIONE	117.874	123.700	122.792
cp	117.874	123.700	122.792
cs	117.874	123.700	122.792
TOTALE GENERALE	7.211.979	4.055.350	4.066.477
cp	7.211.979	4.055.350	4.066.477
cs	7.211.979	4.055.350	4.066.477



17/10/2011 17:44

**TABELLA D****VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO  
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE  
CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

Nella colonna “definanziamento” il codice “0” indica che la riduzione dell’autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice “1” indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate secondo l’amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORVARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (art. 11, comma 3, lettera F della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

Tabella D

	2012	2013	2014	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
<b>Fondi da ripartire</b>				
Fondi da assegnare				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)				
- ART. 1 COMMA 176: INTEGRAZIONE CONTRATTI 2004-2005				
(25.1 - CAP. 3037)				
	CP -22.000	-12.000	-12.000	
	CS -22.000	-12.000	-12.000	1
<b>TOTALE MISSIONE</b>	CP -22.000	-12.000	-12.000	
	CS -22.000	-12.000	-12.000	
<b>TOTALE GENERALE</b>	CP -22.000	-12.000	-12.000	
	CS -22.000	-12.000	-12.000	

**TABELLA E**

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE  
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI  
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE  
RIMODULAZIONI

---

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA – INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE – RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ESSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

NELLA RIGA DELLE RIDUZIONI, SONO RIPORTATE LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 138 DEL 2011

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEG. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2012 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITÀ.

ELENCO MISSIONI

- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilita'
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17 Ricerca e innovazione
- 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

Tabella E

	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2010)						
- ART. 2 COMMA 196 PUNTO C: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COMUNE DI ROMA						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.1 - CAP. 7285)						
Legislazione vigente	90.000	-	-	-		
	cs					
Riduzione	-35.191	-	-	-		
	cs					
Legge di Stabilità	54.809	-	-	-		
	cs					
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa						
INTERNO						
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA						
- ART. 11/quarterdecies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO						
(set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7253)						
Legislazione vigente	-	-	-	-		
	cs					
Rifinanziamento	15.000	-	-	-		
	cs					
Legge di Stabilità	15.000	-	-	-		
	cs					





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale									
ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA									
- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(2.3 - CAP. 7517)									
Legislazione vigente	CP	CS	86.000	86.000	86.000	86.000	628.000	628.000	2022
Legge di Stabilità	CP	CS	86.000	86.000	86.000	86.000	628.000	628.000	
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(2.3 - CAP. 7507/P)									
Legislazione vigente	CP	CS	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	80.000	2022
Legge di Stabilità	CP	CS	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	80.000	
LEGGE FINANZIARIA N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)									
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(2.3 - CAP. 7507/P)									
Legislazione vigente	CP	CS	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	70.000	2021
Legge di Stabilità	CP	CS	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000	70.000	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
Rapporti finanziari con Enti territoriali									
ECONOMIA E FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.									
- ART. 3 COMMA 9: CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (2.5 - CAP. 7499)									
Legislazione vigente	160.102		-		-		-		
Legge di Stabilità	160.102		-		-		-		
TOTALE MISSIONE	335.911		106.000		106.000		778.000		1
	335.911		106.000		106.000		778.000		
L'Italia in Europa e nel mondo									
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.									
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (3.1 - CAP. 7493)									
Legislazione vigente	5.524.300		5.500.000		-		-		
Rifinanziamento	5.524.300		5.500.000		5.500.000		-		
Legge di Stabilità	-		-		-		-		
TOTALE MISSIONE	5.524.300		5.500.000		5.500.000		-		3
	5.524.300		5.500.000		5.500.000		-		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2012	2013	2014	2015		ANNO LIM. TER. IMP.
				E	SUCCESSIVI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPARI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGI N. 7 DEL 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008						
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA LIBICA	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	2.520.000 2.520.000	2028 3
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(8.2 - CAP. 7800)						
Legislazione vigente	cp					
Legge di stabilità	cs					
TOTALE MISSIONE	5.704.300 5.704.300	5.680.000 5.680.000	5.680.000 5.680.000	5.680.000 5.680.000	2.520.000 2.520.000	
Ordine pubblico e sicurezza						
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI FINANZIARIA N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(5.1 - CAP. 7833, 7834)						
Legislazione vigente	cp cs	20.337 20.337	20.337 20.337	20.337 20.337	179.226 179.226	2023 3
Legge di stabilità	cp cs	20.337 20.337	20.337 20.337	20.337 20.337	179.226 179.226	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: tabella E

	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 135 DEL 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853)						
Legislazione vigente	10.722 10.722	10.722 10.722	10.722 10.722	89.644 89.644	2023	
Riduzione	-4.500 -4.500	-	-	-		
Legge di Stabilità	6.222 6.222	10.722 10.722	10.722 10.722	89.644 89.644		
TOTALE MISSIONE	26.559 26.559	31.059 31.059	31.059 31.059	268.870 268.870		
Soccorso civile Protezione civile ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N. 6 DEL 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)						
Legislazione vigente	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	54.228 54.228	2017	3
Legge di Stabilità	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	54.228 54.228		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015		ANNO L.L.M. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.									
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP CS	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	121.365 121.365	121.365 121.365	2019 3
Legislazione vigente									
Legge di stabilità	CP CS	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	121.365 121.365	121.365 121.365	
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP CS	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	7.745 7.745	7.745 7.745	2019 3
Legislazione vigente									
Legge di stabilità	CP CS	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	7.745 7.745	7.745 7.745	
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP CS	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	85.215 85.215	85.215 85.215	2019 3
Legislazione vigente									
Legge di stabilità	CP CS	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	85.215 85.215	85.215 85.215	
LEGGI FINANZIARIE N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2005).									
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP CS	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	292.500 292.500	292.500 292.500	2019 3
Legislazione vigente									
Legge di stabilità	CP CS	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	292.500 292.500	292.500 292.500	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
	DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	25.000 25.000	25.000 25.000	2019
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 11/quarterdecies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	14.000 14.000	14.000 14.000	2021	3
- ART. 11/quarterdecies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009 (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	16.000 16.000	16.000 16.000	2022	3



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.	
	cp cs		cp cs		cp cs		cp cs			
<p>LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI</p> <p>(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp cs	26.000 26.000	cp cs	26.000 26.000	cp cs	26.000 26.000	cp cs	156.000 156.000	2020	3
<p>LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA (CONTR. 15A - SCAD. 2022) PROTEZIONE CIVILE</p> <p>(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp cs	3.000 3.000	cp cs	3.000 3.000	cp cs	3.000 3.000	cp cs	22.500 22.500	2022	3
<p>LEGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)</p> <p>(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp cs	22.600 22.600	cp cs	22.600 22.600	cp cs	22.600 22.600	cp cs	115.600 115.600	2024	3



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7444)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000	3
Legislazione vigente	CP	CS							
Legge di Stabilità	CP	CS							
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000	85.000	3
Legislazione vigente	CP	CS							
Legge di Stabilità	CP	CS							
- ART. 2 COMMA 263: SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P)	700	700	700	700	700	700	5.600	5.600	3
Legislazione vigente	CP	CS							
Legge di Stabilità	CP	CS							
- ART. 2 COMMA 271: GIOCHI MEDITERRANEO (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P)	400	400	400	400	400	400	2.800	2.800	3
Legislazione vigente	CP	CS							
Legge di Stabilità	CP	CS							





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp cs		cp cs		cp cs		cp cs		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO	cp cs	195.600 195.600	cp cs	195.600 195.600	cp cs	195.600 195.600	cp cs	189.100 189.100	2016 3
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7459)	cp cs	195.600 195.600	cp cs	195.600 195.600	cp cs	195.600 195.600	cp cs	189.100 189.100	
- ART. 14 COMMA 5: RICOSTRUZIONE ABRUZZO (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7462)	cp cs	30.000 30.000	cp cs	- -	cp cs	- -	cp cs	- -	3
Legislazione vigente	cp cs	30.000 30.000	cp cs	- -	cp cs	- -	cp cs	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	30.000 30.000	cp cs	- -	cp cs	- -	cp cs	- -	
TOTALE MISSIONE	cp cs	421.741 421.741	cp cs	391.741 391.741	cp cs	391.741 391.741	cp cs	1.207.653 1.207.653	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1.5 - CAP. 7439/P)	cp cs cp cs	16.700 16.700	cp cs cp cs	- - - -	cp cs cp cs	- - - -	cp cs cp cs	- - - -	1
Legislazione vigente	cp cs	16.700 16.700	cp cs	- -	cp cs	- -	cp cs	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	16.700 16.700	cp cs	- -	cp cs	- -	cp cs	- -	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E					
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>LEGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)</p> <p>- ART. 2 COMMA 250: RIPIANO CONTO SOSPESI BANCA D'ITALIA (Set.21)INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1.5 - CAP. 7439/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p><b>Legge di Stabilità</b></p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	cp 100.000 cs 100.000 cp 100.000 cs 100.000	- - - -	- - - -	- - - -	
	cp 116.700 cs 116.700	- -	- -	- -	
	<p><b>Competitività e sviluppo delle imprese</b></p> <p>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.</p>				
	<p>SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 95: PROSEGUIMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALI CLASSE FREMM (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Rifinanziamento</p> <p><b>Legge di Stabilità</b></p>				
	75.000 75.000 300.000 300.000 375.000 375.000	75.000 75.000 300.000 300.000 375.000 375.000	75.000 75.000 300.000 300.000 375.000 375.000	600.000 600.000 300.000 300.000 900.000 900.000	2022      3



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015		ANNO LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI	TER.	
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 1: PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALE CLASSE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	180.000 180.000	180.000 180.000	2020
	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	210.000 210.000	210.000 210.000	2021
	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	210.000 210.000	210.000 210.000	
	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	280.000 280.000	280.000 280.000	3
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 2: CONTRIBUTO PROSEGUIMENTO PROGRAMMA UNITA' NAVALE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	2022
	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	320.000 320.000	320.000 320.000	
	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	320.000 320.000	320.000 320.000	
	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	320.000 320.000	320.000 320.000	3



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	segue: Tabella E				
	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp	40.000	40.000	360.000	2023
	cs	40.000	40.000	360.000	
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	360.000	2021
	cs	40.000	40.000	360.000	
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp	876	876	6.132	2021
	cs	876	876	6.132	
Legislazione vigente	cp	876	876	6.132	2022
	cs	876	876	6.132	
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp	11.233	11.233	89.861	2022
	cs	11.233	11.233	89.861	
Legislazione vigente	cp	11.233	11.233	89.861	2021
	cs	11.233	11.233	89.861	
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp	50.000	50.000	350.000	2021
	cs	50.000	50.000	350.000	
Legislazione vigente	cp	50.000	50.000	350.000	2021
	cs	50.000	50.000	350.000	
Legge di Stabilità	cp	50.000	50.000	350.000	2021
	cs	50.000	50.000	350.000	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015		ANNO LIM. TER. IMP.	
				E. SUCCESSIVI			
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO SPATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente <b>Legge di Stabilità</b>	20.000 20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000	160.000 160.000 160.000 160.000	2022	3	
	cp cs cp cs						
	- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente <b>Legge di Stabilità</b>	25.000 25.000 25.000 25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	225.000 225.000 225.000 225.000	2023	3
		cp cs cp cs					
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente <b>Legge di Stabilità</b>		25.000 25.000 25.000 25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	250.000 250.000 250.000 250.000	2024	3
		cp cs cp cs					



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp cs 1.100.000 1.100.000	- -	- -	- -	2018	3
Legislazione vigente	cp	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
Riduzione	cs	-	-	4.800.000		
Rifinanziamento	cp	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
Legge di Stabilità	cs	1.100.000	1.200.000	4.800.000		
DECRETO LEGGE N. 5 DEL 2009: MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI						
- ART. 7/quinquies COMMA 8: FONDO PER LA FINANZA D'IMPRESA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7450/P)	cp cs 450.000 450.000	- -	- -	- -		1
Legislazione vigente	cp	450.000				
Riduzione	cs	-				
Legge di Stabilità	cp	-339.895				
- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: FONDO PER LA FINANZA D'IMPRESA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7450/P)	cp cs 110.105 110.105	- -	- -	- -		
Legislazione vigente	cp	110.105				
Legge di Stabilità	cs	-				
Legge di Stabilità	cp	86.310				
Legge di Stabilità	cs	-				
Legge di Stabilità	cp	86.310				
Legge di Stabilità	cs	-				



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
LEGGI DI STABILITÀ N. 220 DEL 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITÀ 2011)					
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA					
(set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/F)					
Legislazione vigente	32.361	32.361	32.361	270.557	2023
	32.361	32.361	32.361	270.557	
Legge di Stabilità	32.361	32.361	32.361	270.557	
	32.361	32.361	32.361	270.557	
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGI FINANZIARIE N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2007)					
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (set.27) INTERVENTI DIVERSI (8.2 - CAP. 7182)					
Legislazione vigente	50.000	50.000	50.000	1.734.000	2049
	50.000	50.000	50.000	1.734.000	
Legge di Stabilità	50.000	50.000	50.000	1.734.000	
	50.000	50.000	50.000	1.734.000	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità' ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI FINANZIARIE N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2007)						
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE						
(set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
(8.3 - CAP. 7809)						
Legislazione vigente	362.373 362.373	667.800 667.800	742.000 742.000	375.000 375.000	2015	3
Riduzione	-46.517 -46.517	-	-5.192 -5.192	-5.192 -5.192		
Legge di Stabilità	315.856 315.856	667.800 667.800	736.808 736.808	369.808 369.808		
TOTALE MISSIONE	2.281.741 2.281.741	2.537.270 2.537.270	2.706.278 2.706.278	10.505.358 10.505.358		
Diritto alla mobilità'						
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009: PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHE' PROROGA DI TERMINI E DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI						
- ART. 4/ter COMMA 3: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SICUREZZA OPERATIVA ENAV						
(set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(2.3 - CAP. 7741)						
Legislazione vigente	21.100 21.100	-	-	-		
Legge di Stabilità	21.100 21.100	-	-	-		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015		ANNO TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	IMP.	
Sostegno allo sviluppo del trasporto									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)									
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122)	cp	2.100.716	cp	2.100.716	cp	2.015.404	-	-	3
Legislazione vigente	cs	2.100.716	cs	2.100.716	cs	2.015.404			2014
Riduzione	cp	-500.000	cp	-	cs	-150.000	-	-	
Legge di Stabilità	cs	-500.000	cs	-	cs	-150.000	-	-	
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)									
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)	cp	400.000	cp	400.000	cp	400.000	400.000	2.800.000	3
Legislazione vigente	cs	400.000	cs	400.000	cs	400.000	400.000	2.800.000	2021
Legge di Stabilità	cp	400.000	cp	400.000	cp	400.000	400.000	2.800.000	
ALTA VELOCITA'	cs	400.000	cs	400.000	cs	400.000	400.000	2.800.000	
LEGGI FINANZIARIA N. 975: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)									
Legislazione vigente	cp	100.000	cp	100.000	cp	100.000	100.000	600.000	3
Legge di Stabilità	cs	100.000	cs	100.000	cs	100.000	100.000	600.000	2020
ALTA VELOCITA'	cp	100.000	cp	100.000	cp	100.000	100.000	600.000	
ALTA VELOCITA'	cs	100.000	cs	100.000	cs	100.000	100.000	600.000	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	700.000 700.000	2021
Legislazione vigente	cp				
Legge di Stabilità	cs				
LEGGI FINANZIARIE N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2010)	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	700.000 700.000	3
- ART. 2 COMMA 204: ANAS PARTECIPAZIONE SOCIETA' STRETTO DI MESSINA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7372)	423.000 423.000	-	-	-	
Legislazione vigente	cp				
Riduzione	cs				
Legge di Stabilità	cp				
	cs				
TOTALE MISSIONE	2.221.816 2.221.816	2.700.716 2.700.716	2.465.404 2.465.404	4.100.000 4.100.000	
Infrastrutture pubbliche e logistica Sistemi idrici, idraulici ed elettrici INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGI N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGLIESE- EAAP (ART. 1).	15.494 15.494	15.494 15.494	15.494 15.494	61.976 61.976	2018
- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGLIESE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.5 - CAP. 7156)	15.494 15.494	15.494 15.494	15.494 15.494	61.976 61.976	
Legislazione vigente	cp				
Legge di Stabilità	cs				

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<p><i>Opere pubbliche e infrastrutture</i></p> <p><b>ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p>LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO (10.1 - CAP. 7464/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p><b>Legge di stabilità</b></p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2010)</p> <p>- ART. 2 COMMA 251/bis: FONDO LETTA (INTERVENTI VARI) (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO (10.1 - CAP. 7464/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p><b>Legge di stabilità</b></p>	<p>cp</p> <p>cs</p> <p>512.320</p> <p>512.320</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>-203.567</p> <p>-203.567</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>308.753</p> <p>308.753</p>	-	-	-	-	3
	20.000	-	-	-	-	3
	20.000	-	-	-	-	
	20.000	-	-	-	-	
	20.000	-	-	-	-	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015		ANNO TER.	LIM. IMP.
							E SUCCESSIVI			
<p>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp	181.837	181.837	181.837	181.837	181.837	1.272.859	2021	3	
	cs	181.837	181.837	181.837	181.837	181.837	1.272.859			
	cp	181.837	181.837	181.837	181.837	181.837	1.272.859			
	cs	181.837	181.837	181.837	181.837	181.837	1.272.859			
	cp	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	621.250	2021	3	
	cs	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	621.250			
	cp	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	621.250			
	cs	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	621.250			
	cp	94.150	94.150	94.150	94.150	94.150	753.200	2022	3	
	cs	94.150	94.150	94.150	94.150	94.150	753.200			
	cp	94.150	94.150	94.150	94.150	94.150	753.200			
	cs	94.150	94.150	94.150	94.150	94.150	753.200			



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO TER. LIM. IMP.	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P) Legislazione vigente	95.650	95.650	95.650	95.650	95.650	95.650	860.850	860.850	2023	3
Legge di Stabilità	95.650	95.650	95.650	95.650			860.850	860.850		
LEGGI FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)										
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P) Legislazione vigente	91.612	91.612	91.612	91.612	91.612	91.612	732.896	732.896	2022	3
Legge di Stabilità	91.612	91.612	91.612	91.612			732.896	732.896		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P) Legislazione vigente	91.612	91.612	91.612	91.612	91.612	91.612	824.508	824.508	2023	3
Legge di Stabilità	91.612	91.612	91.612	91.612			824.508	824.508		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P) Legislazione vigente	96.612	96.612	96.612	96.612	96.612	96.612	966.120	966.120	2024	3
Legge di Stabilità	96.612	96.612	96.612	96.612			966.120	966.120		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015 E SUCCESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	9.688	9.688	2022	3
	cs	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	9.688	9.688		
Legislazione vigente	cp	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	9.688	9.688	2022	3
	cs	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	9.688	9.688		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp	225	225	225	225	225	1.800	1.800	2022	3
	cs	225	225	225	225	225	1.800	1.800		
Legislazione vigente	cp	225	225	225	225	225	1.800	1.800	2022	3
	cs	225	225	225	225	225	1.800	1.800		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp	64	64	64	64	64	512	512	2022	3
	cs	64	64	64	64	64	512	512		
Legislazione vigente	cp	64	64	64	64	64	512	512	2022	3
	cs	64	64	64	64	64	512	512		
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7187)	cp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000	2022	3
	cs	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000		
Legislazione vigente	cp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000	2022	3
	cs	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000		
Legge di Stabilità	cp	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000	2022	3
	cs	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA									
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015									
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO									
(1.7 - CAP. 7695)									
Legislazione vigente	CP	CS	564.000	564.000	445.000	445.000	120.000	120.000	3
<b>Legge di stabilità</b>	CP	CS	223.000	223.000	445.000	445.000	120.000	120.000	
DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE									
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (set.27)INTERVENTI DIVERSI									
(1.7 - CAP. 7060/P)									
Legislazione vigente	CP	CS	58.200	58.200	58.200	58.200	523.800	523.800	3
<b>Legge di Stabilità</b>	CP	CS	58.200	58.200	58.200	58.200	523.800	523.800	
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (set.27)INTERVENTI DIVERSI									
(1.7 - CAP. 7060/P)									
Legislazione vigente	CP	CS	145.500	145.500	145.500	145.500	1.455.000	1.455.000	3
<b>Legge di Stabilità</b>	CP	CS	145.500	145.500	145.500	145.500	1.455.000	1.455.000	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015		ANNO LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI	TER.	
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7483)	10.329 10.329 10.329 10.329	10.329 10.329 10.329 10.329	10.329 10.329 10.329 10.329	20.658 20.658 20.658 20.658	2016	3
Legislazione vigente <b>Legge di Stabilit�</b>	cp cs					
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7484)	10.329 10.329	10.329 10.329	10.329 10.329	20.658 20.658	2016	3
Legislazione vigente <b>Legge di Stabilit�</b>	cp cs					
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7485)	38.734 38.734 38.734 38.734	51.646 51.646 51.646 51.646	51.646 51.646 51.646 51.646	154.938 154.938 154.938 154.938	2017	3
Legislazione vigente <b>Legge di Stabilit�</b>	cp cs					





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
<p>LEGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA</p> <p>(Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE</p> <p>(1.2 - CAP. 7481)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilit�</p>	<p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p>	<p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p>	<p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p>	<p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p>		3
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>1.578.062</p> <p>1.578.062</p>	<p>1.603.221</p> <p>1.603.221</p>	<p>1.484.221</p> <p>1.484.221</p>	<p>8.418.713</p> <p>8.418.713</p>		
<p>Ricerca e innovazione</p> <p>Ricerca scientifica e tecnologica di base</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2010)</p> <p>- ART. 2 COMMA 44: CONTRIBUTO A FAVORE DEL CNR E DELL'ENEA PER LO SVILUPPO DEL SUD</p> <p>(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO</p> <p>(3.3 - CAP. 7237)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilit�</p>	<p>18.000</p> <p>18.000</p> <p>18.000</p> <p>18.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		3
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>18.000</p> <p>18.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015		ANNO LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI	TER.	
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<i>Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche</i>									
<b>AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>									
LEGGI FINANZIARIE N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)									
- ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO									
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI									
(1.9 - CAP. 8534)									
Legislazione vigente	500	CP	-		-		-		
	500	CS	-		-		-		
Riduzione	-260	CP	-		-		-		
	-260	CS	-		-		-		
<b>Legge di Stabilità</b>	240	CP	-		-		-		
	240	CS	-		-		-		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	240	CP	-		-		-		
	240	CS	-		-		-		
<b>Casa e assetto urbanistico</b>									
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>									
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>									
DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO									
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO									
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI									
(14.1 - CAP. 7817)									
Legislazione vigente	265.500	CP	295.000		295.000		2.044.500		3
	265.500	CS	295.000		295.000		2.044.500		
<b>Legge di Stabilità</b>	265.500	CP	295.000		295.000		2.044.500		
	265.500	CS	295.000		295.000		2.044.500		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	265.500	CP	295.000		295.000		2.044.500		
	265.500	CS	295.000		295.000		2.044.500		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015		ANNO LIM. TER. IMP.	
				E SUCCESSIVI			
<p>Sviluppo e riequilibrio territoriale</p> <p>Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate</p> <p>SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE</p> <p>(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE</p> <p>(2.1 - CAP. 8425)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>7.137.516</p> <p>7.137.516</p> <p>-3.350.530</p> <p>-3.350.530</p> <p>3.786.986</p> <p>3.786.986</p> <p>3.786.986</p> <p>3.786.986</p>	<p>13.900.000</p> <p>13.900.000</p> <p>-2.533.975</p> <p>-2.533.975</p> <p>11.366.025</p> <p>11.366.025</p> <p>11.366.025</p> <p>11.366.025</p>	<p>7.683.383</p> <p>7.683.383</p> <p>-1.802.517</p> <p>-1.802.517</p> <p>5.880.866</p> <p>5.880.866</p> <p>5.880.866</p> <p>5.880.866</p>	<p>7.121.842</p> <p>7.121.842</p> <p>-1.802.517</p> <p>-1.802.517</p> <p>5.319.325</p> <p>5.319.325</p> <p>5.319.325</p> <p>5.319.325</p>	<p>2015</p> <p>2015</p>	<p>3</p>	
	<p>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</p> <p>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.3 - CAPP. 7849, 7850)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>31.577</p> <p>31.577</p> <p>31.577</p> <p>31.577</p>	<p>31.577</p> <p>31.577</p> <p>31.577</p> <p>31.577</p>	<p>31.577</p> <p>31.577</p> <p>31.577</p> <p>31.577</p>	<p>280.383</p> <p>280.383</p> <p>280.383</p> <p>280.383</p>	<p>2023</p>	<p>3</p>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012	2013	2014	2015		ANNO LIM. TER.	IMP.
				E	SUCCESSIVI		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>							
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA							
- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.5 - CAP. 7816)							3
Legislazione vigente	15.000 15.000	15.000 15.000	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	15.000 15.000	15.000 15.000	- -	- -	- -		
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio							
<b>ECONOMIA E FINANZE</b>							
LEGGI N. 196 Del 2009: LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA							
- ART. 43 COMMA 1: ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7460)							3
Legislazione vigente	2.250 2.250	- -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	2.250 2.250	- -	- -	- -	- -		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	48.827 48.827	46.577 46.577	31.577 31.577	280.383 280.383	280.383 280.383		



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2012		2013		2014		2015		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.									
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.									
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (24.4 - CAP. 7335)									
Legislazione vigente	CP	32.817	CP	32.817	CP	32.817	CP	164.085	2019
	CS	32.817	CS	32.817	CS	32.817	CS	164.085	3
Legge di Stabilità	CP	32.817	CP	32.817	CP	32.817	CP	164.085	
	CS	32.817	CS	32.817	CS	32.817	CS	164.085	
TOTALE MISSIONE	CP	32.817	CP	32.817	CP	32.817	CP	164.085	
	CS	32.817	CS	32.817	CS	32.817	CS	164.085	
TOTALE GENERALE	CP	16.839.200	CP	24.790.426	CP	19.104.963	CP	35.606.887	
	CS	16.839.200	CS	24.790.426	CS	19.104.963	CS	35.606.887	







